

5

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.57 URBANISTICA

Eco-regolamento in mille Comuni

p.63 ENERGIA

Decreto Rinnovabili Termiche: novità per lo sviluppo

p.71 IMPIANTISTICA

Regole tecniche sugli impianti centralizzati d'antenna

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 marzo 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Energia – Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Impiantistica – Immobili – Condominio – Rifiuti e bonifiche	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Edilizia e urbanistica – Appalti – Pubblica Amministrazione – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Lavoro, previdenza e professione – Chimica e alimentare	18
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche – Energia – Chimica e alimentare	28
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
EDILI: SGRAVIO CONTRIBUTIVO FRUIBILE ENTRO IL 16 MAGGIO 2013	
Claudio Boller, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 01.03.2013, n. 10 <i>L'Inps riepiloga l'attuale quadro normativo per usufruire dello sgravio specifico del settore edile a scomputo dei contributi dovuti per l'anno 2012 e detta le indicazioni operative che le aziende devono adottare se non hanno ancora presentato l'istanza di riduzione.</i>	43
Antincendio e prevenzione incendi	
PRESENZA DI GAS: CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	
Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5 <i>La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è preliminare alla progettazione e all'installazione degli impianti elettrici ma, più in generale, è indispensabile all'analisi della sicurezza. Storicamente, tuttavia, è inclusa tra i temi della normazione elettrica, anche se, in realtà, in senso stretto, se sono escluse le sorgenti elettriche di innesco, di elettrico ha poco ed è soprattutto applicabile indistintamente a tutti i settori. Infatti, la classificazione ha un valore multidisciplinare. Innanzitutto, sono classificati i luoghi individuando le zone pericolose e il corrispondente grado di pericolosità, successivamente, il rischio è valutato ed eventualmente ridotto entro i limiti di accettabilità agendo sulle sorgenti di emissione, sull'ambiente (ventilazione, controllo ecc.) e sull'innesco per tutte le possibili sorgenti di accensione (elettriche e non).</i>	47
Appalti	
APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE: L'AGENZIA SEMPLIFICA L'ADEMPIMENTO	
Matteo Ferraris, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 15.03.2013, n. 12 <i>Sul nuovo tema della cosiddetta "responsabilità solidale fiscale" che coinvolge gli appalti, l'Agenzia delle Entrate procede nell'interpretazione (con chiaro e apprezzato intento semplificatore) ma le perplessità degli operatori non diminuiscono.</i>	51
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24	2

Edilizia e urbanistica**ECO-REGOLAMENTO IN MILLE COMUNI**

Massimiliano Carbonaro, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 11.03.2013, n. 10
Tra obbligatorietà nelle soluzioni proposte e incentivi, soprattutto fiscali o volumetrici, crescono i regolamenti edilizi dei Comuni che spingono verso il risparmio energetico. È quanto emerge dal quinto rapporto Onre – Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi – reso noto a Milano nei giorni scorsi.

57

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**GREEN ECONOMY, OPERATIVO IL FONDO DA EURO 460 MILIONI**

Alberto Giordano, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.03.2013, n. 925
La pubblicazione della circ. n. 5505 del 18 gennaio 2013, emanata dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, consente al Fondo Kyoto di agevolare una serie di progetti e interventi nell'ambito della green economy e in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico, così come previsto dal cosiddetto "decreto Sviluppo" (D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012).

60

Energia**DAL "DECRETO RINNOVABILI TERMICHE" NOVITÀ PER LO SVILUPPO DEL SETTORE**

Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza 12.3.2013, n. 5
Dal 3 gennaio 2013 è in vigore il decreto del Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" atteso da tempo tanto dagli operatori del settore quanto dall'AEEG, che già aveva riscontrato un "ritardo" delle rinnovabili termiche all'interno del panorama di evoluzione delle fonti energetiche rinnovabili in Italia. Ammessi le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati "intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario". Definiti anche l'ambito di applicazione, gli interventi incentivabili, le procedure per calcolo degli incentivi e i requisiti tecnici; previste, infine, sanzioni per violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

63

Impiantistica**IL MINLAVORO INDICA LE REGOLE TECNICHE SUGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI D'ANTENNA**

Silvia Berri, Claudio Pavan, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5
Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto 22 gennaio 2013, "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione", ha fornito indicazioni inerenti agli impianti centralizzati d'antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare che ne effettuano la distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali. Il nuovo provvedimento ha anche disciplinato la progettazione e la realizzazione degli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

71

Sicurezza ed igiene del lavoro

DALLE GRANDI AZIENDE INDUSTRIALI LE NUOVE STRATEGIE DI SICUREZZA PER LA SOPRAVVIVENZA DELLE PMI

Alessandro Mazzeranghi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5

Le strategie a medio termine delle grandi aziende, nello specifico quelle industriali, sono destinate a determinare conseguenze importanti sull'intera catena di fornitura. Quindi, la loro definizione può determinare conseguenze importanti per i molti più piccoli. E' necessario partire, quindi, dall'analisi delle tendenze attuali delle grandi aziende per delineare anche gli impatti che ne derivano per le piccole e medie aziende che, direttamente o indirettamente, lavorano per loro. I risultati di questa analisi è frutto di osservazioni personali e di conversazioni con manager di varie aziende che si sono protratte per alcuni mesi, quindi, ampiamente suffragate da fatti concreti.

78

Sicurezza ed igiene del lavoro

IL RLST, UNA FIGURA MISCONOSCIUTA DALLE AZIENDE

Paola Rossi, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.03.2013, n. 925

Il RLST svolge il ruolo istituzionale di rappresentante dei lavoratori in ambito territoriale per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Grazie a una specifica formazione collabora e diventa il mezzo di maggior partecipazione dei lavoratori negli aspetti della prevenzione. Si realizza in tal modo una corretta gestione della sicurezza, un sistema in cui sono coinvolte tutte le figure attraverso rapporti interrelazionali: fra datore di lavoro e RLS o RLST, e quindi lavoratori, con il medico competente e RSPP.

84

Sicurezza ed igiene del lavoro

AUTONOMI: GLI EFFETTI DELLE NUOVE PRESUNZIONI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro 01.03.2013, n. 10

Analizziamo i riflessi che il nuovo regime delle presunzioni di lavoro autonomo è destinato ad avere in materia di sicurezza sul lavoro anche alla luce della legge riforma Fornero.

86

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Antincendio e prevenzione incendi – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche

90

News

Energia

■ **Presentata la strategia energetica per i prossimi anni**

Il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, e quello dell'Ambiente, Corrado Clini, hanno presentato ieri il piano energetico per i prossimi anni; delle linee guida strategiche per tagliare nei prossimi anni circa 9 miliardi annui dalla bolletta energetica del Paese. La realizzazione del piano energetico, sfociato appunto in un decreto interministeriale, spetterà inevitabilmente al prossimo Governo, che si spera lo porrà in cima alla propria agenda delle priorità. Il piano si struttura in quattro obiettivi chiave da centrare entro il 2020: il risparmio di 9 miliardi l'anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas (che oggi ammonta a 70 miliardi); il superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei entro il 2020; una minore dipendenza di approvvigionamento dall'estero (con una riduzione della fattura energetica di 14 miliardi l'anno) e un calo dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero; la spinta alla crescita, perché l'energia è un volano dell'economia.

Ma la politica di risparmio energetico è in realtà già iniziata: nel 2012 il prezzo all'ingrosso dell'energia già è sceso del 20% e dal 1° aprile prossimo si dovrebbe ridurre anche il costo del gas di circa il 6-7%, per effetto del nuovo metodo di calcolo adottato dall'Autorità per l'energia e previsto dal Dl liberalizzazioni.

Un ulteriore allineamento ai livelli europei, l'Italia dovrebbe raggiungerlo anche grazie alla realizzazione di un nuovo rigassificatore da 8 miliardi di metri cubi di produzione che vada ad affiancare i due rigassificatori già in funzione (Rovigo e Panigaglia, 12 miliardi di mc) e quello in via di attivazione (Livorno, 4 miliardi al mc). Per il nuovo rigassificatore, calcolano dal Mise, servirà un miliardo di euro, con un peso di 100 milioni l'anno sulle bollette.

(Sintesi redazionale, 15.03.2013)

■ **Un solo nuovo rigassificatore oltre ai tre già esistenti**

Il Governo ritiene che il nostro fabbisogno di gas non sarà in crescita e, quindi, pone un freno alla realizzazione di nuovi rigassificatori. Nella versione definitiva della Strategia energetica nazionale (che i ministri dello Sviluppo e dell'Ambiente hanno appena tradotto in un decreto) vengono di conseguenza ridotti gli impegni e i programmi di costruzione delle nuove infrastrutture metanifere italiane, il che significa che il Governo ritiene necessaria la costruzione di non più di un rigassificatore (invece di tre o quattro programmati), e uno stop anche all'ulteriore sviluppo dello stoccaggio di metano. Nel contempo, bisognerà invece puntare sul potenziamento della rete di trasmissione elettrica.

Anche dopo il superamento della crisi attuale, stima la Sen, la richiesta interna di gas sarà limitata e questo farà sì che un solo nuovo rigassificatore potrà bastare, andando ad affiancare i due già funzionanti (Panigaglia e Rovigo) e quello che sta per entrare in funzione (Livorno). Nulla vieta, a chi vuole, di realizzarne di altri, ma costui dovrà fare tutto da solo, secondo le logiche "di mercato", potendo contare solo su una "semplificazione amministrativa". La Sen, infatti, stima che possa bastare un incremento di capacità di erogazione di circa 75 milioni di metri cubi al giorno di metano, e un incremento di non più di 5 miliardi di metri cubi di stoccaggio. Questo dovrebbe essere sufficiente per mettere al sicuro il Paese "in caso di situazioni di emergenza".

I sussidi, quindi, verranno garantiti per il solo rigassificatore previsto (quale e dove esso sarà non è stato ancora deciso), il quale dovrà comunque essere in grado di produrre 8 milioni di metri cubi, con un contributo alla punta di 24 milioni di metri cubi giornalieri "incrementabili a 16 nel caso non si realizzasse almeno uno dei nuovi gasdotti di importazione" previsti da oriente.

(Sintesi redazionale, 12.03.2013)

■ Per gli obiettivi energetici del 2020 bisogna andare oltre il fotovoltaico

Negli ultimi anni l'Italia ha avuto un boom nello sviluppo del fotovoltaico, ma di certo ciò non basterà per raggiungere nel 2020 gli obiettivi prefissati e concordati con l'Unione Europea. In realtà, lo scorso anno molti interventi per le energie rinnovabili sono stati dirottati anche sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, che però ancora non sono adeguatamente sfruttate; si tratta di fonti rinnovabili quali *in primis* le bioenergie e la geotermia che potrebbero dare un contributo decisivo al raggiungimento dell'obiettivo del 2020.

A sottolineare questa situazione è lo studio "Quale mix per le rinnovabili al 2020" condotto dal Politecnico di Milano. Lo studio fa notare che negli ultimi cinque anni è stata aumentata la potenza delle fonti rinnovabili, tanto che si è passati dal 23.6 GW del 2008 ai quasi 50 GW del 2012 (una crescita media annua del 15%), ma questo puntando per lo più sul fotovoltaico (i cui tassi di crescita annui sono stati superiori al 105%). Buona, ma ancora contenuta è stata la crescita dell'eolico (non oltre il 20%), seguita da quella delle bioenergie. Il tutto con una spesa complessiva nel 2012 di 9,5 miliardi di euro (e che in queste settimane ha superato i 10 miliardi annuali).

Ma nell'impegno a favore delle fonti rinnovabili in rapporto ai finanziamenti che esse richiedono – sottolinea lo studio – bisogna fare una riflessione basata anche e soprattutto sull'energia che queste fonti effettivamente producono. Nel 2012 le fonti rinnovabili hanno prodotto poco più di 94 GW di energia elettrica; di questi gigawattore il fotovoltaico ne ha prodotti il 19%, drenando però più della metà degli incentivi economici (quasi 6 miliardi, il 63% del totale), mentre le bioenergie hanno prodotto il 15% di energia drenando il 16% degli incentivi, l'eolico ha prodotto il 13% dell'energia rinnovabile drenando l'11% degli incentivi e il geotermoelettrico ha prodotto un modesto 6% di energia, ma drenando solo l'1% degli incentivi. Da questi dati si ricava appunto che bisognerebbe puntare con maggior determinazione sullo sfruttamento di fonti rinnovabili altre dal fotovoltaico. Questo sempre con la meta di far passare la produzione elettrica da rinnovabili dall'attuale 15% al 20% entro il 2020; non considerando, però, l'idroelettrico, che ora rappresenta il 40% della produzione di energia verde italiana ma che è ormai prossimo al suo punto di saturazione teorica.

(Sintesi redazionale, 07.03.2013)

■ Energia: sempre alto il costo per le Pmi

Dal gennaio 2010 all'ultimo trimestre del 2012 le tariffe energetiche per le Pmi hanno segnato una contrazione, ma molto marginale in confronto a quella che c'è stata sul mercato energetico generale. Il che significa che il peso della bolletta per le Pmi continua ad essere forte e pregiudizievole per la loro competitività. Da gennaio a luglio 2012 il peso della bolletta ha continuato a crescere; dopo di che sembrava invece aver raggiunto una fase calante, tanto che nell'ultimo trimestre dell'anno aveva segnato un -4% per il fisso e un -6% per il variabile. Ma questo calo si è subito ridimensionato, raggiungendo ora livelli decisamente inadeguati rispetto alla tendenza del mercato energetico.

A pesare molto sull'entità della bolletta sono gli aumenti su gran parte delle componenti amministrative, quali distribuzione, trasmissione, oneri generali. Su questi ultimi, tra l'altro, gravano anche le agevolazioni riconosciute agli utenti delle zone colpite dai recenti terremoti. Comunque, da quanto si deduce in base alle tariffe energetiche applicate in tutto il 2012, si riconferma più conveniente il mercato a maggior tutela rispetto a quello libero: se nel 2012 il divario tra i due si era ristretto, già nei primi due mesi di quest'anno ha mostrato di tornare ad allargarsi. Alla luce di tutto ciò, e in considerazione della grave difficoltà economica che le Pmi stanno affrontando, uno dei primi compiti che il nuovo Governo dovrà affrontare sarà proprio quello dei costi dell'energia per le nostre imprese.

(Sintesi redazionale, 11.03.2013)

■ In Tunisia l'acqua sarà potabile grazie all'energia fotovoltaica

L'impianto di dissalazione, con capacità pari a 1,8 milioni di litri al giorno, utilizzerà l'elettricità fornita dai pannelli fotovoltaici di Conergy

In Tunisia, nella regione desertica di Ben Guardane nella provincia meridionale del Medenine (vicino all'isola di Djerba), è stato inaugurato lo scorso novembre uno stabilimento di dissalazione che rifornirà di acqua potabile gran parte della popolazione locale. A supporto dell'impianto, Conergy Italia sta costruendo una centrale fotovoltaica da 210 kW di potenza, estesa su circa 4.000 metri quadri di superficie e composta da 900 moduli in grado di produrre 352 MWh di energia elettrica ogni anno. Grazie all'impianto solare, che sarà allacciato alla rete in queste settimane, sarà soddisfatto circa il 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento di dissalazione che rifornirà gli abitanti con circa 1,8 milioni di litri di acqua potabile ogni giorno.

L'impianto fotovoltaico è stato donato dal Governo giapponese al Paese tunisino. Conergy si è aggiudicata l'ordine in qualità di sub appaltatore della società Takaoka Engineering, assumendo ogni responsabilità per ciò che riguarda la pianificazione, l'ingegneria, la fornitura di componenti e la costruzione della centrale, collaborando con il partner locale Bonna. «Il Medio Oriente e il Nord Africa sono predestinati all'utilizzo dell'energia fotovoltaica, grazie a valori di irraggiamento solare estremamente elevati - ha affermato Giuseppe Sofia, amministratore delegato di Conergy Italia -. L'impianto in Tunisia è una novità assoluta. Si tratta del primo impianto fotovoltaico destinato a un sito di dissalazione ed è il nostro primo progetto nello stato più orientale del Maghreb. È anche la prima volta che i nostri team di ingegneri francesi e italiani collaborano su uno stesso progetto».

Anche se attualmente in Tunisia non sono concessi incentivi per impianti di questo tipo, il Governo prevede grande espansione della rete energetica anche attraverso le fonti rinnovabili. Nel 2010 erano stati annunciati obiettivi ambiziosi, stimando una potenza rinnovabile di 1 GW entro il 2016 e 4,7 GW per il 2030, anche se la situazione politica instabile ha ridimensionato i progetti.

(<http://energia24club.it>, 08.03.2013)



Lavoro, previdenza e professione

■ I requisiti nazionali per poter compilare un Ace

Il Governo ha adottato il 15 febbraio scorso un Dpr con cui indica i requisiti e i titoli di studio minimi per poter divenire un tecnico professionista abilitato a svolgere i controlli sui rendimenti energetici degli immobili e, quindi, a rilasciare l'Attestato di certificazione energetica (Ace). Secondo il decreto, potranno essere abilitati alla certificazione non solo le persone fisiche, ma anche le società, gli enti pubblici e le Esco (le società di servizi energetici), purché abbiano al proprio interno un certificatore abilitato.

Per essere abilitati, i tecnici professionisti dovranno avere un titolo di studio tra quelli indicati nel decreto, essere iscritti a un albo professionale (laddove ci sia), avere un attestato di comprovate competenza ed esperienza rilasciato dall'Ordine professionale o Collegio di appartenenza). Il decreto prevede che alcune tipologie di laureati o diplomati siano esenti dal dover frequentare corsi specifici di formazione. Si tratta dei laureati in discipline che già di per sé abilitano alla progettazione di edifici ed impianti, e sono: ingegneri gestionali e meccanici, architetti, geometri. Chi ha invece altri titoli di studio (che non rientrano automaticamente in quelli esenti) possono o svolgere l'attività di certificatore in affiancamento ad un tecnico abilitato oppure frequentare un corso di minimo 64 ore con esame finale (cosa che, comunque, costerà al professionista in termini di tempo e denaro).

Poiché l'Ace è un atto pubblico, il decreto, onde evitare che esso venga falsificato o rilasciato senza il rispetto della normativa di settore, richiede requisiti di imparzialità e indipendenza ai tecnici abilitati: essi non dovranno avere alcun conflitto di interesse nell'attività di controllo; non potranno certificare le abitazioni del coniuge o di un parente entro il quarto grado; non dovranno essere stati coinvolti in alcun modo nella progettazione o realizzazione dell'edificio da certificare; non dovranno avere mai avuto rapporti con il produttore dei materiali e dei componenti utilizzati nella costruzione dell'edificio.

(Sintesi redazionale, 04.03.2013)

Appalti

■ **Per i piccoli Comuni una stazione unica appaltante**

Dal 31 marzo prossimo, i Comuni fino a 5mila abitanti dovranno obbligatoriamente gestire insieme, tramite Unione o Convenzione, il servizio di appalti finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisto di beni e servizi, secondo lo schema della "Stazione unica appaltante" o della "Centrale unica di committenza". L'obbligo di gestione in Unione o Convenzione riguarda solo la fase della gara di appalto, mentre ricadono nelle responsabilità del singolo ente le fasi precedenti la gara (programmazione e progettazione) e quelle successive (esecuzione dei lavori). Ogni ente, poi, provvede autonomamente agli affidamenti diretti laddove essi siano consentiti dall'ordinamento. A scelta, i piccoli Comuni possono optare anche per la gestione associata dell'ufficio acquisti, opzione importante ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica e che, comunque, diverrà obbligatoria entro la fine del 2013.

Entro il 31 marzo, quindi, appalti pubblici in Unione o Convenzione. Se a quella data i Comuni si sono già associati in una Unione, allora l'obbligo di costituire la centrale di committenza ricadrà verosimilmente sull'Unione stessa, mentre se al 31 marzo l'Unione non è stata ancora costituita, oppure se i Comuni hanno scelto di stipulare una Convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali, allora sui Comuni graverà l'obbligo di stipulare un "accordo consortile" (anche se la norma non prevede la possibilità di consorzi per la gestione di tale materia, rimanendo possibili solo le forme associazionistiche dell'Unione e della Convenzione).

(Sintesi redazionale, 11.03.2013)

■ **Niente solidarietà nei contratti d'opera**

In tema di responsabilità solidale (introdotta dall'articolo 13-ter del DI 83/2012), la circolare 2/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le tipologie di contratti non soggette alla solidarietà rientra anche il contratto d'opera. Il chiarimento è molto importante, perché in una questione così delicata come quella della solidarietà bisogna distinguere bene il contratto d'opera (disciplinato dall'articolo 2222 c.c.) dall'appalto (disciplinato dall'articolo 1655 c.c.), visto che tutti e due presuppongono l'assunzione dell'obbligo verso il committente di eseguire un'opera o un servizio a fronte di un compenso, senza vincolo di subordinazione e con l'assunzione di ogni rischio in capo all'esecutore dell'opera o del servizio.

La differenza fondamentale tra i due sta nel fatto che nell'appalto il soggetto esecutore dell'opera è un'impresa medio-grande ben strutturata, laddove il contratto d'opera prevede il diretto coinvolgimento del titolare, sebbene questi possa essere aiutato da familiari e possa avere qualche collaboratore, secondo il modulo operativo della piccola impresa. Quindi, per distinguere bene l'una tipologia contrattuale dall'altra (visti i confini sottili) è necessario andare a guardare il diverso profilo del modulo operativo: se l'esecutore dei lavori è una vasta impresa, organizzata in più ruoli, allora si tratta di appalto (e l'appaltatore non esegue materialmente i lavori, ma dirige, gestisce, assume e paga i dipendenti). Se invece chi sottoscrive il contratto lavora sostanzialmente in

proprio, essendo un professionista o un artigiano, e non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale (pur potendo avere dei collaboratori), allora si parla di contratto d'opera. Insomma la vera differenza sta nell'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore, contemplata nel contratto d'opera e non invece nel contratto d'appalto. (Sintesi redazionale, 08.03.2013)



Edilizia e urbanistica

■ **Semplificazioni per l'edilizia al palo. Sicuri solo Aua e Sue**

Tutto il disegno di legge semplificazioni-*bis* per l'edilizia promosso dal Governo Monti è rimasto al palo. Realizzati, ma con molte ipoteche di dubbio, solo l'Autorizzazione unica ambientale (Aua) e lo Sportello unico per l'edilizia (Sue). L'Aua ha ottenuto, sì, l'ok finale dal Consiglio dei ministri, ma solo a metà febbraio e, comunque, non è ancora operativa. Eppure è di fondamentale importanza per le Pmi, visto che taglia almeno sette adempimenti burocratici, che alle imprese costano circa 1,3 miliardi l'anno. Uguale discorso vale anche per il Sue: entro il 12 febbraio scorso i Comuni dovevano attuare le misure atte a far sì che lo Sportello divenisse concretamente l'unico *front office* per le pratiche edilizie, ma è subito emerso che senza gli idonei sistemi on line, i nuovi obblighi del Sue rischiano di mandare in tilt i vari uffici comunali, peggiorando invece che migliorare la loro operatività.

E se Aua e Sue sono comunque partite, tante altre sono le misure di semplificazione che per ora rimarranno soltanto sulla carta. E' così per la cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di costruire in presenza di vincoli e per il raddoppio di durata della validità del Durc (che rimane quindi fissata a soli 90 giorni). Non si sa nulla, poi, del regolamento sulla possibilità di inviare in via telematica la Dia, né del decreto attuativo della cosiddetta *white list* (la lista di imprese sicuramente al riparo dal rischio di infiltrazioni mafiose). Al palo anche la legge delega per il riordino del Codice degli appalti e nulla di fatto anche per la semplificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via).

(Sintesi redazionale, 08.03.2013)

■ **Firmato il Cis per la realizzazione della Sassari-Olbia entro il 2017**

E' stato firmato ieri il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) tra il ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, il vice-ministro alle Infrastrutture, Mario Ciaccia, il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, e il governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, per la realizzazione della direttrice stradale Sassari-Olbia. Il Cis ha disciplinato interventi per 930,6 milioni di euro (pari al costo complessivo dell'opera), provenienti dai fondi europei Fesr, e soprattutto dai fondi ex Fas (603 milioni provengono dal Fas regionale).

Su 2 degli 11 lotti previsti i cantieri sono già avviati, mentre lo saranno entro l'anno i cantieri di altri 6 lotti (tutti appaltati: 4 con procedura esecutiva già in corso, valore 312 milioni; 1 con progettazione esecutiva in fase di avvio, valore 60 milioni; e 1 appaltato ma con ricorso pendente, per 73 milioni). Riguardo gli ultimi 3 lotti è in corso la gara d'appalto, per un valore complessivo di 441,6 milioni, e i cantieri dovrebbero partire entro il primo semestre 2014. Comunque, il Cis prevede il completamento dell'intera opera entro il 2017.

La novità portata dai Cis è quella di disciplinare nel dettaglio il cronoprogramma di ogni fase di progettazione e di realizzazione delle opere, prevedendo anche sanzioni ai soggetti sia pubblici che privati che non dovessero rispettarlo. Inoltre, il Cis dispone che tutti i documenti tecnici siano on line e che lo stato di avanzamento dei lavori sia costantemente aggiornato. Il Cis per la Sassari-Olbia, inoltre, rappresenta il superamento della fase di commissariamento straordinario, deciso dal Governo Berlusconi con l'Opcm 3841/2010, che aveva individuato il commissario nella persona del governatore sardo Cappellacci.

(Sintesi redazionale, 07.03.2013)

■ Edilizia: il settore più provato dalla crisi

Il settore edile è quello che registra la maggiore sofferenza in questi anni di crisi. Dal 2008 al 2012 l'alta rischiosità delle imprese edili è passata dal 9,84% al 13,99%; la rischiosità media è salita al 73,28% delle aziende, mentre era del 29,16% nel 2008. Ad indicare inequivocabilmente che l'edilizia soffre di più è il dato che la rischiosità alta degli altri settori si ferma all'11,26% e quella media al 45,89%. Dall'analisi del grado di affidabilità delle imprese edili e della loro capacità di rispettare gli impegni presi con i fornitori (e del conseguente rischio di generare insoluti nei 12 mesi successivi), si ricava che nel sottosectore dell'edilizia specializzata, l'alta rischiosità di generare insoluti è raddoppiata in cinque anni, passando dal 12,26% del 2008 al 23,53% del 2013 (in totale un +11,27%).

Il punto è che le imprese edili, oltre alla crisi generalizzata che colpisce tutti i settori, scontano anche il cronico ritardo nei pagamenti quando fanno appalti con le pubbliche amministrazioni, cosa che pesa sui bilanci e spesso può avere conseguenze fatali. Non è un caso, quindi, che il settore edile con la crisi abbia perso un terzo dei pagatori puntuali, abbia subito la contrazione delle compravendite e del giro d'affari, si sia dovuto scontrare con la riduzione degli investimenti pubblici (oltre che con il già ricordato ritardo nei pagamenti). Non deve stupire, allora, che il 25% di tutti i fallimenti del 2012 riguardino proprio imprese edili.

(Sintesi redazionale, 06.03.2013)



Ambiente, suolo e territorio


■ Il rigassificatore di Trieste in attesa di nuova Via

Il ministro Clini assicura che la nuova Via per il rigassificatore di Zaule, a Trieste, arriverà entro 15 giorni. Questo dopo che sono passati i 45 giorni previsti per gli approfondimenti di valutazione richiesti da alcuni enti locali e dall'Autorità portuale, secondo i quali il rigassificatore non è compatibile con lo sviluppo sempre maggiore delle attività e dei movimenti navi-merci del porto di Trieste. In questi 45 giorni sono stati forniti ulteriori elementi che, secondo coloro che hanno richiesto una nuova Via, sono subentrati a cambiare il quadro rispetto alla precedente autorizzazione (che risale al 2009).

I possibili risultati ora sono tre. Il primo è poco probabile: un parere negativo che annulli completamente quanto precedentemente stabilito. Il secondo potrebbe invece riconfermare *in toto* la prima Via (ma questo non toglierebbe che poi il rigassificatore dovrebbe attendere l'autorizzazione del ministero dello Sviluppo Economico. Ed è già successo che opere con una Via favorevole siano poi rimaste solo sulla carta). Il terzo risultato, il più probabile, è quello di una Via favorevole, ma integrata da una serie di nuove prescrizioni. In quest'ultimo caso bisognerebbe capire le eventuali conseguenze in termini economici e di fattibilità. E' capitato che una Via positiva ma contenente una tale mole di prescrizioni abbia reso di fatto irrealizzabile il progetto. In questo caso, allora, la ditta appaltatrice potrebbe fare ricorso contro delle prescrizioni ritenute vessatorie.

La storia del rigassificatore di Trieste nasce nel 2004. L'impianto prevede un investimento provato di 500 milioni per la costruzione in tre anni di un terminale per la rigassificazione del gas naturale liquefatto, da immettere poi nella rete nazionale tramite il gasdotto Zaule Villesse. Nell'incontro con il sindaco di Trieste del 23 febbraio scorso, la Confindustria Trieste ha riconosciuto l'importanza dell'impianto di rigassificazione, ma a condizione che per esso siano adottati i migliori standard tecnologici e di compatibilità ambientale, e sempre che detto impianto non confligga con lo sviluppo dell'attività portuale (che per il Comune e le imprese è considerato di importanza prioritaria).

(Sintesi redazionale, 05.03.2013)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ Richiesti ulteriori aggiustamenti al decreto sui pagamenti della Pa**

Il vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'industria, Antonio Tajani, invia una seconda lettera al ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, per sottolineare come nel decreto sui tempi di pagamento della Pa ci siano troppe deroghe. Nella sua prima lettera, Tajani aveva chiesto dei correttivi al decreto in modo che le nuove regole sui pagamenti venissero estese anche al settore dei lavori pubblici. In questa seconda, invece, il punto criticato riguarda la mini-deroga prevista dal Dlgs 192/2012 che di fatto consente a tutte le pubbliche amministrazioni italiane (non solo alle Asl) di pagare in 60 giorni invece che in 30. La deroga, infatti, nel decreto è prevista quando è "giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto e dalle circostanze esistenti al momento" della conclusione della contratto di fornitura. Tajani evidenzia come questa seconda giustificazione (le "circostanze esistenti") sia troppo vaga e, pertanto, permetta di fatto di adottare sempre e comunque i 60 giorni di tempo da tutte le pubbliche amministrazioni. In questo modo, il rischio è che la deroga diventi la norma e non l'eccezione.

Nella lettera, inoltre, Tajani chiede di chiarire meglio l'obbligo dello Stato italiano "di assicurare la piena trasparenza dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva europea", ossia chiede in definitiva che lo Stato vada contro non solo le "clausole gravemente inique", ma anche contro le "prassi" inique con cui troppo spesso i debitori agiscono per aggirare i tempi stretti di pagamento e lo scatto degli interessi. La scadenza per adeguare meglio il decreto alla direttiva europea è fissata per domani, 16 marzo, ma l'Italia dovrebbe avere ancora un margine di tempo per mettersi in regola. Il ministro Passera si mostra tranquillo e sta studiando una circolare interpretativa per semplificare e chiarire l'applicazione di eventuali deroghe ai 30 giorni per il pagamento. (Sintesi redazionale, 15.03.2013)

■ Per il bonus 2012 sulle ristrutturazioni condominiali vale la data della fatturazione

In caso di ristrutturazioni edilizie delle parti comuni di un condominio, le agevolazioni fiscali (del 36 e del 50% delle spese pagate dall'amministratore nel 2012) possono essere godute dal singolo condomino già in Unico PF 2013 o nel 730/2013, relativamente agli importi che detto condomino ha pagato per quei lavori entro il momento di presentare l'Unico o il 730. Nel 2012 le agevolazioni fiscali erano del 36% per i lavori saldati entro il 15 giugno e del 50% per quelli saldati dal 26 giugno in poi; di conseguenza, si capisce che è importantissima la data in cui l'amministratore ha effettuato il pagamento di saldo. Non contano invece le date entro cui i condomini provvedono a versare la propria quota di pagamento, anche se, ripetiamo, per poter godere delle detrazioni fiscali già dal 2013 è importante che le quote siano comunque versate prima della presentazione degli Unici o dei 730 da parte dei condomini.

Rientrano invece nel godimento del bonus del 36 o 50% anche le quote eventualmente pagate in anticipo dai condomini, nel 2011 o anche prima, per dare la possibilità poi all'amministratore di saldare il compenso nel 2012 alla ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione. (Sintesi redazionale, 13.03.2013)

■ Riqualficazione energetica degli immobili: proliferano gli incentivi regionali

Si moltiplicano le iniziative delle singole Regioni per incentivare (finanziare) interventi di riqualficazione energetica degli edifici già esistenti. Il meccanismo più usato è, al riguardo, il bando per accedere alla distribuzione degli incentivi o delle risorse, facendo leva sui fondi Por-Fers 2007-2013.

Nel Lazio, la Provincia di Roma a settembre ha avviato per il quinto anno consecutivo un bando per un finanziamento per la sostituzione di impianti termici di singoli appartamenti o di interi condomini. Il contributo è pari all'80% della spesa di nuove caldaie termiche. La Calabria ad

ottobre ha lanciato un bando per incentivi volti a favorire la produzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili. A disposizione sono stati messi 6,1 milioni; il contributo consiste nel 50% delle spese ammesse in regime *de minimis*. Il Piemonte a dicembre scorso ha lanciato cinque bandi tutti volti all'efficientamento energetico degli edifici. Ci sono 5 milioni di euro a disposizione per l'adeguamento degli impianti all'uso di energia termica prodotta da biomasse forestali (il contributo a fondo perduto copre il 60% dei costi degli interventi); altri 5 milioni agevolano interventi per l'efficientamento energetico delle imprese, mentre 3,5 milioni incentiveranno la diffusione di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili (il contributo sarà a fondo perduto per chi cederà a terzi l'energia prodotta). Un milione è messo a disposizione per la realizzazione di edifici a impatto "quasi zero". Infine, sono stati stanziati 6 milioni per gli enti pubblici che riqualificano energeticamente il proprio patrimonio immobiliare (i contributi in conto capitale copriranno l'80% dei costi di intervento).

In Valle d'Aosta è stato avviato un bando da 500mila euro per la riconversione energetica delle imprese agricole. In Veneto la cifra record di 38,8 milioni è stata stanziata per la creazione di un fondo di rotazione per erogare contributi in conto capitale a favore delle imprese che avvieranno politiche di contenimento dei consumi energetici. La Toscana mette a disposizione 8 milioni per chi realizza impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre la Sardegna ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici. E' rivolto ai singoli cittadini o ai condomini, sono invece escluse le imprese. I fondi sono 7 milioni per un contributo in conto capitale fino a 700euro per kW installato.

(Sintesi redazionale, 07.03.2013)

■ I versamenti Irap in eccesso si recuperano negli anni successivi

Eventuali versamenti Irap di importo eccedente il dovuto (il caso più comune è quello di un versamento in acconto che supera il dovuto per un determinato periodo di imposta) possono essere portati a compensazione per altri versamenti. Però, la circolare 16/09 e le Istruzioni al modello di istanza di rimborso dell'Irap sul costo del lavoro chiariscono che le quote versate in eccesso non possono rientrare nel computo dell'Irap versata (e quindi del rimborso spettante). Queste quote in eccesso verranno considerate come versamenti eseguiti nel successivo periodo di imposta in cui avviene l'utilizzo delle eccedenze per compensare un certo versamento dovuto.

Sempre in tema di rimborso Irap, si può presentare il caso di istanza presentata in anticipo rispetto al click day stabilito per ogni singola Regione. Ciò può avvenire per esempio quando si fa confusione tra la Regione in cui viene prodotto il valore della produzione e quella in cui si trova invece il domicilio fiscale della società (le Istruzioni all'istanza di rimborso spiegano chiaramente che bisogna rispettare il click day di questa seconda Regione). In questi casi, va chiarito che questo errore non comporta la perdita del rimborso; l'istanza, ancorché presentata in anticipo, rimane sempre valida, però verrà considerata come arrivata ultima in ordine di tempo tra quelle inviate nella giusta Regione di riferimento (paragrafo 2.6 delle Istruzioni).

(Sintesi redazionale, 13.03.2013)

■ Esenzione Ici solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge

Con la risoluzione 1/2009, il Dipartimento delle Finanze ha stabilito che l'esenzione dall'Ici spetta solo all'abitazione principale e a quelle assimilate ad essa per esplicita disposizione di legge (articolo 59, Dlgs 446/1997), non valendo invece le assimilazioni eventualmente decise da singoli Comuni.

L'articolo 1 del DI 93/2008 aveva stabilito che era esente da Ici l'abitazione principale e quelle assimilate per legge (per esempio le case Iacp), ma aveva anche previsto l'esonero anche per quelle abitazioni che un Comune avesse assimilato per via regolamentare all'abitazione principale, a patto che tale assimilazione fosse stata decisa con delibera regolamentare già adottata alla data di entrata in vigore dello stesso DI 93/2008. Data l'ampiezza della disposizione legislativa, in un primo momento il Dipartimento delle Finanze (con risoluzione 12/2008) aveva accolto *in toto* la disposizione.

In seguito, appunto con la risoluzione 1/2009, il Dipartimento ha ritenuto che potessero essere esenti da Ici solo le abitazioni assimilate alla principale per disposizione di legge, il che riconduce a due sole fattispecie: l'abitazione di anziani o disabili residenti in strutture di ricovero e le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta. Per tutti gli altri casi (per esempio l'abitazione data gratuitamente in locazione all'ex coniuge o ad un affine) l'esenzione Ici non aveva possibilità di sussistere, in quanto tali assimilazioni non rientrano tra quelle contemplate dall'articolo 59, Dlgs 46/1997 (che menziona appunto solo le abitazioni concesse in uso a parenti in linea retta). (Sintesi redazionale, 13.03.2013)

Impiantistica

■ **Manutenzione della caldaia con Iva al 10%**

Con la risoluzione 15/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i controlli e le revisioni annuali degli impianti di riscaldamento rientrano nella manutenzione ordinaria e pertanto scontano l'Iva con l'aliquota agevolata al 10% (invece che del 21%), anche se l'edificio è "a prevalente destinazione abitativa", quindi anche se è un condominio o addirittura un'abitazione privata.

Nel richiamare la definizione di manutenzione ordinaria data nel Dpr 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) le Entrate hanno sottolineato che l'aliquota agevolata si applica anche ai contratti che oltre alla manutenzione ordinaria prevedano anche prestazioni ulteriori (per esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), ma solo se per queste prestazioni aggiuntive non sia previsto un compenso distinto.

Il privato o il condominio che abbia pagato l'Iva al 21% può richiedere il rimborso all'impresa di manutenzione rilasciandole un'attestazione. A sua volta, l'impresa potrà richiedere il rimborso dell'Iva addebitata agli utenti nella parte eccedente il 10% entro i due anni dalla data di versamento dell'Iva al 21%. Il rimborso all'impresa, però, avverrà solo se questa possa attestare di aver restituito al condominio o al privato la parte di Iva da quelli pagata in eccesso. L'Agenzia specifica inoltre che non possono utilizzarsi i meccanismi di variazione delle fatture, disciplinati dall'articolo 26 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

(Sintesi redazionale, 05.03.2013)

Immobili

■ **Immobili di nuova realizzazione: agibili solo se hanno l'Ace**

Gli edifici di nuova realizzazione, o quelli completamente rinnovati e ristrutturati, possono avere il certificato di agibilità solo se il costruttore ha consegnato al Comune l'Attestato di certificazione energetica. L'Ace, che va consegnato al termine dei lavori di realizzazione o rinnovamento, deve essere stilato da un professionista indipendente (secondo le norme dettate dal Dlgs 192/2005). Nelle Regioni che abbiano deliberato norme particolari, però, l'Ace va compilato seguendo quelle norme. Per ottenere l'agibilità, però, è indispensabile che il nuovo fabbricato raggiunga un livello di prestazione energetica non inferiore alla classe "C" (in alcune Regioni o Province autonome, la classe deve essere minimo "B"). Ottenuta l'agibilità, l'Ace va inserito nell'annuncio di vendita e poi, al rogito, consegnato all'acquirente insieme alla certificazione che tutti gli impianti sono realizzati a regola d'arte (certificazione rilasciata dalla ditta installatrice degli impianti).

In realtà, l'Ace va consegnato al momento di presa in possesso dell'immobile, per cui se l'acquisto avviene quando l'edificio non è ancora completato, l'Ace si può consegnare anche dopo il rogito, purché l'impegno venga registrato dal notaio. In caso di mancata consegna dell'Ace, l'acquirente può far causa al costruttore e chiedere la rescissione del contratto o un prezzo minore di acquisto. In caso di consegna di Ace non veritiero, il costruttore è passibile di una sanzione che può arrivare anche a 30mila euro.

(Sintesi redazionale, 04.03.2013)

■ Il mercato immobiliare prossimo alla paralisi totale

L'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso il Rapporto 2012 sul mercato delle compravendite delle case. I numeri sono impressionanti. Nel 2012 si sono registrate solo 444mila compravendite, ossia poco più dei 430mila del lontano 1985! Ma anche tutti gli altri numeri sono caratterizzati dal segno meno: quelli sui valori, sui mutui, sugli scambi immobiliari. E questo in tutte le città, grandi o piccole che siano. Nel 2012, rispetto al 2011, gli scambi di case sono diminuiti del 25,8% (di cui -30,5% nell'ultimo trimestre dell'anno). In totale, lo scorso anno il mercato immobiliare ha contato 993.339 transazioni, quasi 330mila in meno rispetto al 2011, con un calo del 24,8% (29,6% nell'ultimo trimestre). La paralisi ha riguardato ogni tipologia di immobile: case, capannoni, negozi, uffici, ecc.

D'altronde comprare è difficile, visto che è crollato anche il valore dei mutui: nel 2012 ne sono stati erogati per 19,6 miliardi, pari al -42,8% rispetto ai 34,3 miliardi erogati nel 2011. Di conseguenza, è crollato il numero delle case acquistate con mutuo (155.466 nel 2012 contro le 253.405 del 2011, ossia il 38,6% in meno). Ed è sceso drasticamente anche il numero delle vendite di nuda proprietà (23.606 nell'intero 2012). E questi cali riguardano tutte le principali città: Catania (-4,1%), Roma (-0,9%), Milano (-0,6%), Torino (-1,7%) e Genova (-3,5%).

Sono crollate anche le spese di acquisto delle case: 74,6 miliardi nel 2012 (-26% rispetto al 2011), con una perdita di oltre 26 miliardi. Di contro, è aumentato il tasso di interesse medio sulla prima rata dei mutui: dal 3,37% del 2011 si è saliti al 4,25% del 2012. Ed è aumentato anche del 3% il livello iniziale della rata di mutuo (che arriva così a 720 euro).
(Sintesi redazionale, 15.03.2013)

■ Anche la Chiesa vende immobili e sono soprattutto di pregio

«Prete e suore non corrono mai. Comprano pochissimi immobili e ne vendono alcuni a livello spot». Usa questa espressione Ugo Gabino, uno dei fondatori del Gruppo Re da oltre 25 anni consulente immobiliare del mondo ecclesiastico, per descrivere come opera il real estate vaticano. Ordini, diocesi e congregazioni religiose decidono tutto a livello comunitario, lentamente, e spesso si appoggiano ad operatori privati per valutare o gestire l'importante patrimonio immobiliare.

Tempi e modalità riservate, però, non rendono immune il mattone della Chiesa dalla crisi generale del real estate: «Aumenta il numero di unità messe sul mercato, in termini quantitativi, rispetto al passato. Gli enti religiosi più in difficoltà stanno vendendo», afferma Gabino. Quanto ai numeri, quelli ufficiali non esistono. A quantificare il valore del mattone della Chiesa sono solo delle stime, per ultima quella pubblicata un mese



fa dal Sole 24 Ore: su 2mila miliardi di euro di immobili disseminati nel mondo, circa la metà sono in Italia e si tratta del 20% del patrimonio nazionale. «Le cifre sono del tutto ipotetiche e sconosciute – racconta Gabino – ma ogni ente religioso occupa e possiede immobili, che utilizza o riceve in eredità. Si tratta di un patrimonio molto vasto, diffuso su tutto il territorio».

Il mattone degli enti religiosi (30mila quelli attivi) è in continua evoluzione. Re Intermedia, l'agenzia immobiliare del gruppo, ogni anno intermedia la vendita di circa una decina di immobili. «Tutti i giorni – aggiunge il fondatore – la Chiesa vende qualcosa, tutti i giorni acquisisce qualcosa. I lasciti immobiliari, seppur in forte calo negli ultimi anni, sono sempre esistiti». A vendere, invece, oggi sono soprattutto le realtà che si occupano di scuola e welfare, e che «in alcuni casi toccano il baratro dell'inefficienza dal punto di vista economico – racconta il fondatore del Gruppo Re –. I prezzi degli immobili continuano a scendere e l'aumento frenetico dei costi di gestione ha impoverito diverse realtà nell'ultimo periodo, spingendole a mettere mano al loro patrimonio. Il calo demografico svuota le scuole private, quello delle vocazioni i seminari». Eppure dentro la Chiesa c'è una tendenza di pensiero storicamente opposta, che ha sempre considerato la vendita degli immobili come «ultima ratio», racconta Gabino: «Anche ad alto livello, c'è chi invita a tenere duro, ma alcuni non ce la fanno».

Oggi tutto il real estate è in crisi profonda e ne risente anche quello di parrocchie, diocesi, confraternite e fondazioni. «I terreni che potrebbero diventare edificabili – afferma – non trovano risposta da parte dei developer, ormai sprofondati nella crisi. Ci sono poi alcuni immobili storici, di pregio, inseriti nel tessuto urbano, molto appetibili ma con dei vincoli nelle destinazioni». Al catasto classificati come B1, sono grandi e spesso inefficienti, destinati ai servizi. A pesare sul patrimonio immobiliare, e anche su quello degli enti religiosi, è pure la fuga dei capitali dall'Italia: «Salesiani e Cappuccini, ad esempio, sono una multinazionale a tutti gli effetti, con immobili in tutto il mondo – spiega Gabino – e oggi se ne guardano bene dal portare il loro denaro in Italia. I flussi interni tendono ad andare altrove. Meglio costruire un ospedale a Boston che a Milano». Infine l'introduzione dell'Imu sugli immobili della Chiesa con destinazioni commerciali (tramite Regolamento varato il 19 novembre scorso dal ministero dell'Economia e Finanze) non ha fatto altro che ampliare le incertezze di alcune congregazioni religiose.

Spesso sul mercato finiscono immobili obsoleti, molto costosi sul fronte gestionale. «È sicuramente aumentato negli ultimi anni il concetto di trasformazione immobiliare – racconta Gabino, riferendosi al bacino di immobili della Curia di cui si è occupato finora –: diminuisce la capacità di gestione degli enti religiosi e, invece di chiudere semplicemente tre scuole, preferiscono trasformarle in strutture di accoglienza per giovani o anziani, oppure in strutture destinate alla ricerca. Alcune esperienze riescono nell'intento di rendere la trasformazione economicamente sostenibile, altri ci rimettono tutto».

L'immobile dismesso dalla Chiesa sul mercato poi non differisce dagli altri, tranne che per i vincoli – più severi – sul suo possibile riutilizzo: a valutare e controllare, quanto meno sul primo compratore, che l'immobile sia ceduto ad un prezzo congruo (senza distorsioni di mercato) e con garanzie di un certo operato è direttamente un dicastero vaticano (la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica, ndr). «Insomma, non si può realizzare un bordello in un ex seminario», chiosa Gabino spiegando come la Curia controlla anche le finalità dell'immobile dopo la vendita.

(Michele Finizio, Il Sole 24 ORE – Casa 24, 14.03.2013)



Condominio

■ Il condominio esenta dalla responsabilità solidale

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i condomini non sono soggetti tenuti a rispettare gli adempimenti dell'articolo 13-ter del DI 83/2012 in tema di responsabilità solidale. L'Agenzia ha sottolineato che per individuare i soggetti chiamati alla responsabilità solidale è importante osservare il requisito richiesto dal comma 28-ter dell'articolo 35 del DI 223/2006, secondo il quale i contratti di appalto e subappalto possono essere stipulati da soggetti che stipulano i detti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, comunque, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Dpr 917/86 (Tuir). Di conseguenza, sono da escludere dalla responsabilità solidale le persone

fisiche, che ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/72 sono prive di soggettività passiva ai fini Iva, e anche i condomini, che non sono riconducibili agli articoli 73 e 74 del Tuir in quanto privi di personalità giuridica e di soggettività tributaria (essendo solo degli enti di gestione). (Sintesi redazionale, 05.03.2013)

■ **Destinazione d'uso in condominio: cosa è possibile cambiare e cosa no**

La legge 220/2012 di riforma del condominio ha stabilito che per la delibera di cambio di destinazione d'uso di parti comuni condominiali è necessario che l'assemblea raggiunga una maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti e dei quattro quinti dei millesimi. Inoltre, per tali deliberazioni, è necessario che l'annuncio dell'assemblea sia e rimanga esposto almeno 30 giorni prima della convocazione e che questa sia recapitata per raccomandata o per mail almeno venti giorni prima della data fissata per l'incontro. Nella convocazione, poi, a pena nullità dell'assemblea, deve essere esplicitamente indicata la parte comune di cui si vuole cambiare la destinazione e deve essere indicata anche la nuova destinazione. La lettera deve contenere anche l'espressa dichiarazione che sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti. Naturalmente sono possibili solo modifiche legittime, ossia che rispondano ad esigenze di tutto il condominio. Per modifiche a favore di uno o pochi condomini, invece, serve l'unanimità. Inoltre, i cambi di destinazione non devono essere tali da pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato né deturparne il decoro architettonico.

Entrando nello specifico, sono possibili le modifiche delle parti comuni volte alla realizzazione di una piscina o di un campo da tennis o da calcio condominiali; la diversa destinazione pertinenziale dei locali di portierato, l'accorpamento di più edifici in un unico condominio.

L'articolo 1117-*quater* c.c., come modificato appunto dalla legge 220, indica tra l'altro che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulla destinazione d'uso delle parti comuni l'amministratore o i condomini, o anche uno solo di essi, possano diffidare l'esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione (magari anche ricorrendo ad azioni giudiziarie).

(Sintesi redazionale, 08.03.2013)



Rifiuti e bonifiche

■ **La Tares a luglio rischia di bloccare la raccolta rifiuti**

I presidenti di Federambiente e di Fise-Assoambiente hanno scritto al ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, per portare alla sua conoscenza il rischio sempre più grosso che nelle prossime settimane il servizio di raccolta dei rifiuti venga interrotto su tutto il territorio nazionale. La causa è nota a tutti: l'aver prorogato prima ad aprile e poi a luglio la prima rata della Tares (la tassa rifiuti che sostituisce Tarsu e Tia) farà incassare i primi proventi non prima di settembre-ottobre. In sostanza, le imprese coinvolte nel ciclo dei rifiuti dovrebbero garantire il servizio gratis per nove-dieci mesi, cosa insostenibile, visto che le stesse imprese, come tutte, sono già in forte sofferenza di liquidità a causa dei tempi biblici di pagamento della pubblica amministrazione e della contrazione dei crediti bancari. E' una questione concreta, non ci sono le risorse per pagare gli stipendi e per mantenere le dotazioni ordinarie. Le imprese hanno cominciato a chiedere aiuti ai Comuni, ma anche questi sono in crisi per i tagli ai trasferimenti statali.

Le proroghe alla Tares sono state volute non dal Governo, bensì dal Parlamento che ha voluto prima allontanare la nuova tassa dalle elezioni nazionali di febbraio e, poi, da quelle amministrative di maggio. Dopo la seconda proroga, il sottosegretario all'Ambiente ha sostenuto la necessità di un decreto per rianticipare la prima rata Tares, ma la situazione politica incerta uscita dalle urne lascia però in sospeso questa via. Poco realizzabile anche la proposta di rimandare di un anno il vigore

della Tares, così da permettere ai Comuni di reincassare subito le vecchie Tarsu e Tia. La difficoltà sta nel fatto che nella nuova Tares c'è anche una quota (30 centesimi al metro quadrato) di maggiorazione comunale per i servizi indivisibili. Per i Comuni equivale ad un'entrata di circa un miliardo che gli è stato già tagliato dai Fondi statali: rimandare di un anno la Tares significherebbe che lo Stato dovrebbe rintracciare subito un miliardo per ripristinare i Fondi.

(Sintesi redazionale, 12.03.2013)

■ **Trasparenza e responsabilità anche sui rifiuti esportati all'estero**

Una ditta italiana che esporti rifiuti in un Paese estero mantiene la responsabilità sull'intero ciclo, dovendone garantire la tracciabilità. Per questo deve essere in possesso di tutta la documentazione necessaria richiesta dal Paese in cui esporta i rifiuti. Lo ha stabilito la terza Sezione della Corte di Cassazione che ieri ha depositato la sentenza n. 11837, nell'intento di frenare il traffico illecito di rifiuti.

Il caso nasce da una Srl italiana che aveva siglato un accordo con due imprese cinesi (una in qualità di intermediaria) per la vendita di una partita di rifiuti. Le due ditte cinesi erano in possesso di tutta la documentazione richiesta dalla Cina, ma la pubblica accusa italiana aveva ripreso la Srl italiana perché non aveva essa stessa la licenza cinese Asqiq per vendere direttamente materiali di recupero sul mercato straniero. Arrivata la causa al terzo grado, la Cassazione ha sentenziato che nel caso dei rifiuti è rilevante la gestione complessiva dell'intero ciclo dei rifiuti, dall'origine fino all'arrivo presso la ditta smaltitrice. E poiché il passaggio (anche se momentaneo) dei rifiuti alla ditta mediatrice interrompere la tracciabilità dell'intero ciclo, è inevitabile e necessario allora che invece la responsabilità di tale tracciabilità rimanga nella ditta che produce e/o esporta i rifiuti, in quanto soggetto responsabile dell'intera operazione, che si conclude soltanto con l'effettivo recupero dei rifiuti.

(Sintesi redazionale, 14.03.2013)

Rassegna normativa

(G.U. 15 marzo 2013, n. 63)



Edilizia e urbanistica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Approvazione della destinazione delle risorse del «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città». (13A01908)
(GU n. 54 del 5-3-2013)



Piano città: in arrivo 318 milioni per avviare 28 cantieri

Il Dm Infrastrutture dell'8 febbraio 2013 prot. n. 1105 ha approvato la destinazione delle risorse del Fondo e del Piano azione coesione per le zone franche urbane

Al via i primi cantieri per il piano nazionale delle città. Nelle casse dei 28 Comuni che hanno superato la selezione sono in arrivo i 394 milioni messi a disposizione dal Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città (224 milioni) e dal Piano Azione Coesione per le zone franche urbane (94 milioni). Con il decreto dipartimentale del ministero Infrastrutture e trasporti dell'8 febbraio 2013 prot. n. 1105, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2013 n. 54, è stata approvata la destinazione delle risorse proposta dalla Cabina di regia istituita dal decreto Sviluppo (DI 22 giugno 2012 n. 83) e poi costituita con il Dm Infrastrutture del 3 agosto 2012 n. 286 poi modificato dal Dm Infrastrutture del 10 ottobre 2012 n. 349.

Cabina di regia

L'articolo 12 del DI 83/2012 aveva infatti stabilito la predisposizione da parte del ministero delle Infrastrutture di un piano dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate e la costituzione di una Cabina di regia (composta da esponenti dei diversi ministeri interessati, Conferenza delle Regioni, Anci, Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti) a cui i Comuni dovevano inviare le proposte di Contratti di valorizzazione urbana, ovvero un insieme coordinato di interventi rispondenti a determinati requisiti (descrizione, caratteristiche e ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione; investimenti e finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente; soggetti interessati; eventuali premialità; programma temporale degli interventi da attivare; fattibilità tecnico-amministrativa).

La partecipazione dei Comuni

Numerosi i Comuni che hanno da subito aderito al Piano: sono state 457 le proposte inviate prima all'Anci che dopo averle raccolte e classificate le ha presentate alla Cabina di regia che infine le ha trasmesse al ministero. Dal porto di Ancona al lungomare di Bari, dalle Cascine di Firenze alla Bonvisa di Milano, dalla casa Santa di Erice al centro storico di Mestre, i 28 progetti che hanno ottenuto il cofinanziamento nazionale attiveranno lavori pari a 4,4 miliardi di euro complessivi tra fondi pubblici e privati. Ecco, come informa il ministero delle infrastrutture, le città i cui progetti hanno ricevuto il via libera dalla Cabina di regia:

- Ancona (area porto, valore progetto: 66,4 mln)
- Bari (area lungomare ovest e via Sparano, valore progetto: 215,8 mln)
- Bologna (quartiere Bolognina, valore progetto: 83,2 mln)
- Catania (quartiere Librino, valore progetto: 73,7 mln)
- Cagliari (quartiere S. Elia, valore progetto: 111,1 mln)

- Eboli (quartieri Molinello e Pescara, valore progetto: 122,6 mln)
- Erice, (casa Santa, valore progetto: 64,9 mln)
- Firenze (zona Cascine, valore progetto: 467 mln)
- Foligno (zona nord ovest, valore progetto: 90,3 mln)
- Genova (area Val Bisagno, valore progetto: 221 mln)
- L'Aquila (area Piazza d'Armi, valore progetto: 37,1 mln)
- Lamezia Terme (quartiere Savutano, valore progetto: 51,9 mln)
- Lecce (settore ovest, valore progetto: 134,9 mln)
- Matera (Borgo La Martella, valore progetto: 17,3 mln)
- Milano (Bovisa, valore progetto: 68,6 mln)
- Napoli (area ex Corradini, valore progetto: 21,5 mln)
- Pavia (Santa Clara, valore del progetto: 16,5 mln)
- Pieve Emanuele (interventi di riqualificazione urbana, valore progetto: 13,7 mln)
- Potenza (quartiere Bucaletto, valore progetto: 50,6 mln)
- Reggio Emilia (area nord, valore progetto: 39,7 mln)
- Rimini (waterfront, valore del progetto: 225,3 mln)
- Roma (Pietralata, valore progetto: 113 mln)
- Settimo Torinese (Laguna Verde, valore del progetto: 305 mln)
- Taranto: (quartiere Tamburi, valore progetto: 68,9 mln)
- Torino (quartiere Falchera, valore progetto: 252,8 mln)
- Trieste (recupero caserme, valore progetto: 10,8 mln)
- Venezia (Vaschette Maghera e centro storico di Mestre, valore progetto: 563,8 mln)
- Verona (interventi diversificati sul territorio comunale, valore progetto 864,6 mln).

Ripartizione risorse

Con 25 milioni Genova ottiene il maggior finanziamento del Fondo, seguita dall'Aquila (15 milioni) e Firenze (14.670 milioni), fanalino di coda Trieste con 4 milioni di contributo. La tabella dell'articolo 1 del Dm 1105/2013 riporta gli importi attribuiti alle proposte dei Comuni, con la precisazione che l'esatta quantificazione sarà individuata in sede di sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana e non potrà superare né la somma approvata per ciascuna proposta, né il contributo complessivo di 224 milioni.

La ripartizione delle risorse per le "Zone franche urbane" ha premiato con 24 milioni Taranto per la realizzazione di un'area verde che dovrebbe aiutare ad assorbire l'inquinamento della vicina Ilva.

Altri progetti

Oltre a questi progetti sono state dichiarati ammissibili ulteriori 24 proposte: il finanziamento, proveniente dal ministero dell'Ambiente, dovrà riguardare però solo interventi di bonifica ambientale ed efficientamento energetico. La cabina di regia ha anche integrato una serie di programmi e finanziamenti che prima viaggiavano indipendentemente: il Fia (Fondo Investimenti per l'Abitare di Cdp), dedicato all'housing sociale, che metterà a disposizione 1,5 miliardi di euro; fondi per l'edilizia scolastica (anche per l'efficientamento energetico); fondi per l'edilizia per le forze armate (da utilizzare, ad esempio, per una caserma a Roma Pietralata).

(R.Giu., Il Sole 24 ORE - www.entilocali.ilsole24ore.com, 07.03.2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento della linea ferroviaria Orte Falconara con la linea ferroviaria Adriatica. Nodo di Falconara - 1° Lotto funzionale: presa d'atto della rimodulazione del progetto definitivo. (Delibera n. 128/2012). (13A02246) (GU n. 63 del 15-3-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 21 dicembre 2012**

Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (Articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009). (Delibera n. 135/2012). (13A02247)
(GU n. 63 del 15-3-2013)

 **Appalti****MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI****DECRETO 19 dicembre 2012**

Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate. (13A02045)
(GU n. 60 del 12-3-2013)

**Beni culturali: definite le linee guida per le sponsorizzazioni**

Approvate le norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate. Un vero e proprio vademecum per la partecipazione dei privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Con il Dm Beni e attività culturali del 19 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2013 n. 60, viene attuata la disposizione (articolo 61, comma 1 del DI 5/2012) del decreto Sviluppo "che punta a definire un percorso amministrativo chiaro e preciso per dare certezza di legittimità all'operato dell'amministrazione e delle imprese private che hanno interesse a contribuire alla tutela del patrimonio culturale attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione". Per le sponsorizzazioni, di qualunque tipologia, di importo fino a 40mila euro opereranno unicamente i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa imposti dalle norme di contabilità, mentre dovrà partecipare a una pubblica gara lo "sponsor", ovvero chi voglia finanziare un intervento, o anche contribuire con servizi e altro a restaurare o valorizzare un bene culturale per ricavare vantaggi in termini pubblicitari, promuovere il suo marchio, installare cartelloni sull'edificio o sul monumento. Spetterà al ministero per i Beni e le attività culturali insieme al ministero delle Infrastrutture e all'Authority per i contratti pubblici mettere a punto un modello di bando.

(Il Sole 24 ORE - www.entilocali.ilsole24ore.com, 13.03.2013)

**Pubblica Amministrazione****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 26 febbraio 2013**

Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (13A01930)
(GU n. 54 del 5-3-2013)

**Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle

opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 nonche', ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori».

3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonche' quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'art. 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalita' degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera.

4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati gia' esistenti, la data indicata al comma 3 puo' essere anticipata e concordata secondo le modalita' descritte all'art. 4, comma 3, del presente decreto.



Ambiente, suolo e territorio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2013

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza. (13A01989)
(GU n. 52 del 2-3-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 febbraio 2013

Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al coordinamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticita' legata alla messa in sicurezza della diga La Spina. (Ordinanza n. 0053). (13A01852)
(GU n. 52 del 2-3-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013

Sistema nazionale di premialita' in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti. (13A02007)
(GU n. 54 del 5-3-2013)



Contenuto: il decreto disciplina le modalita' con le quali, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, e' riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011, a favore dei seguenti biocarburanti: a) biocarburanti, diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011 e succ. modd., prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati; b) biocarburanti diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, citato, immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%. Il menzionato art. 33, c. 4, relativo al "contributo di maggiorazione", a propria volta ha previsto come, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione in commercio di una quota minima di biocarburanti ex art. 2-quater, D.L. n. 2/2006, conv. con modd. in l. n. 81/22006 (a decorrere dal 1° gennaio 2012), il contributo energetico dei biocarburanti diversi da

quelli di cui all'art. 33, c. 5, D.lgs. n. 28/2011, sarebbe stato "maggiorato" rispetto al contenuto energetico effettivo qualora gli stessi risultassero prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Ai fini dell'ottenimento della menzionata "maggiorazione" è previsto come il rispetto dei requisiti di sostenibilità dovrà essere attestato con un certificato rilasciato ai sensi dei decreti interministeriali del 23 gennaio 2012 e del 11 giugno 2012, relativi al sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.

La "maggiorazione" – prosegue l'odierno decreto – potrà essere riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, c. 4, citato, matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, nel rispetto delle modalità stabilite dalla nuova disciplina (a seconda dei biocarburanti). A tal fine, i soggetti titolari di impianti di produzione dei biocarburanti sopra indicati, dovranno presentare apposita istanza di accreditamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, tramite un apposito registro telematico di accreditamento da predisporre a tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto. Il Ministero dello sviluppo economico dovrà verificare, a propria volta, sulla banca dati «SEED (System for the Exchange of Excise Data) on Europa» entro il 28 febbraio di ogni anno, l'effettiva esistenza dei codici di accisa comunicati e, dunque, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco degli impianti accreditati (art. 2).

L'art. 3 del decreto descrive i requisiti per l'accreditamento, mentre il successivo articolo demanda al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 maggio di ogni anno, il rilascio del certificato di immissione in consumo (che tiene conto della maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.lgs. n. 28/2011) previa verifica del rispetto delle nuove disposizioni nonché di quelle del decreto n. 110/2008, qualora risulti l'immissione in consumo di biocarburanti, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, e purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% (art. 4).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 febbraio 2013

Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti. (13A02006)

(GU n. 54 del 5-3-2013)



Contenuto: il decreto modifica l'allegato I del D.M. n. 110/2008, Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, avendo cura di specificare come per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolfurazione del gasolio nelle raffinerie, il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifico inferiore, e' pari a 46,3 MJ/Kg, mentre gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolfurazione del gasolio nelle raffinerie, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, d.L. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma (gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolfurazione del gasolio nelle raffinerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione) (art. 1).

(Avv. Marco Fabrizio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2013

Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A01907)

(GU n. 54 del 5-3-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 marzo 2013**

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 55). (13A02174)

(GU n. 58 del 9-3-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013

Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento. (13A02346) (GU n. 61 del 13-3-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 21 gennaio 2013**

Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (13A02193) (GU n.61 del 13-3-2013) Pag. 47

**Rifiuti e bonifiche****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 30 gennaio 2013 (13A01933) (GU n. 54 del 5-3-2013)



Contenuto: il comunicato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione, sul sito internet <http://www.albogestoririfiuti.it> della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 30 gennaio 2013, Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.

La Delibera nasce dalla considerazione dell'impossibilità di rispettare il requisito di cui all'art. 1, c. 1, lett. B, Deliberazione Albo 12 dicembre 2001, n. 5, quanto alla necessità per le imprese di dimostrare, per l'iscrizione all'Albo nelle classi A, B e C, della ctg. 9, di aver eseguito, entro il termine di sette anni che precedono la domanda di iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per importi complessivi differenti a seconda della classe di iscrizione.

La menzionata delibera dell'Albo modifica, pertanto, l'allegato B della deliberazione n. 5/2001, prevedendo un termine di cinque anni precedenti la domanda di iscrizione (alla sola classe A) entro il quale le imprese dovranno dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica, anche parziali, concorrenti ad un intervento complessivo di bonifica per un importo complessivo non inferiore ad € 13.000.000 (ovvero considerando in tal senso i migliori cinque anni dell'ultimo decennio). Dei suddetti interventi almeno uno dovrà essere eseguito per importo non inferiore ad € 2.100.000,

oppure almeno due interventi dovranno essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore ad € 2.600.000, oppure almeno tre interventi dovranno essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore ad € 3.000.000.

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 gennaio 2013

Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale. (13A02116)

(GU n. 60 del 12-3-2013)



Contenuto: il decreto reca approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato I al decreto in oggetto), e che, pertanto, non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, con contestuale trasferimento alle regioni territorialmente interessate delle competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti medesimi.

Risultano, peraltro, fatti salvi gli eventuali Accordi precedentemente intercorsi tra il Ministero dell'Ambiente e gli enti locali interessati.

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061)

(GU n. 62 del 14-3-2013)



Contenuto: il decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 184-ter, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) ex art. 183, c. 1, lett. cc), D.lgs. medesimo ("combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni... classificato come rifiuto speciale") cessano di essere qualificate come rifiuto (art. 1, c. 1), nella considerazione – tra l'altro – di un necessario incoraggiamento della produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità si da aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire nel contempo, con riferimento alla produzione e l'utilizzo dei medesimi combustibili, "... chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale" (II° ritenuto iniziale).

Conformemente ai principi guida comunitari in materia di gestione di rifiuti, risultano fissate le procedure e modalità affinché tutte le fasi di produzione e di utilizzo del CSS-Combustibile ("il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2" – art. 3, c. 1, lett. D, D.M. in oggetto), ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Il cuore della nuova disciplina è, dunque, la cessazione della qualifica di rifiuto di un sottolotto di CSS, che avverrà con l'emissione della menzionata Dichiarazione di conformità ex art. 8, c. 2, intendendo per "sottolotto" "la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II..." del regolamento in questione. Detta

Dichiarazione, da condursi secondo la modulistica di cui all'Allegato IV, D.M. cit., potrà avvenire solo a valle di un'attenta verifica condotta da parte del produttore di ciascun sottolotto di CSS, circa: a) il rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 5, Impianto per la produzione del CSS-Combustibile, 6, Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile, 7, Processo di produzione del CSS-Combustibile, e 9, Sistema di gestione della qualità, del decreto in oggetto; b) la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del regolamento in questione (fatto salvo quanto previsto in via particolare per il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto per la produzione di CSS); c) i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS-Combustibile; d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e alla commercializzazione dei Prodotti (art. 8, c. 1).

Il produttore dovrà conservare presso l'impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità per un anno dalla data dell'emissione della stessa (a disposizione delle autorità di controllo), anche su supporto elettronico, ed in assenza di detta Dichiarazione il combustibile solido secondario (CSS) dovrà essere gestito con le modalità previste alla parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 (disciplina sui rifiuti).

Parimenti per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore dovrà conservare per un mese (dalla data di emissione del certificato di conformità) anche un campione rappresentativo classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359, Solid recovered fuel (SRF) individuante, a livello europeo, la classificazione del CSS in base a tre parametri ritenuti strategici in tal senso (PCI, parametro commerciale, Cl, parametro di processo, e Hg, parametro ambientale).

Particolarmente significativo è l'accento posto dalla nuova disciplina sull'adozione, da parte del produttore di CSS-Combustibile, di un Sistema di gestione della qualità del processo di produzione del medesimo, alternativamente attraverso il rispetto (documentato) delle norme UNI EN 15358, ovvero attraverso la registrazione EMAS. Nel primo caso il sistema di gestione per la qualità dovrà essere certificato da un organismo terzo accreditato, con verifiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione (art. 9).

Risulta, inoltre, fissata una disciplina di dettaglio per tutte le fasi di deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore, il trasporto all'impianto di utilizzo, deposito e movimentazione presso l'utilizzatore (tit. III, artt. 10-12), nonché le stesse condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile (tit. IV, art. 13).

Il decreto obbliga, infine, ogni produttore ad inviare una Relazione annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità di cui all'art. 29-undecies, d.lgs. n. 152/2006, recante significative informazioni relative all'anno solare precedente (quali: a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice CER; b) le quantità di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile). Parimenti, sempre entro il 30 aprile di ogni anno, anche ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile dovrà trasmettere, con le medesime modalità menzionate, particolari informazioni (relative a. a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento; b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazione riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile).

In via transitoria è prevista, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'equivalenza delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.

Peraltro, a favore dei cementifici e delle centrali termoelettriche di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), D.M. in oggetto, già in possesso di a.i.a. alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) ex D.M. 5 febbraio 1998, è inserita la possibilità di utilizzare, nei limiti indicati dalle autorizzazioni medesime, anche il CSS-Combustibile previa semplice comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo (art. 16, c. 2).

(Avv. Marco Fabrizio)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2013

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2012. (13A02012)

(GU n. 57 del 8-3-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2013

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. (13A02161)

(GU n. 58 del 9-3-2013)



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2013

Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento di gas naturale liquefatto per le imprese. (13A02038)

(GU n.59 del 11-3-2013) Pag. 7

DECRETO 15 febbraio 2013

Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturali. (13A02039)

(GU n. 59 del 11-3-2013)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore pubblico a valere dal mese di ottobre 2012, per il settore privato a valere dai mesi di aprile, settembre e ottobre 2012. (13A02053)

(GU n. 59 del 11-3-2013)



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 dicembre 2012

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato e pervenute nell'anno 2011 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari. (13A01837)
(GU n. 51 del 1-3-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2013

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di riso. (13A02240)
(GU n. 62 del 14-3-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2013

Iscrizione di una varietà di specie agraria al relativo registro nazionale. (13A02241)
(GU n. 62 del 14-3-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2013

Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al registro nazionale. (13A02242)
(GU n. 62 del 14-3-2013)

Rassegna di giurisprudenza

 Appalti

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 5 marzo 2013, n. 1315

APPALTI – Project financing – Fasi – Artt. 153 e ss. d.lgs. n. 163/2006.

La procedura del project financing – disciplinata prima dagli articoli 37 e seguenti della legge n. 109/1994 e successivamente dagli articoli 153 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 – risulta articolata in due fasi, distinte ma strettamente connesse: la scelta del promotore, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa per l'accoglimento della proposta, proveniente talvolta del promotore stesso, alla stregua della già effettuata programmazione delle opere pubbliche, con gara preliminare per la valutazione comparativa delle diverse offerte, seguita da eventuali modifiche progettuali e da rilascio della concessione, ovvero da una ulteriore fase selettiva ad evidenza pubblica (secondo le regole nazionali e comunitarie) fra più aspiranti alla concessione in base al progetto prescelto, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Quanto sopra, con fattispecie a formazione progressiva, il cui scopo finale (aggiudicazione della concessione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 28.1.2012, n. 1; Cons. St., sez. V, 6.10.2010, n. 7334, 8.2.2011, n. 843, 7.4.2011, n. 2154; Cons. St., sez. IV, 26.1.2009, n. 391).

APPALTI – Project financing – Revoca – Art. 158 d.lgs. n. 163/2006 – Lex specialis rispetto all'art. 21 quinquies L. n. 241/1990 – Mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 158 (revoca intervenuta anteriormente al rilascio del titolo concessorio) – Indennizzo ex art. 21 quinquies -. Spettanza.

Per il project financing, una disciplina peculiare in materia di revoca è contenuta nell'art. 158 del d.lgs. n. 163/2006, da considerare – sussistendone i presupposti – lex specialis rispetto all'art. 21 quinquies L. n. 241/1990. Tuttavia, ove non siano ravvisabili i presupposti applicativi del citato art. 158 d.lgs. n. 163/2006 (ad es, perché, come nella specie, la caducazione del provvedimento è intervenuta anteriormente al rilascio del titolo concessorio) al promotore deve riconoscersi giusto titolo per l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990. L'introduzione, con d.l. 31.1.2007, n. 7, del comma 1 bis del citato art. 21 quinquies consente infatti, dalla data di approvazione della norma, di collegare l'indennizzo in questione anche agli atti ad efficacia istantanea che incidano su rapporti negoziali: rapporti, di cui non può negarsi la sussistenza dopo l'approvazione del progetto del promotore e l'apertura su di esso di una ulteriore fase selettiva, benchè non ancora conclusa.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 28 febbraio 2013, n. 222

APPALTI – Impugnazione degli atti di gara – Art. 120, c. 5, CPA – Termine – Decorrenza – Comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva - Cognizione dell'aggiudicazione provvisoria – Irrilevanza.

Al mente del 5[^] comma dell'art. 120 CPA, il termine di trenta giorni per l'impugnazione degli atti di gara decorre "dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163", vale a dire dall'atto della stazione appaltante che informa d'ufficio (anche) il concorrente non vincitore sull'intervenuta aggiudicazione definitiva. Ne consegue che nessuna decorrenza dei termini di impugnativa può fondatamente argomentarsi in assenza di tale comunicazione esplicita, così che la mera cognizione dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun effetto utile in tal senso, neanche in relazione al possibile sviluppo dell'approvazione per silentium, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del codice dei contratti.

APPALTI – Affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici – Principi di correttezza e trasparenza – Art. 2 d.lgs. n 163/2006.

Ai sensi dell'art. 2 del codice dei contratti, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve svolgersi nel rispetto (fra gli altri) dei principi della correttezza e della trasparenza, principi da intendersi ovviamente vincolanti anche nei confronti dei partecipanti alle gare. Resta inteso in tal senso che una dichiarazione non veridica (nella specie mirata della dimidiazione cauzionale) formalizza ex se un portamento scorretto non improntato alla trasparenza, in stretta correlazione al difetto di buona fede e correttezza rilevante nel campo delle trattative ai sensi dell'art. 1337 c.c..

APPALTI – Falsa autocertificazione – Esclusione della gara – Rilevanza oggettiva – Previo accertamento del dolo o della colpa – Non è richiesto – Comunicazione all'Autorità di Vigilanza – Sanzione inibitoria – Rilevanza del dato soggettivo.

Ai fini dell'esclusione da una gara d'appalto, la falsa autocertificazione ha rilevanza oggettiva, svincolata dal previo accertamento di dolo o colpa, venendo in rilievo una frontiera avanzata di tutela dell'Amministrazione contro i possibili abusi dei soggetti dichiaranti, in relazione all'esigenza di assicurare la speditezza dei procedimenti selettivi finalizzati ad individuare i contraenti pubblici, che sarebbe seriamente compromessa ove dovessero svolgersi non facili indagini in ordine all'elemento psicologico del soggetto che abbia dichiarato il falso in ordine a circostanze rilevanti ai fini di gara; oltre che di evitare che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi che potrebbero insorgere in ordine a tale questione; ciò in piena coerenza con un sistema in cui il principio della leale collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione non deve spingersi fino al punto di onerare le stazioni appaltanti di defatiganti indagini sul profilo soggettivo di chi abbia dichiarato il falso al fine di stabilirne, caso per caso, il regime sanzionatorio, con ricadute negative anche sulla par condicio competitorum (cfr. Consiglio di Stato VI sez. n. 3361/2011; Consiglio di Stato n. 2447 del 24.4.12). Il profilo probatorio della colpevolezza rileva peraltro in un collegato contesto, previsto dal comma 1 ter dell'art. 38 del codice dei contratti, secondo cui in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. In buona sostanza, la rilevanza oggettiva della falsa dichiarazione si riverbera sull'espulsione della ditta dalla gara in corso, mentre, per l'ulteriore sanzione inibitoria sulle future competizioni, interviene la rilevanza stricto sensu soggettiva della dichiarazione non veridica, con una valutazione in termini di dolo o colpa grave di spettanza dell'Autorità di regolazione, alla quale l'infrazione deve previamente essere comunicata. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 28 febbraio 2013, n. 176**

APPALTI – Principi di pubblicità e trasparenza - Apertura delle buste contenenti le offerte – Procedure negoziate - Seduta pubblica.

I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria. (Cons. St., Ad. Plen., 31 luglio 2012, n. 31).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 2[^] - 5 marzo 2013, n. 216**

APPALTI – Giudizio di congruità dell'offerta – Valutazione globale – Singole componenti dell'offerta – Ininfluenza.

Per costante ed uniforme giurisprudenza, l'attendibilità dell'offerta presentata nell'ambito di una gara d'appalto e sospettata di anomalia deve essere valutata nella sua globalità, poiché l'art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 - quando statuisce che, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante dichiara l'eventuale esclusione dell'offerta che risulta, "nel suo complesso", inaffidabile - va inteso nel senso che la stazione appaltante deve accertare l'affidabilità globale dell'offerta mediante un giudizio sintetico sulla serietà o meno della medesima nel suo insieme considerata (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 13 settembre 2012, n. 2318). In altre parole, il giudizio di congruità dell'offerta per l'aggiudicazione di un gara d'appalto si basa su una valutazione complessiva, riguardante tutte le diverse voci, nella quale il sospetto su alcune parti può essere trascurato sulla base del giudizio globale. Il giudizio positivo non deve essere giustificato sulla base della minuta disamina espressa di tutte le componenti dell'offerta, di conseguenza, chi contesta la legittimità dell'aggiudicazione ha l'onere di individuare specifici punti che dimostrano l'anomalia dell'offerta dimostrando anche, nel corso del contraddittorio processuale, il loro rilievo nella sua logica complessiva (Cons. Stato Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 2[^] - 19 febbraio 2013, n. 181**

APPALTI – Artt. 86, c. 3 bis e 87, c. 4 d.lgs. n. 163/2006 – Oneri per la sicurezza – Oneri di sicurezza per le interferenze – Oneri da rischio specifico – Norme di ordine pubblico – Tutela di diritti fondamentali dei lavoratori – Eterointegrazione della lex specialis di gara – Mancata indicazione dei costi per la sicurezza - Sanzione dell'esclusione.

In tema di gare pubbliche, il combinato disposto degli artt. 86, c. 3 bis e 87, c. 4 del d.lgs. n. 163/2006 impone ai concorrenti di evidenziare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell'importo destinato a tale scopo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 17/10/2012 n. 8522). Gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, anche al di

fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale (Consiglio di Stato, sez. III – 3/10/2011 n. 5421). Le imprese partecipanti, pertanto, devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. II-ter – 7/1/2013 n. 66; Consiglio di Stato, sez. III – 19/1/2012 n. 212). Le previsioni segnalate appartengono all'alveo delle norme di ordine pubblico, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II – 14/1/2013 n. 56; Consiglio di Stato, sez. V – 29/2/2012 n. 1172; sez. III – 20/12/2011 n. 6677), pertanto, la mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla *lex specialis* non giustifica la mancata indicazione dei costi per la sicurezza, e ciò sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono di esibire distintamente tali costi, idonee come tali a eterointegrare le regole della singola gara (ai sensi dell'art. 1374 del c.c.), e a imporre, in caso di loro inosservanza, l'esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, sez. III – 28/8/2012 n. 4622; T.A.R. Piemonte, sez. I – 12/1/2012 n. 23).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] – 6 marzo 2013, n. 1236

APPALTI – Aggiudicazione – Termine per la stipulazione del contratto – Art. 11, c. 9 d.lgs. n. 163/2006 – Finalità – Aggiudicatario – Atteggiamento dilatorio degli adempimenti prescritti a suo carico o manifestazione della volontà di rinunciare al rispetto del termine – Affidamenti meritevoli di tutela – Insussistenza.

Dal chiaro tenore dell'art. 11, c. 9 del d.lgs. n. 163/2006 si evince che la finalità della norma è quella di evitare che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitamente gli adempimenti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, in violazione del principio di affidamento nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento che ne sono esplicitazione; qualora, tuttavia, sia l'aggiudicatario ad assumere un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio degli adempimenti prescritti dalla legge a suo carico ovvero entrambe le parti del futuro contratto manifestino, anche attraverso comportamenti concludenti, di voler concordemente rinunciare al rispetto del termine di sessanta giorni subordinando la stipula al compimento di determinate formalità, non sorgono in capo all'aggiudicatario affidamenti di sorta meritevoli di tutela, con conseguente inefficacia dell'atto di scioglimento dal vincolo eventualmente notificato (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 13 marzo 2007 n. 484; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21 aprile 2005 n. 3004).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 28 febbraio 2013, n. 164

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue – Validità – Quattro anni – Omessa richiesta di rinnovo – Perdita di efficacia dell'autorizzazione.

Secondo quanto emerge dall'art. 124 d.lg. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ha validità quattro anni ed il suo rinnovo va richiesto un anno prima della scadenza, cosicché, in mancanza di richiesta di rinnovo, l'autorizzazione perde ogni efficacia.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1[^] – 6 marzo 2013, n. 129**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue domestiche in un corso d'acqua senza autorizzazione – Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 – Regolamento comunale – Mancata inclusione del corso d'acqua tra quelli in cui non è consentito lo scarico – Irrilevanza.

Lo scarico abusivo di acque reflue configura di per sé un illecito che l'Amministrazione non può esimersi dal perseguire, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. n. 152/2006, che fa divieto di effettuare scarichi di acque reflue domestiche in un corso d'acqua senza autorizzazione: ciò a prescindere dalla circostanza che il corso d'acqua sia incluso o meno, nel regolamento comunale di fognatura, tra quelli in cui non è consentito lo scarico.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3[^] – 5 marzo 2013, n. 1324**

VIA, VAS E AIA – Regione Umbria – Normativa nazionale e regionale – Mancata previetà della VIA – Annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione.

Sia la normativa nazionale che la normativa regionale (art. 9 l.r. Umbria n. 1/2004) riconducono alla mancata previetà della valutazione di impatto ambientale l'annullabilità "per violazione di legge" dei "provvedimenti di autorizzazione o approvazione" che siano stati adottati in assenza del predetto atto valutativo. Si tratta di disposizioni che, nel loro chiaro ed univoco dato testuale, esprimono la ratio che ogni successiva scelta che abiliti ad introdurre rilevanti modifiche in siti oggetto di salvaguardia per i loro valori naturalistici, storici e di paesaggio (che in genere sono espressione di separati ed autonomi poteri di controllo e di tutela, che a loro volta si collegano a diverse sfere di attribuzioni delle amministrazioni interessate) resti orientata dalla preventiva, congiunta e concorrente considerazione dell'incidenza, nel suo complesso, dell'intervento sul territorio. Le disposizioni in esame - nella misura in cui valorizzano il fattore tempo di previetà nel rilascio delle v.i.a. - operano, quindi, su un piano sostanziale e non assumono rilievo solo formale, quanto al succedersi nel tempo dei diversi procedimenti, cui possa collegarsi, alla luce del principio sancito dall'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, quale introdotto dalla legge n. 15 del 2005, l'irrelevanza, agli effetti dell'invalidità, dell'alterazione (nella specie inversione) della regola procedimentale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 18 febbraio 2013, n. 158**

VIA, VAS E AIA – Aree ricomprese in zona SIC – Assoggettamento a VIA – Procedura di screening.

La ricomprensione delle aree interessate nella zona SIC non importa la necessità, sempre e comunque, di assoggettare gli interventi a procedimento V.I.A, dovendosi comunque valutare in concreto se, in base appunto alle condizioni delle aree e alla natura dell'intervento, sia o meno necessaria tale disamina, che, mediante l'operata procedura di screening, ben può essere, motivatamente, esclusa.

VIA, VAS E AIA – VIA – Valutazione anticipata – Tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profilo di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

VIA, VAS E AIA – VIA – Artt. 19-24 d.lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità – Funzione.

La valutazione di impatto ambientale è istituito, previsto dagli artt. 19-24 del d.lgs. 23 aprile 2006, n.152 mediante il quale, nella formula dell'art. 5 lettera b) del T.U. "vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto". Detto istituto prevede l'elaborazione di uno studio particolarmente complesso ed oneroso, che, per tale ragione, come previsto dal legislatore nazionale in ossequio alla normativa uniforme europea, non è imposto indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare l'ambiente, ma solo per quelli in relazione ai quali il previo procedimento di "screening" ("verifica di assoggettabilità") ha ritenuto la necessità di sottoposizione ad esso. La "verifica di assoggettabilità", pertanto, come positivamente normata, serve a valutare, ove prevista, se per gli interventi previsti possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo sull'ambiente, tale da richiedere la VIA.

VIA, VAS E AIA – VIA – Potenziale incidenza negativa di un intervento sul bene ambiente – Significatività.

La sottoposizione a VIA discende dalla potenziale incidenza negativa sul bene ambiente qualificabile in termini di "significatività" (art. 6, comma 1 d.Lgs. n.152/2006) dovendosi altrimenti concludere che qualunque intervento, siccome importa comunque impatto sull'ambiente, dovrebbe irragionevolmente, e in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposto a VIA.

VIA, VAS E AIA – Art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Riscontro alle osservazioni – Interpretazione sostanzialistica.

Il principio di (tendenziale) completezza dell'istruttoria, che permea il modello di procedimento disegnato in generale dalla L. 241/1990 e, nello specifico, dalla disposizione di cui all'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non va inteso in senso formale (o formalistico) richiedendo l'espresso riscontro ad ogni eventuale intervento, ma piuttosto nel senso che sostanzialmente dello stesso si tenga conto ("tenuto conto delle osservazioni pervenute"), ben potendosi implicitamente dar risposta allo stesso nel contesto della motivazione ovvero del complesso dell'istruttoria. In particolare, ove siano segnalati elementi di criticità (e in base al grado di specificità degli stessi e delle allegazioni a supporto degli stessi), la motivazione può contenere anche implicitamente il superamento di dette criticità con il riferimento operato a risultanze più documentate in senso contrario ovvero a pareri più autorevoli che valgano a giustificare il diverso avviso. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Edilizia e urbanistica****■ TAR VENETO, sez. 2^a - 28 febbraio 2013, n. 297****DIRITTO URBANISTICO – Amministrazione comunale – Potere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia –Provvedimenti di demolizione – Art. 27 d.P.R. n. 380/2001 – Riferimento a tutte le fasi di esecuzione dell'opera.**

L'art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all'Amministrazione comunale un generale

potere di vigilanza e di controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato e, ciò, in qualunque momento e a seguito dell'avvenuto accertamento, e a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori. Il riferimento contenuto in detta norma, ed in particolare l'espressa dicitura che riconduce l'esperibilità dell'ordine di demolizione alle ipotesi in cui si "accerti l'inizio o l'esecuzione" di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, non può non costituire una conferma come detto potere di vigilanza sia relativo a tutte fasi di esecuzione di un'opera e, quindi, a prescindere dallo stato di esecuzione degli stessi manufatti (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 05-01-2011, n. 15).

DIRITTO URBANISTICO – Rilascio della concessione in sanatoria – Certificato di agibilità – Automaticità – Esclusione.

Non esiste alcuna automaticità nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo, pur sempre, il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate le disposizioni normative sulle condizioni igienico – sanitarie (cfr. Corte Cost. n. 256/1996; Cons. Stato n. 2140/2004). Dunque, il rilascio di una sanatoria edilizia non comporta necessariamente l'obbligo per l'autorità amministrativa di emettere un provvedimento ugualmente positivo in ordine all'agibilità con riguardo all'attività che vi deve essere svolta, in quanto il rilascio di tale ulteriore licenza implica, in capo all'autorità emanante, il preventivo accertamento e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della sanatoria che presuppone la presenza di requisiti diversi e autonomi.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 2[^] - 28 febbraio 2013, n. 288**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione – Delibera comunale con la quale è arrestata l'iniziativa lottizzatoria – Impugnazione – Soggetti "dissenzienti" – Qualifica di controinteressati.

I soggetti proprietari di terreni compresi nell'ambito della lottizzazione, contrari all'iniziativa lottizzatoria (cd. dissenzienti), assumono la qualità di controinteressati nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento della deliberazione comunale con la quale l'iniziativa dei lottizzanti è stata arrestata per effetto della restituzione della proposta di piano attuativo, impedendo il proseguimento dell'iter procedimentale. Trattasi quindi di soggetti che, da un lato, sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (cd. elemento sostanziale) e, dall'altro, sono nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque sono agevolmente individuabili in base ad esso (cd. elemento formale)..

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Piano di lottizzazione – natura di piano attuativo – Valutazione di compatibilità con il vincolo paesaggistico – Art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

La valutazione della compatibilità con il vincolo paesaggistico deve essere effettuata anche con riguardo al piano di lottizzazione e non solo successivamente in occasione della sua realizzazione (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 3201/2003; C.d.S., VI, n. 1095/2000): ciò tenuto conto della natura di piano attuativo di detto strumento pianificatorio, che, contemplando anche la pianificazione di dettaglio, è in grado di incidere direttamente sull'ambiente e sui valori paesaggistici. Peraltro, la stessa normativa statale (D.lgs. n. 42/2004, art. 146) impone il conseguimento del nullaosta in materia paesaggistica anche per i piani attuativi e tale disposizione va intesa quale principio generale, essendo rivolto alla cura e protezione di interessi aventi rilevanza costituzionale quali sono il paesaggio e l'ambiente.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1[^] – 28 febbraio 2013, n. 126**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Realizzazione di un'opera in assenza di autorizzazione paesaggistica – Indennità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 – Violazione formale – Sanzione commisurata al profitto – Obbligo motivazionale - Insussistenza.

L'indennità di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è una sanzione amministrativa irrogabile a prescindere dal vulnus materiale al paesaggio, essendo sufficiente la violazione formale, ovvero la realizzazione dell'opera, in assenza della corrispondente autorizzazione paesaggistica. La natura dissuasiva o sanzionatoria si desume dalla modalità di calcolo prevista dal legislatore, non incentrata sul pregiudizio causato al paesaggio, ma ancorata al criterio della maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante l'illecito, con la conseguenza che la sanzione, in caso di assenza di qualsiasi documento ambientale, va commisurata unicamente al profitto (cfr. Tar Toscana, III, 26.3.2012, n. 607; Cons. Stato, VI, 8.11.2000, n. 6007). Poiché la ratio della predetta sanzione è dissuadere il privato dall'evitare il controllo preventivo e valorizzare la necessità di ottenere il titolo autorizzatorio prima dell'esecuzione delle opere, a prescindere dall'effettiva produzione di un danno ambientale, ne discende che l'amministrazione non ha alcun obbligo motivazionale in ordine a tale ultimo punto (cfr. TAR Veneto, II, 29.11.2006, n. 3925). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 21 febbraio 2013, n. 129**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 16 d.P.R. n. 380/2001 – Opere di urbanizzazione a scomputo – Preventivo accordo con il Comune – Necessità – Ragioni.

L'articolo 16 del d.p.r. n.380 del 2001 prevede che le opere di urbanizzazione possano essere eseguite a scomputo (dei soli oneri di urbanizzazione) solo previo accordo con il Comune (cfr. Tar Catania, sentenza n.279 del 2012); difatti, avendo le opere di urbanizzazione un fine pubblico, è l'Ente locale che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e delle risorse a ciò destinate, deve decidere quali opere realizzare e quali costi sostenere a tal fine (cfr. Tar Palermo, sentenza n.126 del 2012). Tale disciplina è di stretta interpretazione, tanto più che essa appare anche derogatoria al regime generale dell'affidamento mediante pubblica gara dell'incarico di esecuzione di opere pubbliche (e difatti l'articolo 16 comma 2 bis del d.p.r. n.380 del 2001, come recentemente modificato, ammette tale deroga solo per lavori di importo sottosoglia comunitaria).

DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di opere di urbanizzazione in mancanza di preventiva approvazione dell'Ente locale – Ricorso all'istituto dell'indebito arricchimento – Possibilità – Esclusione – Requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa – Valutazione in astratto.

L'istituto dell'indebito arricchimento non può essere utilizzato per ottenere il medesimo risultato che non si è realizzato perché non ne sono stati rispettati i presupposti di legge. Si realizzerebbe, in caso contrario, una palese contraddizione nell'ordinamento. Proprio per tali ragioni, infatti, il requisito della sussidiarietà, dell'azione di arricchimento senza causa, è inteso in giurisprudenza in senso astratto e non in concreto (cfr. Tar Molise, sentenza n. 402 del 2012; Cassazione civile, sentenza n.1216 del 2012; Tar Lazio, sentenza n. 1306 del 2012). Vale a dire che se, in astratto, il fatto è regolato da una specifica fattispecie, ma la stessa non si è realizzata per la mancanza di un suo requisito essenziale (nel caso in questione, per la mancanza della preventiva approvazione da parte dell'Ente locale delle opere di urbanizzazione realizzate), non può trovare applicazione in via sussidiaria l'azione di indebito arricchimento, al fine di ottenere quel medesimo spostamento patrimoniale che sarebbe stato l'effetto della fattispecie non verificatasi. In altre parole, è solo l'assenza in astratto e non la mera mancata realizzazione, in concreto, di una fattispecie idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale, che può consentire, in via sussidiaria, l'applicazione dell'azione di indebito arricchimento.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 8 Febbraio 2013 (Ud. 15/01/2013) Sentenza n. 6298**

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d'uso di un immobile - Accertamento - Momento consumativo del reato urbanistico - Completamento delle opere - Artt. 10 e 44 lett. b) d.P.R. n.380/01.

Nei casi in cui si proceda al mutamento di destinazione d'uso di un immobile mediante l'esecuzione di opere il cui scopo è quello di renderlo utilizzabile per finalità diverse da quelle originarie, la trasformazione dovrà ritenersi ultimata con il completamento delle opere medesime, quando, cioè, l'uso del manufatto secondo la nuova destinazione sia effettivamente possibile. Inoltre, l'accertamento del mutamento di destinazione d'uso in corso d'opera deve effettuarsi sulla base della individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazione originaria (Cass. Sez. III n.8282, 9/3/2011).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2[^] – 7 marzo 2013, n. 1350**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Abuso edilizio - Soggetto pubblico proprietario dell'area o dell'immobile (fattispecie: IACP) – Notifica dell'ordinanza di demolizione – Deroga alla disciplina di cui all'art. 31.

La disciplina di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla natura pubblica del soggetto che è proprietario dell'area o dell'immobile sul quale è stato realizzato un abuso edilizio, dispone, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, che l'ordine di demolizione sia notificato esclusivamente al responsabile dell'abuso e non anche nei confronti dell'ente pubblico proprietario. E' pur sempre vero che sull'ente pubblico proprietario, come nel caso di specie lo I.A.C.P., incombe uno specifico obbligo di vigilanza e di attivazione al fine di evitare che vengano perpetrati illeciti nell'uso dei beni pubblici gestiti (segnalando tempestivamente agli organi preposti alla vigilanza sull'attività edilizia gli abusi commessi), ma esso, alla stregua delle richiamate disposizioni non può essere individuato come soggetto passivo di una disposizione sanzionatoria come l'ordine di demolizione, la cui esecuzione è affidata esclusivamente al responsabile dell'abuso edilizio e, in caso di inottemperanza, alla stessa amministrazione comunale che poi si rivarrà sul responsabile.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

- **CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44829, Pres. Brusco, Rel. D'Isa**

PREVENZIONE INFORTUNI - Lavori in appalto e in subappalto - Interdipendenza delle lavorazioni - Trasferimento totale del rischio sul subappaltatore - Valutazione - Non è consentito

Le norme di sicurezza sono norme di diritto pubblico e non possono essere derogate da determinazioni pattizie, con le quali si voglia produrre l'effetto del trasferimento del rischio. Eventuali clausole di trasferimento della responsabilità non possono avere nessuna efficacia né rilevanza operativa (fattispecie di interdipendenza delle lavorazioni date in appalto al subappaltatore).



NOTA

Il preposto (capo cantiere) dell'appaltatore e il legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice

hanno subito condanna, in primo e in secondo grado, in relazione all'infortunio di un dipendente del subappaltatore che, impegnato quale manovale edile nei lavori di ristrutturazione del palazzo municipale del locale comune, aveva sfondato la soletta del tetto dell'edificio sulla quale si trovava, precipitando al piano sottostante e riportando gravi lesioni.

Le indagini avevano accertato che sul cantiere non era presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, né erano stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo di operai nel caso di sfondamento, tutt'altro che remoto, della soletta del tetto, che era stata messa in sicurezza soltanto per una parte.

Con il ricorso per Cassazione, gli imputati avevano chiesto l'erronea valutazione delle testimonianze, poiché era stato attribuito esclusivo rilievo alle dichiarazioni dell'infortunato rispetto a quelle dei colleghi di lavoro. Era stato affermato che, in realtà, nel cantiere erano presenti cinture di sicurezza che l'infortunato aveva tralasciato di indossare pur essendo stato più volte avvertito e istruito.

Il subappaltatore aveva dedotto ulteriormente che i suoi dipendenti lavoravano sotto il controllo del preposto dell'appaltatore, sicché la natura effettiva del rapporto instauratosi non era di subappalto ma di somministrazione di manodopera.

Il capocantiere, a sua volta, aveva contestato di poter essere qualificato come preposto del subappaltatore e che, secondariamente, resosi conto che si stavano eseguendo lavori diversi da quelli previsti in contratto e interessanti una parte dello stabile, aveva suggerito di collocare sulla soletta delle travi in legno e, su queste, in senso perpendicolare, assi da ponte da poggiare alle travi portanti del sottotetto al fine di rendere sicuro il calpestio.

L'infortunio, dunque, era accaduto per una non corretta esecuzione delle istruzioni di lavoro impartite.

La Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi, confermando le condanne degli imputati, essendo risultato che:

- il cantiere non era dotato di cinture di sicurezze idonee a prevenire la caduta al suolo di operai intenti a svolgere lavori in quota;*
- non era stata predisposta nessun'altra misura antinfortunistica;*
- neppure la vittima era munita di quelle cinture, pur presenti sul cantiere, ma inidonee in quanto prive di imbracatura.*

Quanto alla qualificazione del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, la Suprema Corte ha ritenuto la responsabilità di entrambi, atteso che, da un lato, il trasferimento del rischio a carico del subappaltatore può avvenire soltanto qualora i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa darsi alcuna ingerenza del sub-committente nei confronti del subappaltatore (cosa non avvenuta nel caso di specie, tanto che lo stesso capocantiere aveva ammesso di aver dato istruzioni di lavoro idonee a prevenire le cadute nel vuoto), e che, dall'altro lato, le norme di sicurezza (in una situazione di interdipendenza delle lavorazioni) non potevano essere derogate da determinazioni pattizie, trattandosi di norme di diritto pubblico.

Insomma, le clausole di trasferimento del rischio adottate non potevano avere nessuna efficacia né rilevanza operativa.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5)

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23 novembre 2012, n. 45831, Pres. Squassoni, Rel. Gazzara**

PREVENZIONE INFORTUNI - Attività ispettiva - Accertamenti amministrativi e accertamenti giudiziari - Differenza - Garanzie procedurali - Valutazione - Assistenza difensiva - Limiti e condizioni

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare

campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Nel caso in cui gli ispettori procedano ad accertamenti amministrativi (cioè, sia se non si è verificato un infortunio o una malattia professionale o un incendio; sia se non vi è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza e all'assistenza del difensore.

Di contro, qualora l'ispettore agisca nella sua veste di Ufficiale di polizia giudiziaria, egli è obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all'interrogatorio e ad ogni altro atto "garantito" a termini di legge.

NOTA

Il titolare di una ditta edile era stato condannato per plurime violazioni alla normativa antinfortunistica, in particolare, perché aveva ommesso di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura. Lo stesso, in particolare, aveva:

- *consentito a un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell'edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna;*
- *omesso di redigere il PIMUS del ponteggio;*
- *affidato le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano ricevuto la formazione prevista dalla legge;*
- *omesso di redigere il POS.*

Nella specie, il funzionario dell'organo di vigilanza aveva trovato un lavoratore extracomunitario sul tetto dell'edificio, intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura, a una altezza dal suolo di circa 4 metri, senza nessuna protezione.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva lamentato, tra l'altro, che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della AUSL avevano effettuato il sopralluogo senza riconoscere all'indagato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo non sussistere alcuna violazione delle garanzie difensive. La Cassazione ha rilevato che gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi e anche di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del proprio compito, comprese quelle sui processi di lavorazione. Nel caso in cui gli ispettori procedano ad accertamenti amministrativi (cioè, sia se non si è verificato un infortunio o una malattia professionale o un incendio, sia se non vi è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso si tratta di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale e, dunque, di un accertamento giudiziario), non sono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza e all'assistenza del difensore. Di contro, qualora l'ispettore agisca nella veste di Ufficiale di polizia giudiziaria, lo stesso è obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia che deve assistere all'interrogatorio e a ogni altro atto "garantito" a termini di legge. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e di sicurezza dell'AUSL stesse svolgendo un'attività di vigilanza a carattere amministrativo, con la conseguenza che egli non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad assicurare le garanzie difensive previste dalla legge.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5)

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 1713, Pres. Romis, Rel. Ciampi

SICUREZZA SUL LAVORO - Lavoro in appalto - Obblighi del Committente - Valutazione - Natura degli obblighi - Condizioni - Casistica

Il Committente ha l'obbligo di fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale operare, e di cooperare e coordinare il proprio operato con quello dell'appaltatore, al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro (fattispecie di lavori di taglio con fiamma ossidrica in un ambiente non efficacemente ventilato).

 **NOTA**

I legali rappresentanti della società committente erano stati assolti in secondo grado dalla Corte d'Appello in relazione al decesso di un dipendente dell'appaltatore. Invece, quest'ultimo era stato condannato per il delitto di omicidio colposo. La contestazione penale originaria per il committente era di:

- non aver verificato i requisiti tecnico professionali dell'impresa appaltatrice alla quale erano stati appaltati i lavori di trasferimento della sede (rimozione di pezzi plastici e demolizione di una struttura portante in ferro);
- avere omesso di fornire alla ditta indicata dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale operare;
- avere omesso di cooperare e coordinare il proprio operato con quello dell'appaltatore, al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro.

Anche all'appaltatore era stato contestato di non aver cooperato, né di essersi coordinato con il committente al fine dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi al lavoro, nonché di avere consentito l'effettuazione delle operazioni di taglio con fiamma ossidrica in un ambiente non efficacemente ventilato causando, in tal modo, la morte della vittima che, nel corso dei lavori, era stata investita da una fiammata di benzina, sostanza che per pulire un filtro di gasolio aveva versato in una bacinella posta vicino a un cannello in funzione per il taglio delle lamiere.

La sentenza era stata impugnata sia dagli imputati, sia dalle parti civili.

In fatto, il processo di merito aveva chiarito che:

- la ditta committente era in fase di trasferimento della sede;
- nella nuova sede erano già state traslocate le attrezzature;
- il giorno dell'infortunio presso la vecchia sede erano presenti alcuni dipendenti della ditta che stavano sistemando il materiale che avrebbe dovuto anch'esso essere trasferito e uno solo di essi stava svolgendo attività di "burattatura" (rifinitura superficiale di pezzi di metallo che sarebbero stati successivamente oggetto dell'attività di galvanotecnica).

Le operazioni di "burattatura", peraltro, si stavano svolgendo in un capannone diverso da quello dove in precedenza erano collocate le vasche; in quest'ultimo fabbricato erano rimasti solo i materiali da smaltire o da riutilizzare in seguito (il pavimento in PVC, materiali plastici e la struttura metallica che aveva permesso il movimento dei carrelli appesi per le immersioni nelle vasche, già trasferite, dei materiali da sottoporre alla procedura di galvanizzazione). Anche la struttura metallica doveva essere demolita, per procedere poi al recupero dei pezzi ferrosi, come rottami, e allo smaltimento del materiale non recuperabile; questo era il compito che si era assunto l'appaltatore, che per anni era stato titolare di un'azienda artigiana, che aveva svolto attività di pulitura metalli e rigenerazione di macchine galvaniche e che poi era fallita. Nondimeno, il titolare aveva continuato nella sua attività, appoggiandosi ad altra ditta, alla quale faceva intestare le fatture per il suo lavoro (fatture emesse anche, diversi mesi prima dell'infortunio, per la ditta committente e che nell'intestazione portavano la dicitura "smontaggi galvano industriali", "demolizioni galvaniche e accessori" e dove l'imputato era indicato come "responsabile dell'usato"). Era durante lo svolgimento delle operazioni connesse a queste incombenze che era accaduto l'infortunio.

I Giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità dell'appaltatore in quanto, accortosi del comportamento del lavoratore, non avrebbe dovuto consentire l'utilizzo della fiamma ossidrica, ma avrebbe dovuto pretendere che quell'attività con la benzina, che non faceva parte dello smantellamento in corso, ma che dipendeva dalla cattiva manutenzione del muletto, fosse svolta all'esterno del capannone. Di fronte all'eccezione di imprevedibilità del comportamento del lavoratore, la Cassazione ha ribadito che proprio l'imputato era stato colui che aveva posto materialmente in essere l'operazione da cui era derivato l'infortunio (taglio con la fiamma ossidrica e conseguente fiammata originata dal cannello della stessa). Si trattava di un'attività obiettivamente pericolosa di cui, peraltro, l'imputato non era particolarmente esperto come dallo stesso dichiarato e che, pertanto, costituiva una fonte di rischio concreto per tutti i soggetti che fossero entrati, per qualsivoglia ragione, nell'ambiente di lavoro. D'altronde, per la prossimità dei luoghi e per la particolarità della situazione, l'operazione posta in essere dalla vittima dell'infortunio (pulizia del filtro con il gasolio che, secondo il tecnico della ASL, anche se non frequente era, tuttavia, possibile e, quindi, non del tutto imprevedibile) era immediatamente percepibile dall'imputato.

Quanto ai committenti, la Cassazione ha annullato a fini civili la sentenza di assoluzione, accogliendo il ricorso delle parti civili. Mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto che "per la situazione dei luoghi in cui si è verificato il mortale incidente, per la capacità dell'appaltatore di svolgere quell'attività, dimostrata dagli anni di lavoro nel settore e attestata dalle fatture che egli aveva già emesso -per interposta ragione sociale- nei confronti del Committente, chi gli aveva affidato il lavoro non doveva essere tenuto a coordinarne la sicurezza, dal momento che non veniva svolta l'attività tipica della ditta e i suoi operai presenti stavano svolgendo operazioni diverse e in un luogo diverso da quello in cui operava l'appaltatore, con le persone da lui chiamate e con gli attrezzi da loro forniti", il Tribunale, di contro, era correttamente pervenuto all'affermazione di penale responsabilità anche sull'assorbente rilievo che "nell'impianto del Committente mancavano gli impianti di aspirazione dei vapori e dei gas e, quindi ciò vietava l'attuazione di operazioni di saldatura o di taglio, non essendo i locali efficacemente ventilati".
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5)



Rifiuti e bonifiche

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 8 Febbraio 2013 (Ud. 15/01/2013) Sentenza n. 6294**

RIFIUTI - Attività di gestione di rifiuti - Territori in cui vige lo stato di emergenza - Violazioni art. 256 d.lgs. 152/06 - Natura di reato comune - Art. 6, c. 1, lett. d) L. n. 210/2008 – Fattispecie.

Le violazioni contenute nell'art. 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, configurano un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti (Cass. Sez. III n. 7462, 19/02/2008; Cass. Sez. III n. 24731, 22/06/2007; Cass. Sez. III n. 16698, 8/04/2004; Cass. Sez. III n. 21925, 14/05/2002). A conclusioni analoghe si è pervenuti per quanto attiene la disciplina emergenziale (Cass. Sez. III n. 1406, 17/01/2012; Cass. Sez. III n. 24428, 17/06/2011; Cass. Sez. III n. 79, 7/01/2010) e, più recentemente, si è avuto modo di precisare che l'utilizzazione del termine «attività» da parte del legislatore deve intendersi riferita ad ogni condotta che non sia connotata da assoluta occasionalità, mentre la disposizione non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo per l'integrazione della violazione, stante la sua natura di reato comune che può essere commesso da «chiunque» e non richiede i requisiti della professionalità della condotta, ovvero di

un'organizzazione imprenditoriale della stessa (Cass. Sez. III n. 5031, 9/02/2012). Fattispecie: attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (materiale ferroso vario, motori di lavatrici, termosifoni, fili elettrici e pneumatici) in assenza di titolo abilitativo. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. 1[^] - 1 marzo 2013, n. 207**

RIFIUTI – Impianto di recupero – Autorizzazione unica – Prescrizioni – Codici CER 16.02.14, 16.02.16, 17.04.11 e 20.01.36 - Imposizione di riscontri chimico-analitici ad ogni conferimento singolo – Sproporzione e non inerenza.

In tema di autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti, la prescrizione con cui sono imposti riscontri chimico-analitici ad ogni conferimento singolo e perciò per ogni partita in entrata, relativamente ai codici CER 16.02.14, 16.02.16, 17.04.11 e 20.01.36, se, da un lato ed in astratto, sembra potersi ritenere tesa a praticare il principio comunitario di prevenzione e cautela, dall'altro, tuttavia, appare in concreto del tutto inusuale, non certa nel suo risultato utile ed altresì non imponibile normativamente. Se ne deve dedurre che la stessa assuma le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza e che, comunque, sia fuori luogo ed eccessivamente comprimente l'iniziativa privata anche sotto il profilo economico (v. per utili spunti vari: TAR Abruzzo Pescara n. 403/12 e 325/12).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] – 4 marzo 2013, n. 479**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento - 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, non può essere superiore a novanta giorni.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Chimica e alimentare

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez.3[^] - 4 marzo 2013, n. 1281**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari – Coltivazioni intensive – Obbligo di rispettare una fascia di rispetto di 50 metri e di installare idonee barriere vegetali – Principio di precauzione – Canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

E' legittima, nell'ambito del regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, la previsione dell'obbligo di osservare, nell'utilizzo dei prodotti chimici fitosanitari su colture intensive, una fascia di rispetto di 50 metri dai confini, nonché di installare idonee barriere vegetali, al fine di contrastare il cd. effetto deriva dei pesticidi (spray drift). Il riferimento, nella Direttiva comunitaria 128/2009 e nella normativa nazionale di recepimento, alla riduzione dei trattamenti in aree "specifiche" ha infatti il significato di porre l'attenzione su contesti sensibili o comunque meritevoli di particolare e, soprattutto, necessaria tutela, ma non vale ad escludere la legittimità di una tutela che vada oltre, e addirittura sia estesa all'intero territorio. Il principio di precauzione assume

proprio la funzione di legittimare simili estensioni, delle quali occorre valutare in concreto se sussistano i presupposti, alla luce dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità (nella specie, l'ampiezza della fascia, la riconosciuta possibilità di utilizzare, per le coltivazioni non intensive, trattamenti con lance azionate a mano, il ridotto investimento economico necessario per l'installazione di barriere vegetali, nonché la necessità di salvaguardare da contaminazioni i prodotti agricoli coltivati nei fondi confinanti, hanno indotto il TAR a ritenere rispettati i suddetti canoni di ragionevolezza e proporzionalità).

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – AGRICOLTURA – regolamento comunale per la disciplina delle coltivazioni agricole – Divieto di utilizzo di pali di cemento o metallo – Finalità estetico-percettive – Estraneità.

Un regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole, con finalità diverse, limitate all'attività agricola, rispetto alle finalità di tutela paesaggistica, non può vietare l'utilizzo di pali di cemento o metallo, con finalità prettamente di tipo estetico-percettivo, cioè, in senso lato, paesaggistico; finalità demandata ad un livello sovracomunale, o comunque a strumenti aventi valore di pianificazione territoriale o urbanistica. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Edili: sgravio contributivo fruibile entro il 16 maggio 2013

L'Inps riepiloga l'attuale quadro normativo per usufruire dello sgravio specifico del settore edile a scomputo dei contributi dovuti per l'anno 2012 e detta le indicazioni operative che le aziende devono adottare se non hanno ancora presentato l'istanza di riduzione

Claudio Boller, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 01.03.2013, n. 10

Inps

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2012 (pubblicato in allegato alla circolare n. 28/2013 e riportato alle pagine seguenti), inerente alle modalità di contribuzione nel settore edilizia, a conferma anche per l'anno 2012 dell'applicazione della riduzione nella misura dell'11,50%.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, infatti, all'articolo 1, comma 51, modificando il precedente decreto legge n. 244/1995, art. 29 (1), ha previsto un automatismo secondo cui il Governo verificare gli effetti determinati dalla disposizione dell'articolo 29, valutando quindi la possibilità, tramite decreto, di confermare o rideterminare anno per anno la riduzione contributiva per il settore edilizia.

Ad onor del vero l'emanazione del decreto risulta tardiva rispetto alle previsioni, infatti secondo la previsione della legge 24 dicembre 2007, n. 247 il decreto va emanato entro il 31 luglio di ogni anno, in caso contrario, automaticamente, viene prevista l'applicazione della riduzione nella misura emanata per l'anno precedente; comunque, non avendo il decreto apportato modifiche all'aliquota, non si riscontrano emparse.

La riduzione contributiva

Stante il tenore letterale del comma 2, dell'art. 29, Dl n. 244/1995, lo sgravio si applica unicamente agli operai edili occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (o comunque secondo l'orario a tempo pieno previsto dai Ccnl), pertanto risultano esclusi gli impiegati ed i lavoratori a part time.

Inoltre sono esclusi i lavoratori che già percepiscono altre agevolazioni di natura contributiva, quali i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, i lavoratori con contratti di solidarietà, i lavoratori con contratto di inserimento (in via residuale in quanto dal 2013 non sono più previsti), gli apprendisti e gli ex apprendisti, i lavoratori disoccupati da lungo periodo (per un approfondimento delle categorie escluse si rimanda alle circolari Inps n. 209 del 27 luglio 1995, la n. 269 del 30 ottobre 1995, la n. 9 del 18 gennaio 1997 e la n. 81 del 27 marzo 1997).

Lo sgravio non si applica sulla percentuale contributiva destinata al fondo pensione lavoratori dipendenti, va altresì esclusa l'aliquota (0,30%) prevista per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, oltre che, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la quota a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs).

Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore nel 2012 per i diversi settori industria ed artigianato, secondo la tabella che segue:

Sgravio edile anno 2012				
Settore edile	Aliquota contrib.	Perc. esclusa	Quota sgrav.	Sgravio effettivo 11,50%
Industria fino a 15 dip.	44,17%	33,30%	10,87%	1,2501%
Industria oltre i 15 dip.	45,07%	33,60%	11,47%	1,3191%
Artigiani fino a 15 dip.	42,12%	33,30%	8,82%	1,0143%
Artigiani oltre i 15 dip.	43,02%	33,60%	9,42%	1,0833%

Inoltre, bisogna tenere conto che le aziende che hanno dipendenti iscritti a fondi di previdenza complementare, scontano l'aliquota prevista sulla quota di FgTfr (0,20%) e l'aliquota prevista dall'articolo 8 del decreto legge n. 203/2005 (modificato dalla legge n. 296/2006, comma 766 - 0,26% per il 2012) relativa alle compensazioni per le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (Tfr) a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione del Tfr istituiti presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a fronte del maggior onere finanziario che sostengono.

Pertanto si ricostruisce nella tabella di seguito, l'effettivo sgravio previsto per il 2012 da applicarsi a tali lavoratori.

Sgravio edile anno 2012				
Lavoratori iscritti a previdenza complementare				
Settore edile	Aliquota contrib.	Perc. esclusa	Quota sgrav.	Sgravio effettivo 11,50%
Industria fino a 15 dip.	44,17%	33,76%	10,41%	1,1972%
Industria oltre i 15 dip.	45,07%	34,06%	11,01%	1,2662%
Artigiani fino a 15 dip.	42,12%	33,76%	8,31%	0,9556%
Artigiani oltre i 15 dip.	43,02%	34,06%	8,91%	1,0246%

Nell'eventualità che il lavoratore abbia dato adesione di iscrizione al fondo di categoria Prevedi, si dovrà verificare se è stata destinata anche la quota di Tfr, che sarà del 100% dell'accantonamento Tfr per i lavoratori che hanno aperto una posizione previdenziale obbligatoria (ad esempio Inps o Inpdap) dopo il 28 aprile 1993; del 18% oppure del 100% dell'accantonamento Tfr per i lavoratori che hanno aperto una posizione previdenziale obbligatoria entro il 28 aprile 1993.

Nel caso in cui la percentuale di adesione sia con il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 18%, se ne dovrà tener conto nel calcolo della percentuale esclusa:

Sgravio edile anno 2012				
Lavoratori iscritti al fondo Prevedi 18% Tfr				
Settore edile	Aliquota contrib.	Perc. esclusa	Quota sgrav.	Sgravio effettivo 11,50%
Industria fino a 15 dip.	44,17%	33,38%	10,79%	1,2409%
Industria oltre i 15 dip.	45,07%	33,68%	11,39%	1,3099%
Artigiani fino a 15 dip.	42,12%	33,38%	8,74%	1,0051%
Artigiani oltre i 15 dip.	43,02%	33,68%	9,34%	1,0741%

Qualche valutazione in più andrà fatta in sede di calcolo dello sgravio per il 2013, allorquando verrà determinata o confermata la percentuale di sgravio, considerato che dal 1° gennaio sono subentrate le nuove percentuali a copertura dell'Aspi, e la conseguente quota percentuale aggiuntiva dei lavoratori a termine.

I requisiti soggettivi

La circolare Inps n. 28 ricorda che non tutte le aziende edili possono usufruire dello sgravio, sono infatti richiesti i requisiti soggettivi validi per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche per le Casse edili (Durc).

Per altro i datori interessati sono quelli che, per previsione di legge, rientrano nei codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2 (considerato che l'Inps non si è ancora adeguato alla nuova classificazione delle attività produttive Ateco 2007, in vigore da gennaio 2008).

Uno dei requisiti necessari per poter applicare lo sgravio dell'11,50% è che nei rapporti di lavoro siano applicati *in toto* i contratti collettivi (ovviamente si intende che il rispetto debba essere nei confronti delle sole parti definite normative ed economiche).

Inoltre, ai sensi della legge n. 248/2006, i datori di lavoro non devono aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nei cinque anni precedenti alla data di applicazione dell'agevolazione contributiva (agevolazione prevista per il 2012, non vi devono essere sentenze posteriori al 2006).

Vanno infine tenuti di conto i requisiti di regolarità contributiva previsti dal famigerato articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

L'inps precisa che nel caso in cui venga accertata la mendacità delle dichiarazioni dei requisiti di cui sopra, da parte delle aziende, si procederà, oltre alla dovuta attivazione dell'autorità giudiziaria, al recupero delle somme indebite.

Si fa presente che ai datori di lavoro esercenti attività edile, anche se svolta in economia, ed operanti nel territorio nazionale, non possono essere riconosciuti gli sgravi contributivi per i lavoratori non denunciati alle Casse edili, in caso di omessa denuncia od omesso versamento alle Casse, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 6, comma 10, del decreto legge n. 338/1989 (2), ed in tal senso gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione: "9. Le riduzioni di cui al presente articolo (articolo 6 del decreto legge n. 338/1989) non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50%. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta".

La procedura telematica

Le aziende possono procedere con lo sgravio sulle contribuzioni pagate per il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2012.

A partire da agosto 2012 è stata prevista una specifica procedura on line (messaggio Inps n. 12320 del 24 luglio 2012, per un approfondimento si rimanda a *Guida al Lavoro* n. 32/33 del 3 agosto 2012, pag. 49), con carattere esclusivo, pertanto non è più ammessa la richiesta presentata alle sedi territoriali in forma cartacea.

L'accesso viene effettuato tramite il cassetto previdenziale aziende sul sito www.inps.it.

Il percorso: sito Inps

- area aziende/consulenti
- cassetto previdenziale
- comunicazioni on line
- invio nuova comunicazione
- riduzione edilizia - assunzioni agevolate e sgrava

La procedura risulta particolarmente veloce e snella, quanto meno da un punto di vista procedurale, il professionista abilitato, una volta dichiarato e confermato di essere in possesso dell'autorizzazione alla gestione delle informazioni dell'azienda (dichiarazione di responsabilità), accede ad una pagina web precompilata. Verificati i dati, procede con l'inoltro della domanda.

Entro il giorno successivo l'Inps, a seguito di un controllo automatizzato ed in caso di esito positivo, procede ad aggiornare la posizione contributiva del datore di lavoro attribuendo il codice autorizzazione 7N, visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.

Aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012

Le aziende che non hanno ancora proceduto all'invio dell'istanza e che quindi per l'anno 2012 non hanno ancora usufruito dello sgravio, possono comunque procedere, secondo le procedure on line sopra descritte, entro e non oltre il 16 maggio 2013 (entro cioè il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento), così come previsto nella delibera n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Inps del 26 marzo 1993.

In caso di esito positivo, *"viene attribuito comunque il codice autorizzativo 7N, per il periodo maggio-dicembre 2012, lo sgravio compete per tutto il periodo gennaio-dicembre 2012"*.

Flusso E-Mens

Una volta assegnato il codice 7N, l'azienda, per il tramite del suo consulente del lavoro, potrà usufruire retroattivamente dello sgravio contributivo dell' 11,50%, inviando un flusso E-Mens di regolarizzazione, relativo al periodo di paga dicembre 2012.

Quantificato l'importo dello sgravio dovuto ma non applicato nell'anno, lo stesso andrà a scomputo, in un'unica soluzione, dei contributi del mese. Nel caso in cui l'importo a credito ecceda i contributi dovuti, nelle more della circolare Inps, si ritiene che possa essere compensato verticalmente in F24 con altre poste a debito, o alternativamente, per la parte rimanente, portato a credito nel mese successivo.

Nello specifico, nella denuncia aziendale, si evidenzierà nell'elemento <AltrPartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il codice causale "L207" avente il significato di "arretrati rid. edilizia ex art. 29, comma 2, DI n. 244/1995", indicando nell'elemento <SommaACredito> l'importo totale del beneficio spettante.

(1) Convertito in legge n. 341 del 4 agosto 1995.

(2) Convertito con modificazioni dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989.



Presenza di gas: classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione

La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è preliminare alla progettazione e all'installazione degli impianti elettrici ma, più in generale, è indispensabile all'analisi della sicurezza. Storicamente, tuttavia, è inclusa tra i temi della normazione elettrica, anche se, in realtà, in senso stretto, se sono escluse le sorgenti elettriche di innesco, di elettrico ha poco ed è soprattutto applicabile indistintamente a tutti i settori. Infatti, la classificazione ha un valore multidisciplinare. Innanzitutto, sono classificati i luoghi individuando le zone pericolose e il corrispondente grado di pericolosità, successivamente, il rischio è valutato ed eventualmente ridotto entro i limiti di accettabilità agendo sulle sorgenti di emissione, sull'ambiente (ventilazione, controllo ecc.) e sull'innesco per tutte le possibili sorgenti di accensione (elettriche e non).

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5

La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è il punto di avvio dell'analisi del rischio ed è realizzata con la raccolta e l'elaborazione sistematica e documentata di tutte le informazioni utili.

Quindi, è di interesse per:

- i datori di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione nell'ambito della valutazione dei rischi ai sensi della legislazione vigente;
- i progettisti e gli installatori di tutte le tipologie di impianti con previste e/o prevedibili sorgenti di innesco;
- tutti coloro che operano nei luoghi classificati, iniziando dai verificatori per arrivare ai tecnici che gestiscono i processi, passando per agli addetti alle manutenzioni e alle riparazioni.

La classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione dovrebbe essere condotta da tecnici competenti che conoscono le caratteristiche delle sostanze, del processo e delle apparecchiature e hanno specifica esperienza nell'applicazione delle norme tecniche e legislative.

La disponibilità della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è una premessa essenziale e insostituibile per la progettazione di tutti gli impianti (elettrici e non) i cui componenti possono essere causa di innesco di esplosioni. La documentazione che riporta i risultati della classificazione dovrebbe sempre accompagnare la documentazione di progetto (anche se non ne fa parte, perlomeno con riferimento all'impianto elettrico) dal momento che ne costituisce un'ipotesi (dato di progetto).

Quindi, la classificazione deve essere redatta preliminarmente, ovvero contestualmente, al progetto dell'opera nel suo complesso, certamente prima della scelta dei requisiti di sicurezza dei prodotti che compongono gli impianti (apparecchi, sistemi di protezione, componenti).

Quadro legislativo e normativo

I principali riferimenti legislativi collegati alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas sono:

- il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, in recepimento della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

- il D.Lgs. n. 81/2008, art. 85, Titolo XI, e Allegati XLIX, L e LI (già D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233), in recepimento della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

La classificazione è uno dei parametri per effettuare la valutazione del rischio che deve esaminare tutti i fattori (D.Lgs. n. 81/2008).

I principali riferimenti normativi sono:

- la CEI EN 60079-10-1 (CEI 31- 87): 2010, "*Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas*", ha trattato la classificazione dei luoghi in relazione ai pericoli legati alla presenza di gas o di vapori o di nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta e installazione di qualsiasi apparecchiatura in luoghi pericolosi;

- la UNI EN 1127-1:2011, "*Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Concetti fondamentali*", ha descritto i metodi per l'identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che possono provocare un'esplosione e le misure di sicurezza da adottare nella progettazione e nella costruzione. E' il riferimento comune sia nei settori non elettrici sia nel settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni;

- la guida CEI 31-35:2012, "*Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31- 87)*", ha approfondito il tema della classificazione dei luoghi con pericolo d'esplosione per la presenza di gas, di vapori o di nebbie infiammabili, sia in opere di nuova realizzazione, sia in trasformazioni o in ampliamenti di opere esistenti. Pur rimanendo nell'ambito dei principi della norma CEI EN 60079-10-1, ha descritto i criteri di valutazione e di formule di calcolo che vanno oltre quanto specificato nel documento normativo di riferimento.

Occorre prestare attenzione al fatto che la guida CEI ha trattato il pericolo d'esplosione per la presenza di gas, di vapori o di nebbie infiammabili ma, coerentemente con il proprio scopo, non ha tenuto conto delle conseguenze potenziali dell'esplosione, né di altri fattori quali la tossicità delle sostanze.

E' possibile rilevare, quindi, ulteriori documenti normativi:

- 68 documenti in vigore nel settore elettrico (Comitato Tecnico 31 del CEI);

- circa 40 documenti nel settore non elettrico (UNI).

E' opportuno tenere presente che, nel contesto della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, l'espressione "incidente rilevante" è equivalente a "evento catastrofico" ed è escluso, quindi, dal campo di applicazione delle norme che non sono applicate ai guasti catastrofici non compresi nel concetto di anormalità.

L'incidente rilevante è un evento dovuto a sviluppi fuori controllo che si verifica durante l'attività di uno stabilimento e che provoca un pericolo grave per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

La problematica relativa agli incidenti rilevanti è trattata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*".

Esistono, infine, alcune situazioni come, per esempio, gli ambienti domestici per i quali il rischio di esplosione è dovuto alla presenza di gas, i riferimenti legislativi e normativi sono specifici e non sono applicati i riferimenti generali.

Per quanto riguarda gli apparecchi deve essere fatto riferimento al D.P.R. n. 661/1996, "*Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas negli ambienti domestici e similari*", mentre per quanto riguarda gli impianti occorre fare riferimento alla legge n. 1083/1971, al D.P.R. n. 412/1993 e al D.Lgs. n. 192/2005, al D.M. n. 37/2008 e alla norma UNI-CIG 7129/08.

Procedure per la classificazione dei luoghi

Le attività necessarie per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas possono essere schematizzate come segue:

- individuazione e caratterizzazione (LEL, UEL, densità, CAS ecc.) delle sostanze infiammabili presenti;
- individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di emissione (SE) in termini di:
 - individuazione e caratterizzazione del grado di emissione - continuo (zona 0), primo (zona 1), secondo (zona 2);
 - parametri fisici (pressione, sezione del foro di emissione, temperatura ecc.);
 - tipologia (pozza, getto liquido, getto di gas ecc.);
 - eventuali contemporaneità di emissione;
- ambienti (ambiente aperto o chiuso, dimensioni, altitudine slm);
- valutazione del grado e della disponibilità della ventilazione (naturale, artificiale, aperture ecc.):
 - disponibilità buona - quando la ventilazione è presente in pratica con continuità;
 - disponibilità adeguata - quando la ventilazione è considerata presente durante il funzionamento normale. Sono ammesse delle interruzioni purché poco frequenti e per brevi periodi;
 - disponibilità scarsa - quando la ventilazione non risponde ai requisiti di adeguata o buona, tuttavia, non sono previste interruzioni per lunghi periodi;
 - grado alto (HV) - quando la ventilazione è in grado di ridurre la concentrazione, in prossimità della SE, al di sotto del LEL in modo praticamente istantaneo;
 - grado medio (MV) - quando la ventilazione è in grado di influire sulla concentrazione, determinando una situazione stabile in cui la concentrazione oltre il limite della zona è inferiore al LEL; l'atmosfera esplosiva non persiste eccessivamente dopo l'arresto dell'emissione;
 - grado basso (LV) - quando la ventilazione non è in grado di controllare la concentrazione e non può prevenire la persistenza dell'atmosfera esplosiva dopo l'arresto dell'emissione;
- individuazione e caratterizzazione di eventuali sistemi di controllo (esplosibilità dell'atmosfera, controllo di temperatura ecc.);
- determinazione delle estensioni delle zone;
- definizione ed estensione delle zone pericolose;
- individuazione di eventuali misure per ridurre le frequenze e/o le conseguenze degli eventi incidentali.

Vale la pena di ricordare che, come dovrebbe insegnare il buon senso (soprattutto quello multidisciplinare), a fronte della classificazione dei luoghi, occorre tenere sempre in debita considerazione l'ipotesi di agire sulle varie parti del sistema per minimizzare la probabilità e la frequenza di emissioni di sostanze infiammabili, la quantità e la portata di emissione, ovvero:

- verificare la possibilità di eliminare o limitare le SE (sorgenti di emissione);
- verificare la possibilità di spostare una o più SE, in luoghi con migliori possibilità di dispersione nell'aria dei gas o dei vapori emessi e lontane da sorgenti di accensione (art. 5.7.2, guida CEI 31-35 - 2012).

La novità della CEI EN 60679-10-1: 2010 (CEI 31-38)

Le principali variazioni introdotte nella nuova edizione della norma CEI EN 60679-10-1:2010 (CEI 31-38) rispetto a quella precedente (con classificazione CEI 31-30 e non CEI 31-38) possono essere così sintetizzate:

- art. A.3, Allegato A (Portata di emissione), ha riportato equazioni per calcolare la portata di emissione di liquidi e gas (a velocità sonica e sub-sonica);
- art. A.4, Allegato A (Esempi per la stima della portata di emissione), ha riportato tre esempi per la stima della portata di emissioni di fluidi e gas;
- Allegato D, completamente nuovo, ha trattato il rischio di esplosione per la presenza di nebbie infiammabili generate dal rilascio di liquidi sotto pressione con elevate temperature di infiammabilità.

Novità della CEI 31-35:2012

Le principali variazioni introdotte nella nuova edizione della guida CEI 31-35 rispetto a quella precedente possono essere riassunte come segue:

- sono state introdotte nuove formule per il calcolo delle portate di emissione e il calcolo della distanza pericolosa d_z , oltre che per il calcolo della portata d'aria di ventilazione in ambienti chiusi ecc.;
- il vecchio capitolo 9, "Inertizzazione dell'atmosfera di un ambiente", è stato eliminato rimandando al CEN/TR 15281:2006, "Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions";
- è stato introdotto un nuovo capitolo sulle nebbie infiammabili (capitolo 10);
- sono stati aggiornate le vecchie definizioni, alcune tabelle e i riferimenti normativi e legislativi;
- sono stati inseriti/e, inoltre:
 - nuove tabelle sul livello di protezione delle apparecchiature elettriche Ex (EPL);
 - precisazioni e approfondimenti (principi di sicurezza, relazione tra la classificazione dei luoghi e la valutazione del rischio esplosione);
 - chiarimenti operativi (luoghi con controllo di esplosibilità dell'atmosfera).

Controllo di esplosibilità dell'atmosfera

Tra le misure tecniche previste nella norma UNI EN 1127 per la prevenzione e/o protezione contro le esplosioni è rientrato anche il controllo di esplosibilità dell'atmosfera.

L'art. 6.2.1.2, "Limitazione della concentrazione", ha stabilito che, "Se non è possibile evitare la manipolazione di sostanze in grado di formare atmosfere esplosive, la formazione di una quantità pericolosa di atmosfera esplosiva può essere prevenuta o limitata per mezzo di misure per controllare la quantità e/o la concentrazione. Queste misure devono essere tenute sotto sorveglianza.

Questa sorveglianza, per esempio per mezzo di rivelatori di gas o di portata, deve essere abbinata ad allarmi, altri sistemi di protezione o funzioni automatiche di emergenza".

- sistemi di controllo devono essere in grado di evitare l'aumento incontrollato e/o incontrollabile della portata di emissione di sostanza infiammabile o la formazione di atmosfere esplosive pericolose.

Il sistema di controllo deve attivare una procedura che preveda, in sequenza, di:

- generare segnali d'allarme (preallarme e allarme);
- disattivare la/le SE;
- attivare il sistema di ventilazione;
- disattivare le eventuali sorgenti di accensione.

I criteri per la realizzazione di questi sistemi di controllo sono illustrati, però, nella guida CEI 31-35: 2012, "Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)". Il capitolo 7 ha trattato i luoghi con controllo strumentale, a installazione fissa, dell'atmosfera contro i pericoli di esplosione per la presenza di sostanze sotto forma di gas o di vapori infiammabili in termini di:

- requisiti e modalità di installazione, verifica e criteri prestazionali;
- criteri d'intervento sulle sorgenti di emissione (SE), sulla ventilazione e/o sulle sorgenti di innesco.

Nell'art. 3.10, all'applicazione è riportato che "i dispositivi di controllo e i dispositivi di regolazione, per quanto riguarda i rischi di innesco o per quanto riguarda i rischi di esplosioni incontrollate, sono oggetto della direttiva (94/9/CE). Tali dispositivi rientrano nella direttiva anche se sono destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive".

Il controllo di esplosibilità dell'atmosfera è previsto nella guida solo in ambienti chiusi e può essere applicato solo nei casi particolari in cui risulti di difficile applicazione la regola generale della norma CEI EN 60079- 10-1 (CEI 31-87).

Appalti

**Appalti e responsabilità solidale fiscale: l'Agenzia semplifica l'adempimento**

Sul nuovo tema della cosiddetta "responsabilità solidale fiscale" che coinvolge gli appalti, l'Agenzia delle Entrate procede nell'interpretazione (con chiaro e apprezzato intento semplificatore) ma le perplessità degli operatori non diminuiscono

Matteo Ferraris, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 15.03.2013, n. 12

Agenzia delle Entrate

L'implementazione delle innovazioni nelle procedure operative comporta onerosi riscontri documentali che devono necessariamente precedere il pagamento(1) ed impropri dibattiti con la controparte (sia essa cliente o fornitore) circa la qualificazione dell'oggetto dell'attività con una tendenziale inclusione nell'ambito degli appalti di fattispecie contrattuali dai confini incerti.

L'esistenza di tali problematiche sono emerse ufficialmente con la circolare n. 40/E/2012 (in *Guida al Lavoro* n. 41, pag. 49) che ha chiarito come l'incertezza sull'ambito applicativo avesse innescato difficoltà applicative che hanno comportato, in via preventiva, la sospensione dei pagamenti da parte di molte imprese.

Lungo tale solco, la circolare n. 40/E/2012 è intervenuta, pertanto, a fornire indicazioni in merito agli aspetti maggiormente critici: le decorrenza della nuova norma e la documentazione.

Le nuove precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

La nuova circolare n. 2/E/2013 in commento interviene, ora, a chiarire l'ambito applicativo precisando che la disposizione non ha limitazioni settoriali e, pertanto, non è applicabile in via esclusiva al solo comparto edile.

La circolare interviene, poi, ad esplicitare sotto il profilo soggettivo che la disposizione si applica ai soggetti:

- che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'Iva;
- ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74, Tuir anche se gli stessi non sono soggetti passivi all'Iva.

Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo della norma le stazioni appaltanti ex articolo 3, comma 33, del Dlgs n. 163/2006, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che non siano titolari di partita Iva.

E', altresì, escluso il "condominio" in quanto privo di partita Iva e non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74, Tuir.

La norma di riferimento

In sede di conversione del decreto sviluppo (DI n. 83/2012) è stato modificato integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del DI n. 223/2006, introducendo i commi *28-bis* e *28-ter*. La nuova normativa stabilisce che in caso di appalto e subappalto:

- il committente è obbligato e specificatamente sanzionato se omette il controllo documentale di alcune evidenze fiscali;
- vi è responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.

Il nuovo comma *28-bis* dell'articolo 35 del DI n. 223/2006 (riformulato ad opera del DI n. 83/2012) rimuove la responsabilità solidale per il committente.

Nella nuova versione, la responsabilità solidale permane in capo all'appaltatore e subappaltatore mentre il committente diventa titolare di uno specifico potere di controllo.

Ai sensi del comma *28-ter* dell'articolo 35 del DI n. 223/2006, le disposizioni (di cui ai commi 28 e *28-bis*) si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. Secondo la semplificazione operativa proposta dalla circolare n. 40/E/2012, il controllo documentale risulta validamente operato ove effettuato tramite una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con cui l'appaltatore o il subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. La dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa (articolo 7 del DI n. 185/2008) oppure la disciplina del *reverse charge*
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

L'impatto operativo: l'attestazione può essere anche periodica

Il rispetto dell'adempimento implica una serie di attività che prevedono le seguenti fasi operative:

1. definizione dell'oggetto del contratto per valutare se lo stesso possa configurare un appalto, su tale aspetto è intervenuta la nuova circolare n. 2/E/2013;
2. ove il soggetto pagatore risulti essere il committente, egli dovrà verificare l'esistenza o meno di subappaltatori;
3. gestione documentale pre-pagamento: prima di ogni pagamento occorrerà verificare l'esistenza di un'autocertificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali; secondo la norma la verifica deve essere operata:
 - a) da parte dell'appaltatore *"acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti (...), **scaduti alla data del versamento**, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore"*;
 - b) da parte del committente subordinando il *"pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore (alla) previa esibizione da parte di quest'ultimo di documentazione attestante che gli adempimenti (...) **scaduti alla data del pagamento del corrispettivo**, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori"*.

Come è facile rilevare dal testo di riferimento, gli adempimenti comportano che ogni controllo sia da operare prima del pagamento mentre l'oggetto del controllo è relativo agli adempimenti scaduti prima di tale data.

Secondo un'analisi letterale della norma, ciò significa, ad esempio, che il pagamento in data 31 marzo 2013 della fattura n. 45 emessa in data 20 gennaio 2013 implica il controllo da parte del committente degli adempimenti scaduti prima del pagamento (31 marzo) vale a dire i pagamenti da effettuarsi in data:

- 18 febbraio 2013;
- 18 marzo 2013.

Ovviamente seguendo un altro schema interpretativo (finalistico o teleologico), si ritiene che l'amministrazione ritenga conforme alla norma l'adempimento fondato sull'attestazione puntuale riferita ad ogni fattura ed effettuata per singolo soggetto pagatore.

In tal caso l'oggetto dell'attestazione dovrebbe prevedere che:

1. l'Iva addebitata al committente dall'appaltatore ovvero all'appaltatore da parte del subappaltatore tramite la fattura n. 45 del 20 gennaio 2013 ha concorso alla liquidazione del mese di gennaio;
2. la relativa imposta è stata regolarmente versata; conseguentemente, le obbligazioni derivanti dagli adempimenti scaduti sono state correttamente eseguite;
3. le ritenute Irpef relative al personale impiegato nell'appalto sono state contabilizzate nel libro unico del lavoro relativo ai mesi di effettiva liquidazione delle retribuzioni;
4. il relativo debito è stato regolarmente estinto mediante versamento tramite F24; conseguentemente, le obbligazioni derivanti dagli adempimenti scaduti sono state correttamente eseguite.

Con riferimento alle ritenute, la correlazione (*matching*) potrebbe risultare eccessivamente onerosa in relazione al fatto che le retribuzioni oggetto di un addebito potrebbero non essere ancora state liquidate e, conseguentemente, contabilizzate.

Si assuma il caso in cui la fattura relativa all'appalto viene emessa riferendosi a grandezze stimate ovvero a tariffe convenzionate. Mentre per l'Iva è sempre possibile la correlazione con una data fattura e la relativa liquidazione è riscontrabile dai libri previsti in relazione allo specifico regime, la correlazione sarebbe molto difficile per "*le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (...) in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto*", dovendosi fare ricorso a ricostruzioni mutuabili dalla contabilità di commessa; con il limite che tali forme di contabilizzazione, di norma, non rilevano in modo puntuale il debito verso l'erario per le ritenute. Il centro di costo, infatti, è alimentato per massa quale ribaltamento del costo del lavoro di periodo.

Analogamente, in presenza di liquidazione delle retribuzioni all'inizio del mese successivo (seguendo ancora l'esempio della fattura n. 45 emessa il 20 gennaio 2013), si ipotizzi che le retribuzioni siano erogate nei primi giorni di febbraio 2013, in presenza di un contribuente soggetto passivo all'Iva con periodicità mensile; in tal caso vi sarebbe disallineamento tra il periodo di liquidazione dell'Iva (il cui termine sarebbe scaduto il 18 febbraio 2013) e il termine per il versamento delle ritenute Irpef (scadente il 18 marzo 2013) con evidente necessità ad effettuare l'attestazione:

- in data successiva al 18 marzo 2013 (data di effettuazione dell'ultimo adempimento);
- in modo assolutamente dedicato, operando la riconciliazione degli elementi oggettivi relativi alla singola fattura, oggetto di attestazione;
- ricostruendo le liquidazioni relative ai distinti tributi oggetto di attestazione.

Esasperando il concetto, ove i termini di pagamento fossero conformi al Dlgs n. 192/2012 e il pagamento avvenisse entro il mese di febbraio, seguendo ancora l'esemplificazione della fattura n. 45 del 20 gennaio 2013, caratterizzata da retribuzioni al personale dipendente erogate all'inizio del mese di febbraio, obbligherebbe il subappaltatore ovvero l'appaltatore a produrre un'attestazione relativa alla sola Iva, poiché non risulterebbe ancora scaduto alcun termine relativo all'Irpef.

Da queste brevi considerazioni è facile comprendere come la norma - e l'esigenza sottostante - si caratterizzi più come norma di principio che trascura l'impatto operativo operando con sanzioni "non tributarie" - si introduce, infatti, il divieto di pagamento - su una materia (*rectius*, su adempimenti procedurali) tributaria, peraltro in palese violazione del criterio di proporzionalità imposto alla materia tributaria dai principi dell'ordinamento comunitario (2).

La *customizzazione* di ogni singola attestazione comporta evidentemente un significativo onere organizzativo. Interpretando tale esigenza, l'Agenzia nella circolare n. 2/E/2013 ha chiarito, seppure nel contesto di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, che "la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione".

Con tale ultima indicazione pare legittima la procedura di circolarizzazione dell'unica attestazione, consentendo, a nostro avviso, l'adozione di standard periodici (mensili) da diffondere universalmente ad opera:

- del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore;
- dell'appaltatore nei confronti del committente.

Con l'introduzione del concetto di "diffusione universale" intendiamo superare ogni logica formale di trasferimento, consegna, spedizione o trasferimento, posto che la norma prescinde da tali aspetti.

Si ritiene, pertanto, soddisfatta la norma anche in presenza di attestazione diffusa e conservata sul sito web del soggetto attestante.

In alternativa l'attestazione può essere trasmessa con una mail massiva destinata a tutti i soggetti da cui si attendono pagamenti nel periodo compreso tra il 17 del mese e il 16 del mese successivo.

L'attività può essere progressivamente raffinata sino alla trasmissione differenziata per singolo committente (o appaltatore).

L'oggetto del contratto

La nuova circolare n. 2/E/2013 interviene a chiarire che la nuova disciplina è applicabile in via esclusiva ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c.

Tale norma chiarisce che l'appalto è "... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

La definizione dell'oggetto consente di circoscrivere le fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili le nuove sanzioni amministrativo-tributarie.

L'Agenzia precisa, infatti, che l'individuazione dell'ambito di applicazione della norma "deve essere operata in base al contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo".

Secondo tale concetto, l'Agenzia puntualizza: dall'esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- a) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
- c) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n. 192/1998;
- d) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;
- e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Se da tali indicazioni dovessimo ricavare un'istruzione operativa, potremmo affermare che in ogni occasione in cui si applichi una normativa diversa dall'articolo 1655 c.c. potrebbe essere esclusa la specifica disciplina in commento.

A nostro avviso la ricognizione "*in negativo*" - che opera, cioè, allontanandosi dal contratto d'appalto in attuazione di una diversa regolamentazione - coinvolge non solo gli istituti tipici ma anche i cosiddetti contratti "atipici".

Tale considerazione deriva dall'attenzione che la circolare in commento pone al contratto di subfornitura che limitatamente all'oggetto potrebbe essere assimilato all'appalto ma che, in relazione ad elementi qualificativi della relazione commerciale (ravvisabile nella sostanziale dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente) consente l'esclusione dall'applicazione della specifica misura.

La ricognizione "in negativo" merita, dunque, di essere indagata, soprattutto in relazione a quelle fattispecie diffuse nel nostro ordinamento che hanno progressivamente legittimato il ricorso a strumenti societari in sostituzione di prestazioni professionali.

Una ricognizione puntuale potrebbe risultare utile per meglio definire l'ambito di intervento della nuova normativa - diversamente troppo esteso - seguendo la logica che ha portato in modo lineare ad escludere le prestazioni d'opera dalla specifica normativa.

Ci si chiede per quale ragione, a parità di prestazione, debbano essere diversamente qualificati i contratti solo in ragione dell'organizzazione con cui la prestazione è erogata (vale a dire il veicolo societario).

Secondo uno schema di semplificazione seguito dalla prassi tenderebbe, infatti, a qualificare come "appalto", ogni prestazione non diversamente qualificabile erogata da una società di capitali.

Va detto, però, che esistono specifiche normative che prevedono l'erogazione di servizi professionali per il tramite di soggetti societari. Si prenda, ad esempio, la normativa specifica delle società di ingegneria (cfr. l'articolo 90, comma 2, lettera b) del Dlgs n. 163/2006) con cui "Si intendono per... b) **società di ingegneria** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.(...)".

La considerazione secondo cui l'oggetto del contratto ivi indicato dovrebbe differire dall'appalto ed essere più prossimo al contratto d'opera deriva da una considerazione mutuata ope legis: "Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali (sic) si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti".

Evidentemente in tali fattispecie, lo schermo societario è atto ad organizzare la prestazione d'opera (si noti che la legge qualifica le attività come "professionali") introducendo quantomeno un'eccezione critica alla prassi secondo cui il concetto di appalto tenderebbe ad assorbire ogni forma di servizi erogati per il tramite di soggetti societari.

Ove fosse esperibile questo filone interpretativo fondato su un parametro oggettivo (la dipendenza o meno dell'apporto personale qualificato per l'erogazione del servizio), ci si potrebbe spingere ad escludere dallo specifico adempimento tutte le prestazioni d'opera qualificate, materialmente rese da una o più persone fisiche sebbene le stesse siano organizzate in forma societaria. Si pensi ai servizi di consulenza, alla formazione ovvero a quelle fattispecie in cui le società di servizi erogano un servizio sottoposto alla vigilanza di un professionista (come avviene nel caso dei Ced) ovvero organizzando un servizio in cui prevalente risulta essere l'apporto di un prestatore d'opera. Tale processo potrebbe essere favorito da una ricognizione settoriale che l'Agenzia delle Entrate potrà recepire attraverso un'apposita circolare.

Ulteriori indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

La circolare interviene ancora su due aspetti rilevanti: gli adempimenti in presenza di una cessione di crediti; l'analisi dei contratti rinnovati dopo il 12 agosto 2012.

In presenza di **cessione del credito**, al fine di liberare il cessionario dai rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, deve risultare attestata la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dia notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Sotto il **profilo temporale dei contratti interessati** dalla disposizione in commento, la circolare ricorda che la circolare n. 40/E/2012, aveva evidenziato che la normativa era applicabile ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della novella. L'eventuale rinnovo di un contratto, successivamente a tale data, deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula; pertanto, la disciplina risulta applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.

(1) L'inibizione al pagamento è una sorta di (impropria) proto-sanzione con impatto sul processo e, quindi, sul contratto. I metodi di pagamento sono ormai fortemente automatizzati ed ogni lavorazione "manuale" comporta difficoltà operative che favoriscono ritardi nella migliore delle ipotesi, caos e conflitti (inutili) nella peggiore delle ipotesi. Nelle more dell'esecuzione dei nuovi adempimenti, infatti, il committente è autorizzato dalla legge a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. Il controllo deve essere riferito ai pagamenti **scaduti alla data del pagamento del corrispettivo**. Anzi, la norma introduce un (surrettizio) divieto ad operare il pagamento in carenza della prova documentale dell'avvenuto versamento, posto che l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è, infatti, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

(2) Per non limitarci alla critica e comprendendo le esigenze che hanno indotto il legislatore ad incidere su questi processi, si ritiene che la stessa finalità possa essere favorita attraverso azioni di contrasto di sistema non delegate al rapporto cliente fornitore. In presenza di certe fattispecie identificate è, infatti, possibile verificare la legittimità di estendere la liquidazione dell'imposta tramite il cosiddetto *reverse charge*; per le ritenute il sistema più semplice per alimentare l'unico soggetto titolare del potere di accertamento e contrasto (la pubblica autorità od altro soggetto dalla stessa delegata), risulta essere l'inclusione nel modello F24 di un'ulteriore colonna che identifica non solo l'importo a debito che si intende liquidare nell'F24 ma anche l'importo delle ritenute operate. In tal modo si comunicherebbe in anticipo quanto viene indicato di norma nel prospetto ST ed SV del modello 770. Il vantaggio di tale sistema è la linearità: il committente o appaltatore - che non dovrebbe subire restrizioni sui pagamenti - non sarebbe inciso da atti non dipendenti dalla propria volontà; l'appaltatore o subappaltatore si paleserebbe consentendo alla pubblica autorità di operare gli accertamenti del caso senza deleghe improprie a soggetti imprenditoriali e, soprattutto, senza alterare le dinamiche di mercato (il pagamento) con normative troppo generiche, tali da ingenerare somma incertezza, peraltro, con il rischio di operare una duplicazione dell'intervento.




Eco-regolamento in mille Comuni

Tra obbligatorietà nelle soluzioni proposte e incentivi, soprattutto fiscali o volumetrici, crescono i regolamenti edilizi dei Comuni che spingono verso il risparmio energetico. È quanto emerge dal quinto rapporto Onre – Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi – reso noto a Milano nei giorni scorsi.

Massimiliano Carbonaro, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 11.03.2013, n. 10

I regolamenti “verdi” sono saliti in pochi anni dai 188 del 2008 ai 705 del 2010 ai 1.003 del 2012: si tratta del 12,4% del totale dei Comuni, e tra questi ci sono capoluoghi come Roma, Torino, Bologna, Bari, Genova e Firenze, con 21 milioni di abitanti coinvolti (più di un terzo della popolazione italiana).



Lo studio è promosso da **Legambiente** e dal **Cresme**, ma vede la collaborazione di associazioni imprenditoriali come l'Uncsaal e rappresenta in realtà un punto di partenza per uno studio approfondito su quali sono i provvedimenti di maggiore efficacia adottati nei regolamenti: sarà questo il tema per il nuovo rapporto 2014. Nell'analisi si è cercato di evidenziare i parametri considerati dai diversi Comuni per perseguire un'edilizia meno «sprecona»: si va dall'isolamento termico, al ricorso delle rinnovabili, all'uso di determinati materiali riciclabili, fino al riutilizzo delle acque grige o all'orientamento degli edifici.

OBBLIGO E INCENTIVO

Per ognuno dei parametri individuati si è verificato se il suo utilizzo fosse obbligatorio o se fosse previsto un incentivo. Il tema – per esempio – dell'isolamento termico, fondamentale per il contenimento dei consumi energetici, è previsto da gran parte dei regolamenti edilizi conteggiati ma soprattutto sono 767 su 1.003 quelli che hanno inserito l'obbligo di rispettare limiti precisi di trasmittanza per gli edifici (ma ogni Comune non ha fissato lo stesso limite). Mentre sono solo 22 le amministrazioni che hanno previsto per le nuove costruzioni necessariamente la realizzazione di coperture verdi.

Ancora, sono 439 i Comuni che hanno introdotto specifiche indicazioni relative alle prestazioni dei serramenti e forse vista la delicatezza del ruolo che svolgono nel controllo dei consumi energetici sono pochi rispetto al migliaio di amministrazioni.


In larga parte invece i Comuni hanno immaginato una serie di incentivi per cercare di promuovere queste strategie, che si articolano su **tre fondamentali leve**: finanziaria, con contributi elargiti attraverso bandi; fiscale, agendo sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione; urbanistica, concedendo scomputi della volumetria in seguito al miglioramento dell'efficienza energetica o permettendo incrementi volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici.

«Siamo alla fine della prima fase di questo lavoro – ha spiegato **Lorenzo Bellicini**, amministratore delegato del **Cresme** – avendo raggiunto i mille regolamenti edilizi, adesso cercheremo di capire se hanno avuto risultati positivi sul mercato, domanda a cui non riusciamo ancora a rispondere».

Per Bellicini i regolamenti edilizi sono diventati e diventeranno sempre di più una parte fondamentale delle trasformazioni territoriali ma soprattutto «rappresenteranno per quanto riguarda i riflessi sul consumo dell'energia la parte più dinamica del mercato edilizio». Con la crisi economica generalizzata il costo di gestione di un edificio o di una casa è forse la discriminante principale per famiglie o imprese.

LA CRESCITA

Numero regolamenti: risparmio energetico, energie rinnovabili



Fonte: Legambiente-Cresme ON-RE 2013

TROPPE DIFFERENZE

Il rapporto ha voluto anche segnalare i regolamenti giudicati più innovativi perché particolarmente completi, o "coraggiosi". Così emerge **Sorisole (Bergamo)**, che obbliga per le nuove costruzioni la classe energetica B e concede la riduzione degli oneri di urbanizzazione per il raggiungimento delle classi A e A+; ulteriore obbligo è l'utilizzo delle rinnovabili e inoltre presta grandissima attenzione ai consumi di acqua e al suo riutilizzo. È anche raccomandato l'uso di materiali naturali e riciclabili nelle costruzioni.

Un'altra iniziativa segnalata riguarda l'accordo di 6 Comuni capitanati da **Pisa** che hanno realizzato un regolamento edilizio unitario fatto di una serie di obblighi, dall'isolamento termico e acustico, fino all'orientamento degli edifici.

Tra le grandi città si è distinta **Bari** che in aggiunta alle soluzioni più diffuse presta attenzione alla schermatura delle superfici vetrate e al posizionamento degli immobili.

Da questa ricognizione emerge però **il vero limite attuale dei diversi regolamenti**: per lo più sono stati sviluppati in ordine sparso senza unitarietà nelle prescrizioni.

Siamo di fronte al vero elemento di difficoltà per gli operatori: l'assoluta disomogeneità dei provvedimenti presi dalle varie amministrazioni fa dire al **direttore dell'Uncsaal**, l'associazione imprenditoriale che raccoglie i serramentisti, **Pietro Gimelli** che siamo davanti a un «problema angosciante per le imprese». «Servirebbe – ha aggiunto – un sistema univoco che dovrebbe variare solo in chiave di prestazione e in relazione al contesto geografico. Invece mi sembra che stiamo quasi assistendo a una gara tra Comuni per mostrarsi più virtuosi. La frammentazione normativa non consente all'industria italiana di crescere e rivaleggiare con il resto delle aziende europee.

Qui se un'impresa agisce all'interno di un'area di 100 km deve confrontarsi con almeno 4 normative regionali diverse».

COSA MANCA

La riduzione del consumo energetico sembra più facilmente applicabile alle nuove costruzioni mentre il discorso si fa complesso per l'ampio e obsoleto patrimonio edilizio esistente.

«Se si vuole veramente incidere – ha aggiunto **Bellicini** – bisogna cominciare ad agire su questo fronte, bisogna dare una valutazione del costruito e agire sullo stock esistente». Senza contare che per **Legambiente** c'è una parte del settore edilizio che non vuole innovarsi e che è legato a un'idea di costruzione fatta di quantità e non di qualità, di sistemi edilizi tutti uguali. Per **Edoardo Zanchini** che ha seguito il rapporto per Legambiente più che limitarsi a operare sugli incentivi fiscali, «servirebbe un controllo sul consumo energetico distribuendo le agevolazioni in base alle performance raggiunte dagli edifici».

Finora la leva che sembra aver funzionato meglio è stata quella della detrazione fiscale del 55%, ma non è detto che questa venga ribadita. «Senza il 55% – ha aggiunto Gimelli – sarebbe una tragedia per il nostro comparto, ma in generale il mio sogno è agire più sull'Imu che prevedere premi volumetrici visto che non ci sono soldi per investire.

I meccanismi che funzionano sono quelli che consentono un ritorno economico rapido. Quello che serve è spingere sempre più in alto la soglia tecnologica di tutti i prodotti, forse è arrivato il momento di sofisticare il concetto di prestazione che non può essere solo relativa agli aspetti termici».



Green economy, operativo il Fondo da Euro 460 milioni

La pubblicazione della circ. n. 5505 del 18 gennaio 2013, emanata dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, consente al Fondo Kyoto di agevolare una serie di progetti e interventi nell'ambito della green economy e in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico, così come previsto dal cosiddetto "decreto Sviluppo" (D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012).

Alberto Giordano, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.03.2013, n. 925

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 del 25 gennaio 2013, la circ. n. 5505 del 18 gennaio, con la quale, in particolare, si rendono operativi gli incentivi per interventi di messa in sicurezza del territorio, in ambito antisismico e sicurezza idrogeologica, e di ricerca nella green economy per la nuova occupazione under 35 anni.

Lo stanziamento è di Euro 460 milioni, di cui Euro 10 milioni riservati ai progetti proposti da Srls (Società a responsabilità limitata semplificata) ed Euro 70 milioni per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area del SIN (Sito d'interesse nazionale - di Taranto). La parte più consistente, che ammonta a Euro 380 milioni, è destinata ai progetti d'investimento presentati da imprese in forma individuale, societaria, da loro consorzi o unite da un contratto di rete.

Le domande di contributo per i progetti devono essere presentate entro il prossimo 26 aprile. Ma vediamo quali sono, nel dettaglio, gli elementi caratterizzanti dello strumento d'incentivo.

Beneficiari

I beneficiari degli incentivi sono le imprese, sia in forma individuale sia societaria, o i loro consorzi. Possono partecipare anche imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5 del 10 febbraio 2009. I criteri di ammissibilità sono: l'iscrizione al registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci su base annuale.

Settori di intervento

I settori di intervento del Fondo Kyoto sono:

- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termodinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
- processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Attività finanziabili

Concorrono alla determinazione della dimensione del progetto esclusivamente i seguenti costi, a condizione che siano direttamente connessi alla realizzazione del medesimo progetto proposto:

- a. spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti, programmi informatici);
- b. spese per servizi e consulenze fino a un massimo del 15% del totale dei costi ammissibili;
- c. costi del personale imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato con separata indicazione dei costi relativi al personale di nuova assunzione;
- d. spese generali fino a un massimo del 10% del valore totale del progetto;
- e. costi aggiuntivi imputabili all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

I progetti devono essere nuovi; non è possibile ricevere contributi per iniziative già avviate prima della pubblicazione della circolare. I progetti d'investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di almeno tre giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da Srl semplificate, PMI e ESCO, il numero di assunzioni minimo è pari a una unità. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. La media totale degli addetti è ottenuta tenendo conto del numero degli addetti impiegati, presso l'impresa, con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in materia.

Contributi previsti

Tasso agevolato. Il valore minimo dei progetti deve essere pari a Euro 1 milione. Risulta invece di Euro 500 mila l'importo dei progetti presentati dalle PMI e dalle ESCO e di Euro 200 mila quello delle iniziative promosse dalle Srls.

Il finanziamento del Fondo Kyoto copre una parte del costo totale del progetto, mentre la parte restante è a carico del beneficiario. Nei progetti presentati da PMI, ESCO e Srls la percentuale agevolabile può raggiungere al massimo il 75% dei costi, negli altri casi il finanziamento scende al 60%.

Il tasso d'interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50% annuo nominale (cfr. D.M. economia e finanze 17 novembre 2009). Ai progetti d'investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 24 marzo 2012, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'art. 2463-bis cod. civ. e dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33 del 9 aprile 2009, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso d'interesse di cui al D.M. economia e finanze del 17 novembre 2009.

• Ammortamento e durata del finanziamento

Le principali caratteristiche dei finanziamenti agevolati sono le seguenti: tasso fisso; durata non superiore a 72 mesi; rata costante calcolata con metodo francese; rimborso tramite RID o altro strumento richiesto. Per i progetti d'investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'art. 2463-bis cod. civ. e dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009, e successive modificazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a 120 mesi. Vale il principio del *de minimis*.

- **Garanzia fideiussoria**

Polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% del valore del cofinanziamento richiesto. La garanzia a corredo della domanda può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del soggetto proponente: mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al T.U. bancario approvato con il D.Lgs. 385/1993) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449 del 13 febbraio 1959 e successive modificazioni e/o integrazioni); mediante polizza rilasciata da società d'intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

- **Cumulabilità**

I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi: gli incentivi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" (G.U. 1 del 2 gennaio 2013, s.o. 1); gli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 recante 'Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici'" (G.U. 159 del 10 luglio 2012, s.o. 143); gli incentivi previsti dal D.M. 5 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 recante 'Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici'" (G.U. 159 del 10 luglio 2012, s.o. 143).

Come previsto dall'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (G.U. 1 del 2 gennaio 2013, s.o. 1), i certificati bianchi sono cumulabili con il Fondo Kyoto.

Modalità di partecipazione

Le domande, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione a istruttoria, via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: fondokyoto@pec.minambiente.it.

All'atto della trasmissione via PEC, nel campo "oggetto", dovrà essere riportato, a seconda del plafond di riferimento del beneficiario), una delle tre seguenti diciture: "Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond a"; "Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond b"; "Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond c", allegando in formato pdf non modificabile la domanda stessa correlata dei documenti obbligatoriamente richiesti dalla circolare. Non è ammesso l'invio via PEC di singoli messaggi di dimensione superiore a 15 Mb. Nel caso di domande la cui documentazione allegata presenti dimensioni maggiori, sono consentiti invii, via PEC, multipli fino a un massimo di quattro per ciascuna domanda.

In tale ultimo caso, a seguito della sopra indicata dicitura posta in oggetto, dovranno essere riportati, progressivamente, il numero dell'invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione della domanda.

Tutti i documenti necessari sono scaricabili dal sito istituzionale www.minambiente.it. La documentazione dovrà essere inviata entro il prossimo 26 aprile.

I progetti d'investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se, a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri di cui al Capitolo II, Parte Terza della circolare, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.

Per ulteriori informazioni è stata attivata la casella di posta elettronica dedicata: infondokyoto@minambiente.it.



Dal "decreto rinnovabili termiche" novità per lo sviluppo del settore

Dal 3 gennaio 2013 è in vigore il decreto del Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" atteso da tempo tanto dagli operatori del settore quanto dall'AEEG, che già aveva riscontrato un "ritardo" delle rinnovabili termiche all'interno del panorama di evoluzione delle fonti energetiche rinnovabili in Italia. Ammessi le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati "intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario". Definiti anche l'ambito di applicazione, gli interventi incentivabili, le procedure per calcolo degli incentivi e i requisiti tecnici; previste, infine, sanzioni per violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza 12.3.2013, n. 5

RINNOVABILI - EFFICIENZA ENERGETICA - INCENTIVI - D.M. 28 DICEMBRE 2012

Profili introduttivi

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Politiche Agricole 28 dicembre 2012 [1], costituisce l'attuazione di quanto indicato dall'art. 28, D.Lgs. n. 28/2011, il cui comma 1 aveva previsto i criteri per l'incentivazione del rinnovabile termico [2], mentre il comma 2 aveva richiesto l'adozione di decreti volti a incentivare (dettando requisiti specifici e modalità di accesso) la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il ritardo nella pubblicazione del decreto è, tuttavia, significativo posto che il termine per l'adozione dei provvedimenti dettato dal D.Lgs. n. 28/2011, è scaduto il 29 settembre 2011 [3].

Tra le premesse al D.M. 28 dicembre 2012, meritano sottolineatura i richiami: I ai contenuti del Piano di Azione Nazionale (PAN), che, nel prevedere l'obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili, aveva evidenziato il ruolo importante che avrebbero dovuto avere la produzione di energia termica e l'efficienza energetica;

- ai contenuti dei piani di efficienza energetica nazionale ed europeo, entrambi concordi nel promuovere lo sviluppo del settore termico;

- alla nuova direttiva europea sull'efficienza energetica, che, oltre a ridisegnare gli indirizzi europei in termini di efficienza energetica, attribuisce un ruolo importante alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici e agli acquisti pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;

- alla necessità di semplificare l'accesso ai sistemi di incentivazione, creando uno strumento unitario per l'incentivazione del rinnovabile elettrico, rapportando gli incentivi al concreto utilizzo di fonti rinnovabili ed evitandone duplicazioni.

Importante poi, sebbene non richiamato nelle premesse, quanto l'AEEG aveva chiarito in un parere reso nei mesi passati circa l'evoluzione del sistema di incentivi al rinnovabile, ovvero la necessità di uno sviluppo del settore termico, in netto ritardo rispetto alle rinnovabili elettriche e, in particolare, al fotovoltaico [4].

Box 1

Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Amministrazioni pubbliche	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da E-SE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1.000 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di <i>solar cooling</i> , con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di <i>solar cooling</i> , con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1.000 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5

Ambito di applicazione, soggetti ammessi e interventi incentivabili

Sono previste due macro-categorie di soggetti ammessi a fruire degli incentivi:

- le amministrazioni pubbliche;
- i soggetti privati "intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario".

Entrambe le categorie possono, ai fini dell'accesso agli incentivi, avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico oppure ancora di un servizio energia, anche mediante una Esco (Energy Service Company) [5]. Alle categorie di soggetti individuate si riconducono specifiche tipologie di interventi incentivabili. Ne deriva che le amministrazioni pubbliche potranno fruire di incentivi per tutti gli interventi previsti dall'art. 4, mentre i privati solo per gli interventi previsti al comma 2 del medesimo articolo per un periodo di 2 o 5 anni a seconda dell'intervento realizzato.

Un'illustrazione schematica è fornita nel box 1, che richiama la tabella A inserita nel D.M. 28 dicembre 2012.

L'individuazione delle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo è poi svolta dall'art. 5, che individua le spese secondo i criteri di cui al box 2. Di portata generale è poi il comma 3 dell'art. 1 che prevede:

- il blocco delle richieste di incentivi da parte delle amministrazioni pubbliche al raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro, salvo aggiornamenti;
- il blocco delle richieste di incentivi da parte dei privati al raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro, salvo aggiornamenti.

Accesso agli incentivi

Elemento centrale della disciplina dettata dal D.M. 28 dicembre 2012, è la determinazione del sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione.

Per i privati, questo l'iter in generale previsto:

1. in primo luogo, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, sulla base di una scheda-domanda redatta dallo stesso GSE, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori (oppure, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della scheda-domanda);
2. la domanda è poi sottoposta a una verifica, in forma automatica, di corrispondenza ai requisiti minimi come previsti negli Allegati al decreto;
3. successivamente, si apre la fase contrattuale con la trasmissione all'interessato della cosiddetta "scheda-contratto", che dovrà essere accettata per via informatica dal soggetto responsabile e poi sottoscritta;
4. in ultimo, si giunge alla fase di erogazione dell'incentivo, per la quale saranno pubblicate, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, specifiche modalità operative sul sito del GSE.

In generale, tanto per i privati quanto per le pubbliche amministrazioni, ove gli interventi siano ricompresi in una "fascia" di potenza termica nominale complessiva compresa tra 500 kW e 1.000 kW, l'Allegato IV al D.M. 28 dicembre 2012 prevede un sistema di accesso specifico e differente. In questo caso, si accederà, infatti, agli incentivi previsti mediante iscrizione in appositi registri, con un sistema simile a quello già previsto nel cosiddetto "conto energia" per il fotovoltaico [6]. A questo fine, il GSE è tenuto a pubblicare un bando relativo alla procedura di iscrizione ai registri trenta giorni prima dell'apertura del periodo di presentazione delle domande, che durerà 60 giorni. Gli interessati potranno, dunque, presentare domanda di iscrizione ed entrare nelle graduatorie pubblicate dal GSE sulla base delle seguenti priorità:

- impianti che, nell'anno precedente, non siano rientrati nel contingente previsto incentivabile;
- minor potenza dell'impianto;
- anteriorità del titolo autorizzativo;
- precedenza della data di richiesta di iscrizione al registro [7].

Seguirà poi la verifica dell'effettiva entrata in esercizio degli impianti/interventi realizzati, con la conseguente corresponsione degli incentivi sino alla soglia di 7 milioni di euro per i privati e 23 milioni di euro per le PA, una piccola parte, dunque, della spesa cumulata annua prevista dal D.M. 28 dicembre 2012.

Per le pubbliche amministrazioni è poi previsto dall'art. 7, comma 3, un peculiare sistema opzionale di accesso, così strutturato:

- presentazione di una domanda "a preventivo" all'atto di definizione di contratto di rendimento energetico con la Esco o di convenzione con Consip S.p.A. o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, con allegato il contratto;
- invio dell'attestazione di inizio lavori e, al termine (e, comunque, entro dodici mesi dall'accettazione della richiesta da parte del GSE), di conclusione;
- corresponsione dell'incentivo, entro un limite di spesa pari al 50% di quello riservato alle PA dal comma 1 dell'art. 3, D.M. 28 dicembre 2012, e sulla base di un accantonamento già svolto dal GSE in sede di presentazione della domanda.

Come illustrato, due dei sistemi prevedono "a monte" la compilazione di una scheda domanda (con esclusione del registro, per il quale, tuttavia, è richiesta una dichiarazione di simili contenuti). Tra i principali contenuti di questa domanda vanno ricordati:

- la certificazione energetica;
- la documentazione tecnica di riferimento nel complesso asseverata in relazione alla coerenza tecnico/prestazionale dell'intervento;
- i documenti giustificativi le spese sostenute;
- il titolo autorizzativo eventualmente necessario, diverse certificazioni e autocertificazioni [8].

"A valle" dei sistemi di accesso si pongono, invece, la fase di stipulazione del contratto e quella di irrogazione, tuttavia legate a specifici interventi (auspicabilmente, nei termini) del GSE.

Ulteriori disposizioni

Il D.M. 28 dicembre 2012 contiene, poi, alcune ulteriori disposizioni di interesse.

L'art. 8 prevede l'individuazione del GSE come soggetto responsabile dell'implementazione e attuazione dei contenuti del decreto con il supporto dell'unità tecnica per l'efficienza energetica di ENEA.

L'art. 10 disciplina un onere in capo al soggetto che abbia fruito degli incentivi di conservazione dei documenti di riferimento per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi; quest'onere riguarda tanto la documentazione fornita per l'accesso al sistema quanto le fatture giustificanti le spese sostenute.

Il divieto di cumulabilità degli incentivi è poi previsto dall'art. 12; è fatta salva, tuttavia, la possibilità di cumulo con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse nonché, per i soli edifici pubblici a uso pubblico, con altri incentivi in conto capitale.

Importante, poi, l'attività di monitoraggio della quale è incaricato il GSE ai sensi dell'art. 13, che si concretizzerà in una sistematica raccolta dei dati circa l'implementazione del sistema e nella redazione di relazioni annuali [9] e programmi di monitoraggio biennali [10] circa i riscontri effettuati.

Come già negli ulteriori decreti previsti per l'incentivazione del rinnovabile è poi prevista una specifica disciplina sanzionatoria a esito dei controlli di GSE ed ENEA. In sintesi, ove siano riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, tre saranno le sanzioni cumulative applicabili:

- rigetto dell'istanza oppure decadenza dal diritto all'incentivo;
- recupero delle somme già eventualmente corrisposte;
- impossibilità di percepire l'incentivo per i 10 anni successivi, ex art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 28/2011 e segnalazione all'AEEG per eventuali ulteriori sanzioni.

Non richiamata, invece, come ad esempio fatto per il cosiddetto "conto energia", la sanzione prevista dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 [11], la cui eventuale riconduzione alle sanzioni irrogate da altre "Autorità competenti" non è esplicitata [12].

Conclusivamente, si richiama l'attenzione sugli interventi di "sensibilizzazione" all'efficienza energetica e alla fruizione del rinnovabile nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all'edilizia residenziale pubblica e anche mediante promozione di programmi di intervento da parte di regioni ed enti locali.

Calcolo degli incentivi e requisiti tecnici (Allegati al decreto)

Un breve accenno meritano i sistemi per il calcolo degli incentivi, contenuti negli Allegati I e II.

Rimandando al testo degli Allegati per un approfondimento tecnico, è opportuno, in questa sede, evidenziare soltanto i seguenti caratteri dei sistemi di calcolo previsti, ovvero:

- per i sistemi di isolamento, gli incentivi saranno parametrati sulla base della superficie oggetto di intervento (o della potenza termica nominale del focolare per i generatori di calore), del costo specifico effettivamente sostenuto e della percentuale incentivata della spesa totale [13];
- per le pompe di calore, gli incentivi saranno parametrati sulla base dell'energia termica incentivata prodotta e del coefficiente di valorizzazione della stessa come espresso nel D.M. 28 dicembre 2012, con un particolare sistema di calcolo per i generatori di calore alimentati a biomasse [14];
- per gli interventi concernenti il solare termico o il cosiddetto "solar cooling", gli incentivi saranno parametrati sulla base della superficie solare lorda dell'impianto e sul coefficiente di valorizzazione dell'energia termica previsto nel D.M. 28 dicembre 2012 [15];
- in ogni caso, significativa importanza nel calcolo avrà la collocazione all'interno delle diverse zone climatiche di appartenenza.

L'Allegato III disciplina poi la determinazione dell'incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e per la certificazione energetica, anche esse attività incentivate sulla base di un criterio di calcolo in funzione della tipologia di intervento e delle dimensioni dell'immobile di riferimento.

L'Allegato IV, del quale già si è detto, disciplina l'accesso agli incentivi mediante iscrizione ai registri.

Conclusioni

Il D.M. 28 dicembre 2012, pur completo e organico nell'individuazione degli interventi da incentivarsi e dei soggetti ammessi, nonché coerente con i criteri dettati dal D.Lgs. n. 28/2011, risulta, per alcuni profili, poco chiaro. In particolare, la disciplina delle modalità di accesso agli incentivi di cui all'art. 7 è formulata in maniera contorta e il calcolo degli incentivi richiederà significativi approfondimenti tecnici per comprendere l'incidenza dei parametri di calcolo previsti per il singolo intervento nel caso specifico.

Censurabile, invece, il ritardo per l'adozione del provvedimento, che indubbiamente ha inciso in senso negativo sulla crescita di un settore in perenne ritardo rispetto alle rinnovabili più diffuse.

Si auspica, tuttavia, che a esito di questo decreto, l'efficienza energetica abbia un nuovo slancio, tanto nel pubblico quanto nel privato, come richiesto anche dall'AEEG.

Box 2

Spese ammissibili per il calcolo dell'incentivo

Tipologia di intervento	Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
<p>Interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia <i>solar cooling</i>, alla climatizzazione estiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> - smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione degli impianti organicamente collegati alle utenze.
<p>Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione individuale; - eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione; - opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.
<p>Interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi di opere accessorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura emessa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - fornitura emessa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

<p>Interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura emessa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili; - miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
<p>Interventi che comportano la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili; - fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo.
<p>Prestazioni professionali connesse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti; - redazione di diagnosi energetiche; - redazione e rilascio di attestati di certificazione energetica.

[1] In S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n. 1.

[2] I criteri previsti erano: 1) scopo degli incentivi di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e commisurazione degli stessi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi; 2) il periodo di diritto all'incentivo non superiore a dieci anni decorrente dalla data di conclusione dell'intervento; 3) incentivi costanti per tutto il periodo di diritto che potessero tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata; 4) eventuale assegnazione degli incentivi esclusivamente a interventi che non accedessero ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; 5) assegnazione degli incentivi tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo.

[3] Ai sensi dell'art. 28 comma 3, D.Lgs. n. 28/2011, l'adozione dei decreti doveva avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore, avvenuta il 29 marzo 2011.

[4] Il riferimento è al parere reso dall'AEEG in data 8 maggio 2012. Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 12/2012.

[5] In generale, le Esco possono essere definite come società che forniscono assistenza (sotto diversi profili quali il finanziamento, la realizzazione degli interventi, la prestazione di servizi integrativi) per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, mediante diverse tipologie di accordo commerciale. La mancanza di una specifica definizione nel decreto in commento, stante la potenziale genericità dell'indicazione, è, tuttavia, censurabile.

[6] Il riferimento è al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2012 di "attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici c.d. Quinto Conto Energia". Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 90 di Ambiente&Sicurezza n. 16/2012.

[7] Dai criteri indicati (non è chiaro se l'ordine stabilisca la priorità di valutazione, come pare di comprendersi) sembra emergere dunque, oltre a una priorità accordata agli "esclusi" negli anni precedenti, un "favor" nei confronti di interventi di piccole dimensioni.

[8] Il comma 6 dell'art. 7 ricorda, tra altre: 1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo; 2) la dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'articolo 7, decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'articolo 15, D.Lgs. n. 28/2011; 3) il certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto; 4) il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.

[9] Il comma 2 dell'art. 13 prevede: "Entro il 30 aprile di ogni anno il Gse, con il supporto specialistico di Enea, predispone e trasmette al Ministero dello Sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati e stima dell'onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati ed energia termica prodotta attraverso gli interventi nonché le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per forniture energetiche, entità ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione (...)".

[10] Il comma 3 dell'art. 13 prevede: "In attuazione dell'articolo 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni l'Enea sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica (...)".

[11] Articolo che, al comma 1, richiama i reati di falso.

[12] Comunque applicabile per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste.

[13] L'incentivo totale è calcolato secondo la formula $I_{tot} = \%spesa * C * S_{int}$ dove S_{int} è la superficie oggetto di intervento, C è il costo specifico effettivamente sostenuto, $\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale (per i generatori di calore a S_{int} è sostituito P_{int} corrispondente alla somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati).

[14] L'incentivo annuo è calcolato secondo la formula $I_{atot} = E_i * C_i$ dove E_i è l'energia termica incentivata prodotta in un anno e C_i è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta (per i generatori di calore alimentati a biomassa nel calcolo sono inseriti ulteriori parametri specifici).

[15] L'incentivo annuo è calcolato secondo la formula $I_{atot} = S_l * C_l$ dove S_l è la superficie solare lorda dell'impianto e C_l è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso per la superficie lorda.



Il MinLavoro indica le regole tecniche sugli impianti centralizzati d'antenna

Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto 22 gennaio 2013, "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione", ha fornito indicazioni inerenti agli impianti centralizzati d'antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare che ne effettuano la distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali. Il nuovo provvedimento ha anche disciplinato la progettazione e la realizzazione degli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Silvia Berri, Claudio Pavan, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5

Gli impianti d'antenna sono a tutti gli effetti, impianti di comunicazione. Sono impianti tecnologici per la ricezione di segnali radiodiffusi sia da trasmettitori terrestri, sia da satellite.

Questi impianti rientrano nel raggruppamento definito dal legislatore come "*radiotelevisivi, antenne, elettronici in genere*". La legge 1° marzo 1968, n. 186, ha imposto l'obbligo di realizzare gli impianti elettrici ed elettronici a "regola d'arte". Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (che ha sostituito la legge n. 46/1990, abrogata a eccezione degli artt. 8, 14, 16, come disposto dal comma 1, art. 3, D.L. n. 300/2006, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17), ha ribadito lo stesso concetto di "regola d'arte" estendendolo a tutti gli impianti tecnologici e finalizzando le prescrizioni alla sicurezza e alla funzionalità degli stessi come già stabilito dalla *ex lege* n. 46/1990.

La responsabilità di dimostrare che un impianto è realizzato a regola d'arte è in capo al responsabile tecnico della ditta che lo realizza. Infatti, deve rilasciare una "dichiarazione di conformità" che attesti la regola d'arte ai fini della sicurezza e della funzionalità.

Un "aiuto" fondamentale per dimostrare la regola d'arte è costituito dalle norme tecniche. L'applicazione delle regole tecniche definite nelle norme ha garantito lo *status* di regola d'arte agli impianti così realizzati.

Le norme tecniche sono emanate a livello internazionale e a "ricaduta" sono recepite ai livelli europeo e nazionale. Naturalmente, i comitati nazionali sono chiamati a partecipare nei comitati internazionali ed europei per definire, in accordo, le regole tecniche.

Dovendo definire una regola comune valida in molti paesi, le norme risultano necessariamente complesse e di difficile interpretazione. Il CEI ha introdotto una soluzione che ha agevolato l'applicazione delle norme ricorrendo alla emanazione di "guide tecniche".

Ne è un esempio la guida CEI 100-7 che ha fornito linee guida, consigli ed esempi per facilitare la corretta applicazione delle norme di derivazione internazionale quali:

- la CEI EN 60728-11 che ha trattato la sicurezza;
- la CEI EN 60728-1 che ha trattato la funzionalità.

Struttura degli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi

Nella nuova edizione della guida CEI 100-7 sono rappresentate soluzioni di impianti per la distribuzione dei segnali su diversi supporti:

- cavo coassiale;
- cavo a coppie simmetriche;
- cavo in fibra ottica.

E' stata anche inserita un'appendice che ha riportato notizie fondamentali sulle fibre ottiche.

Il documento, "*Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva*", ha introdotto il nuovo criterio per la progettazione degli impianti d'antenna che è stato inserito recentemente nei documenti IEC e CENELEC.

Si tratta del punto HNI (*Home network interface*).

E' stata introdotta la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali che entrano nell'appartamento, attraverso la HNI, in altre parole, ha fissato un punto esterno all'appartamento consentendo in tal modo la realizzazione della distribuzione interna in una fase successiva. Per l'installatore risulta evidente il vantaggio di collaudare e fatturare l'impianto anche se gli appartamenti non sono finiti.

In seguito, potranno essere realizzati gli impianti interni, potendo garantire, in ogni caso, i livelli dei segnali alle prese d'utente, con la qualità prevista dalla norma.

Definizione delle caratteristiche dei segnali ricevuti

Allo scopo di ottimizzare la qualità dei segnali forniti alle prese d'utente, sono state definite le caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall'antenna che entrano nel terminale di testa.

Inoltre, sono state inserite nella guida le indicazioni necessarie per determinare i livelli di campo elettromagnetico dei segnali ricevuti nella zona dove dovrà essere installata l'antenna ricevente. Questi rilievi hanno lo scopo di stabilire quali segnali siano definibili "segnali primari" per essere distribuiti nell'impianto. Come ha imposto il D.M. 22 gennaio 2013 (ex D.M. 11 novembre 2005) che, in ottemperanza del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003, art. 209, comma 4), ha definito le "*Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione*".

La sicurezza elettrica

La guida 100-7 ha presentato significative novità in merito alla sicurezza elettrica.

Allo scopo di assicurare la protezione dai contatti indiretti, la sezione dei conduttori di messa a terra per il collegamento della calza dei cavi coassiali è stata ridotta a 2,5 mm² quando il conduttore risulta meccanicamente protetto (quindi, inserito in un tubo corrugato o simile).

La protezione dell'impianto d'antenna contro le fulminazioni dirette e indirette è stato trattato con riferimenti alla serie di norme CEI EN 62305.

Risulta significativa la precisazione inserita al paragrafo "*Generalità*" secondo la quale "*La protezione di un impianto d'antenna non è scindibile da quella della struttura in cui è installato, perché non è possibile evitare che un fulmine, che interessi la struttura, provochi danno anche all'impianto ricevente TV, se non proteggendo la struttura stessa.*

In definitiva l'impianto d'antenna non è che uno degli impianti interni della struttura e la protezione contro il fulmine riguarda l'intera struttura".

La sicurezza meccanica

La legge ha imposto all'installatore il rilascio della dichiarazione di conformità per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e di funzionalità. Per quanto riguarda l'aspetto sicurezza, esiste la sicurezza elettrica, ma anche la sicurezza che coinvolge la parte aerea dell'impianto d'antenna; il tipo di supporto e il criterio di fissaggio risultano determinanti per garantire la tenuta fisica della struttura aerea con conseguente tutela delle persone e delle cose che potrebbero subire danni in seguito al cedimento e/o caduta di una parte o di tutta la struttura.

Trattandosi di problematiche "distinte" dagli aspetti "radioelettrici", la sicurezza meccanica è rimandata alla consultazione della guida CEI 100-140, "Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva".

La coesistenza DVB-T con LTE

La compatibilità elettromagnetica negli impianti d'antenna è trattata in modo esaustivo nella Guida 100-7.

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche derivanti dalla coesistenza dei segnali DVB-T con i segnali LTE (*Long term evolution*), la telefonia mobile di 4° generazione che, dal 1° gennaio 2013, può fornire servizi *broadband* [1] sulla porzione di banda V (791-862 MHz) precedentemente utilizzata per i servizi televisivi trasmessi in modalità *broadcast* [2].

Proprio in conseguenza all'introduzione della nuova tecnologia LTE, il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato il D.M. 11 novembre 2005, "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione", sostituendolo con il nuovo D.M. 22 gennaio 2013.

Nella guida sono state descritte le motivazioni che hanno imposto di inserire, fra l'antenna e il primo amplificatore di banda V, un filtro per eliminare possibili interferenze derivanti dai segnali LTE.

Per i nuovi impianti sono stati descritti criteri di installazione per mitigare le interferenze.

In una appendice del documento, sono riportati esempi e modalità di calcolo per determinare il tipo di filtro necessario in funzione del livello dei segnali DVB-T ricevuti e del livello dei segnali LTE che "non" si vogliono far "entrare" nell'amplificatore.

Una scheda riporta le specifiche del filtro "tipico" che dovrebbe assicurare l'eliminazione dei disturbi nella maggioranza dei casi che potranno essere individuati.

In particolare, sono evidenziati i parametri principali:

- la massima attenuazione e il ritardo di gruppo consentito nella banda passante, fino al canale 60UHF;
- la minima attenuazione che deve essere introdotta per il segnale LTE, in particolare, per i segnali generati dalla stazione base LTE (si veda la *tabella 1*).

Non essendo ancora attivo il servizio LTE, le valutazioni per definire il filtro sono state effettuate sulla base di calcoli teorici e di alcune sperimentazioni.

Anche in conseguenza di questo, la norma ha segnalato che "le indicazioni riportate nel seguito sono basate sulle valutazioni effettuate in base alle sperimentazioni finora condotte. Non si esclude che dopo l'entrata in funzione del servizio si rendano necessarie ulteriori indicazioni operative".

Tabella 1

Specifiche tecniche per filtro "tipico"	
Parametro	Specifica
Banda passante minima	100MHz - 790MHz
Banda di attenuazione	791MHz - 862MHz
Impedenza nominale di ingresso e uscita	75 Ω
Perdita di inserzione	$\leq 1,5$ dB da 470 a 778MHz
	≤ 2 dB da 778MHz a 786MHz
Return Loss in ingresso	≥ 10 dB da 470 a 790MHz
Massima disegualizzazione della risposta in ampiezza all'interno del canale 60 UHF (782-790MHz)	6 dB

Massima variazione del ritardo di gruppo entro il canale 60 UHF(782-790MHz)	90 ns
Attenuazione minima del filtro nella banda LTE (vedi par. C.3)	≥ 30 dB da 793MHz a 821MHz (v. par. C.3)
	≥15 dB a 791MHz e da 832MHz a 862MHz
Nota: L'attenuazione minima di 15 dB richiesta al filtro LTE a 791MHz è dovuta alla riposta in frequenza del filtro LTE, nella esigua banda di transizione (1MHz) fra il canale 60 UHF (DVB-T) e l'inizio della banda dei canali LTE-BS.	

Diritto d'antenna e predisposizione di spazi installativi

La guida non ha fornito solamente linee guida, consigli ed esempi relativamente alle norme.

Ha considerato anche il dettato del comma 1, art. 6, D.M. n. 37/2008 (si veda la *tabella 2*), che ha citato espressamente, oltre alle norme tecniche (UNI, CEI ecc.), anche la "vigente normativa" (intendendo le leggi, i decreti ecc.).

In Italia, la più significativa delle leggi per gli impianti d'antenna è il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", che ha stabilito regole per gli impianti di comunicazione.

In pratica, questi impianti, oltre a dover essere garantiti sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità, devono essere realizzati nel rispetto del D.Lgs. n. 259/2003, lo stesso che ha rimandato a un decreto applicativo per definire le regole per gli impianti d'antenna.

Il codice delle comunicazioni elettroniche è un documento legislativo mastodontico, prevalentemente dedicato a regolare il settore delle comunicazioni nella parte "pubblica" ma, tra i suoi 221 articoli (oltre agli allegati e sub allegati) ha stabilito alcune regole relative agli impianti "domestici". In particolare, è necessario evidenziare:

- l'art. 91, "*Limitazioni legali della proprietà*";
- l'art. 209, "*Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica*".

Alla luce del Codice delle comunicazioni elettroniche, gli impianti d'antenna e di comunicazione, a differenza degli impianti elettrici, devono avere una caratteristica ulteriore, quindi, tale da garantire "*i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica*" (D.Lgs. n. 259/2003, art. 3, comma 1) (si veda la *tabella 3*).

E' opportuno evidenziare la difficoltà per identificare la funzionalità "ideale" di un impianto. Dovendo avere caratteristiche tali da assicurare la "rispondenza a specifiche esigenze", risulta indispensabile il coinvolgimento dell'utilizzatore finale dell'impianto. Per vari motivi, questo coinvolgimento non è facilmente realizzabile nei casi di edifici nuovi, quando, tipicamente, le scelte impiantistiche sono fatte dal progettista con il coinvolgimento del costruttore. Raramente è coinvolto l'utente finale.

Ancora più difficoltoso è definire le caratteristiche adeguate a garantire i "*diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica*". Una efficace soluzione può essere ottenuta ricorrendo alla guida CEI 100-7 e ad altre guide CEI elencate nella *tabella 4*.

Progettare e costruire edifici dotati di spazi installativi e predisposizioni per gli impianti di comunicazione aventi le caratteristiche suggerite nelle guide assicurerebbe il pieno rispetto della legislazione oltre al sicuro soddisfacimento degli utilizzatori finali degli impianti.

Tabella 2

La legislazione per la regola dell'arte	
Imposizione della regola d'arte	Imposizione della regola d'arte per garantire la sicurezza e la funzionalità
<p>Legge 1° marzo 1968, n. 186 <i>Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.</i></p> <p>Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.</p> <p>Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.</p>	<p>Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 <i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</i></p> <p>Art. 6, comma 1 Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p>

Tabella 3

Le caratteristiche richieste agli impianti elettrici e di comunicazione		
Tipologia di impianti	Impianti elettrici	Impianti di comunicazione elettronica
Caratteristiche da garantire	- sicurezza - funzionalità	- sicurezza - funzionalità - diritti
Note	- intendendo la sicurezza delle persone che utilizzano e/o che vengono in contatto con gli ambienti dove sono installati gli impianti; - la funzionalità è quella concordata con il committente.	- intendendo la sicurezza delle persone che utilizzano e/o che vengono a contatto con gli ambienti dove sono installati gli impianti; - la funzionalità è quella concordata con il committente.

Tabella 4

Le guide CEI utili alla realizzazione degli impianti di comunicazione		
Guida CEI Documento	Titolo	Scopo
Guida CEI 100-7	"Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva"	Fornire una sintesi delle norme tecniche per gli impianti d'antenna con esempi e indicazioni specifiche per il territorio italiano compreso raccomandazioni utili per il rispetto della normativa vigente per gli impianti di comunicazione.

<p>Cap. 9 Guida CEI 100-7</p>	<p><i>"Determinazione dei segnali terrestri primari: note esplicative relative al D.M. 11/11/2005"</i></p>	<p>Fornire indicazioni ed esempi di metodi di misura per rilevare il livello di campo elettromagnetico di un segnale diffuso nella zona di ricezione per stabilire se deve essere considerato "primario" (D.M. 22 gennaio 2013, art. 7)</p>
<p>Guida CEI 100-140</p>	<p><i>"Guida per la scelta e l'installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva "</i></p>	<p>Fornire indicazioni utili per la scelta dei sostegni e per calcolare il dimensionamento degli stessi con lo scopo di garantire la "sicurezza meccanica" della parte aerea. Utile anche per agevolare il rispetto della legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, per la tutela del paesaggio</p>
<p>Guida CEI 306-2</p>	<p><i>"Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici" residenziali</i></p>	<p>Fornire, per le unità immobiliari, indicazioni per realizzare complementari tipologie di cablaggio: - coassiale; - cavo a coppie simmetriche; - fibra ottica. Tipologie di cablaggio da non considerare alternative tra loro. Utile per facilitare il rispetto del D.Lgs. n. 259/2002, del D.M. 22 gennaio 2013, la legge n. 112/2004, il D.Lgs. n. 166/2002 e la legge n. 249/1997.</p>
<p>Guida CEI 64-100/1</p>	<p><i>"Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici"</i></p>	<p>Fornire indicazioni per realizzare, negli spazi comuni di edifici multi unità, una infrastruttura costituita da spazi installativi per gli impianti EEC (elettrici, elettronici, comunicazioni). Utile per assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 166/2002, il D.Lgs. n. 259/2002, il D.M. 22 gennaio 2013, il D.Lgs. n. 112/2004 e la legge n. 249/1997.</p>
<p>Guida CEI 64-100/2</p>	<p><i>"Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti) "</i></p>	<p>Fornire indicazioni per realizzare, all'interno degli appartamenti, una infrastruttura costituita da spazi installativi per gli impianti EEC (elettrici, elettronici, comunicazioni). Utile per assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 259/2003, il D.M. 22 gennaio 2013 e il D.Lgs. n. 112/2004.</p>
<p>Guida CEI 64-100/3</p>	<p><i>"Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera e in complessi immobiliari (residence) "</i></p>	<p>Fornire indicazioni per realizzare, nelle case unifamiliari e all'esterno di complessi immobiliari, una infrastruttura costituita da spazi installativi per gli impianti EEC (elettrici, elettronici, comunicazioni). Utile per assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 259/2003, il D.M. 22 gennaio 2013 e il D.Lgs. n. 112/2004.</p>

Le nuove disposizioni

In conseguenza al nuovo scenario determinato dall'arrivo dei servizi LTE nella banda 800MHz, in particolare per l'impatto sugli impianti d'antenna, il Ministero dello Sviluppo economico ha rivisto il decreto sugli impianti d'antenna.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2013 ha sostituito il D.M. 11 novembre 2005, ha aggiornato le regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna adeguandole alle nuove condizioni di utilizzo delle frequenze, inoltre, ha indicato quali guide CEI sono raccomandate e anche gli spazi installativi come condizione determinante per assicurare la regola d'arte degli impianti affinché abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

Significativo è il *considerata* presente nel nuovo provvedimento sugli impianti d'antenna, che ha "*Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni è di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica come prescritto al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003*".

Come stabilito nel PNRF (Piano nazionale di ripartizione delle frequenze) dal 1° gennaio 2013 le frequenze da 791 a 862MHz sono destinate a essere utilizzate da operatori telefonici per trasmettere servizi telefonici con la tecnologia LTE.

Tra le regole fissate nella norma è possibile evidenziare:

- l'art. 4, "*Divieti di discriminazione*", il quale ha stabilito che non devono essere effettuate discriminazioni tra le stazioni emittenti, tra le diverse utenze e tra i mezzi trasmissivi da considerare complementari tra loro, cavo coassiale, cavo a coppie simmetriche, fibre ottiche;

-- l'art. 6, "*Criteri realizzativi*", il quale, al comma 1, ha stabilito che "*L'impianto d'antenna è costituito di apparati e componenti tecnici e **adeguati spazi installativi** idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea*".

Al comma 2, lettera *b*), sono riportati i riferimenti normativi per gli aspetti funzionali e di sicurezza ed è stata indicata, in particolare, la guida CEI 100-7.

Sempre l'art. 6, al comma 3, ha stabilito che "*I nuovi impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni*".

Ne consegue che la Guida CEI 100-7, quarta edizione, oltre a risultare utile per gli interventi di manutenzione degli impianti d'antenna, risulta indispensabile a progettisti e installatori per la realizzazione di nuovi impianti d'antenna dal Gennaio 2013.

[1] *Broadband (banda larga)* - definisce la comunicazione bidirezionale con scambio di dati tra più punti anche condividendo la stessa linea trasmissiva. La definizione "banda larga" è usata genericamente anche per definire un collegamento internet con ampia capacità trasmissiva.

[2] *Broadcast* - definisce una rete che diffonde gli stessi segnali e dati da un punto di trasmissione verso molti punti di ricezione.



Dalle grandi aziende industriali le nuove strategie di sicurezza per la sopravvivenza delle PMI

Le strategie a medio termine delle grandi aziende, nello specifico quelle industriali, sono destinate a determinare conseguenze importanti sull'intera catena di fornitura. Quindi, la loro definizione può determinare conseguenze importanti per i molti più piccoli. E' necessario partire, quindi, dall'analisi delle tendenze attuali delle grandi aziende per delineare anche gli impatti che ne derivano per le piccole e medie aziende che, direttamente o indirettamente, lavorano per loro. I risultati di questa analisi è frutto di osservazioni personali e di conversazioni con manager di varie aziende che si sono protratte per alcuni mesi, quindi, ampiamente suffragate da fatti concreti.

Alessandro Mazzeranghi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.03.2013, n. 5

SICUREZZA - CRISI ECONOMICA - PMI - STRATEGIE EFFICACI - OTTIMIZZAZIONE

Gli ultimi mesi del 2012 hanno fatto trasparire una prima vera reazione strategica da parte di molte grandi aziende alla crisi in atto. E' evidente che l'interpretazione data allo stato della crisi, in ambito industriale, è quella di non vedere un rialzo dei consumi a breve termine. Questo comporta tutta una serie di conseguenze, così come confermano i dati sconcertanti sui consumi di combustibili da poco pubblicati [1].

Il periodo è ancora caratterizzato dalla recessione e andrà avanti in questo modo ancora per un certo tempo, tuttavia, sembra che il collasso sia stato scongiurato o, almeno, questo è il pensiero delle grandi aziende [2].

In questo contesto pare che una delle strategie più adottate dalle grandi aziende sia quella di procedere verso una riduzione della produzione, però selettiva. Deve essere interrotta la produzione di quei prodotti che, per vari motivi, non sono più redditizi, occorre chiudere gli impianti meno efficienti ma, parallelamente, è necessario investire nel miglioramento degli *asset* che è stato deciso di mantenere.

L'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro

A questo punto, occorre comprendere cosa c'entra quanto anticipato con la sicurezza e con la salute sul lavoro in queste grandi aziende. Se la strategia è il consolidamento degli *asset* che è stato deciso di mantenere, questo passa anche attraverso la risoluzione di una serie di problemi che gli stessi *asset* avevano, inclusi i problemi di sicurezza.

La sicurezza è vista, ormai, almeno dai grandi gruppi, come una condizione di base dell'attività produttiva in Italia. Evitando facili speculazioni sull'etica, è sufficiente affermare che oggi non ha senso mantenere in Italia una fabbrica che non sia sicura, perché questa condizione potrebbe vanificare gli investimenti che sono stati destinati a quella stessa fabbrica.

Il ragionamento è quasi elementare, in un momento dominato dall'incertezza è logico ridurre tutti i costi per creare le migliori condizioni possibili, in modo immediato, per sopravvivere. Invece, stabilita una strategia, riavviati gli investimenti, seppure in una chiara ottica di ridimensionamento, può diventare prioritaria la protezione degli investimenti e la sicurezza e la salute sul lavoro sono, appunto, elementi di protezione.

A porre ulteriormente l'attenzione, in particolare, sugli aspetti di sicurezza e di salute sono le vicende relativamente recenti che hanno coinvolto grandi gruppi industriali, dall'incidente in una importante azienda del settore siderurgico di Torino alle più recenti vicende di una acciaieria di Taranto. E' evidente che una grave carenza su questi fronti, vera o presunta, può mettere a rischio la continuità di un'impresa. Quindi, non si tratta assolutamente di un rischio industrialmente accettabile.

Gli elementi di attenzione

Quindi, occorre analizzare brevemente quali sono gli elementi sui quali le grandi aziende stanno lavorando oggi per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro e per avere la garanzia che eventuali infortuni dovranno essere ricondotti a errori umani ma non a gravi carenze aziendali.

Nelle aziende manifatturiere, in genere, gli infortuni potrebbero essere evitati solo se concorressero positivamente diversi fattori, fra i quali i comportamenti individuali dei lavoratori.

Poiché su questo ultimo fattore è riscontrata ancora una evidente difficoltà a intervenire in modo efficace e duraturo nel tempo, per ora è possibile assumere che l'intervento sui comportamenti individuali sia un fattore meno urgente, in termini costi/benefici, rispetto agli interventi organizzativi, tecnici e di definizione dei modi corretti di lavoro.

Tornando alle priorità, quindi, la sensazione che può essere provata, con un certo senso di concerto, è che ci sia un ritorno alle basi della sicurezza; per esempio, le aziende non si sentono sicure, a diverso titolo:

- di avere raggiunto un livello di conformità legislativa e normativa almeno sufficiente su tutte le tematiche concretamente rilevanti;
- di avere una valutazione dei rischi concreta e omogenea che consenta una razionale gestione del miglioramento della sicurezza;
- di avere definito sufficientemente e razionalmente compiti e responsabilità in materia di sicurezza e di salute;
- di avere sufficientemente regolamentato, sotto il profilo della sicurezza, quanto meno le attività routinarie.

Le criticità: conformità legislativa e VdR

Come prima cosa, è necessario prendere in considerazione i primi due aspetti di quelli elencati poiché hanno presentato risvolti curiosi. Sulla questione è possibile percepire una forte incertezza inerente alle macchine, agli impianti e alle attrezzature di lavoro in genere. Questo ha stupito ma è possibile individuare facilmente una spiegazione, inoltre, il tema è tecnicamente complesso e si presta a semplificazioni apparentemente appropriate. E' emerso che molte valutazioni dei rischi sono estremamente carenti, oltre al fatto che solo in pochissimi casi è esistita traccia di una verifica di conformità (resa quasi obbligatoria dal D.Lgs. n. 81/2008, se non altro per le attrezzature non marcate CE).

Questo semplicemente perché il Titolo III, D.Lgs. n. 626/1994, era stato emanato contestualmente alla norma stessa, che ha interessato i destinatari soprattutto per altre priorità.

Inoltre, altri temi oggetto di successive integrazioni hanno richiamato l'attenzione (per esempio, il rischio chimico) e il tema è caduto nel dimenticatoio nell'illusione diffusa che tutto andasse più o meno bene (un elemento molto rilevante per la comprensione della dinamica che si è creata e che potrebbe avere risvolti simili su altre tematiche). Invece, le cose non andavano per nulla bene e la giurisprudenza recente ha messo in evidenza quanti infortuni abbiano come concausa deficienze alle attrezzature di lavoro che sarebbero potute essere individuate se fosse stata fatta una verifica di conformità o, almeno, una decente valutazione dei rischi. In effetti, si tratta di concause che spesso sono unite a un certo livello di imprudenza da parte degli addetti, tuttavia, resta il fatto che se sono derivate da una carenza di base nella valutazione dei rischi, l'azienda può risultare responsabile.

Questo è solo un esempio che, però, ha portato a rimettere in discussione, dopo oltre 15 anni, l'intero processo di valutazione dei rischi. E' qui che è possibile scoprire altre debolezze, per esempio, sui requisiti di semplicità, di chiarezza, di fruibilità e di integrazione con il programma di miglioramento della sicurezza che dovrebbero caratterizzare ogni documento di valutazione dei rischi.

Sembra inutile procedere oltre nelle considerazioni di merito, invece, occorre trarre una conclusione inerente alla strategia delle aziende secondo la quale, se la valutazione dei rischi è carente, possono essere sfuggiti dall'occhio aziendale rischi anche molto significativi e, quindi, gli *asset* esistenti sono a rischio; questo rischio indiretto sul *business* non può essere tollerato nel momento in cui è stato deciso di investire su un impianto industriale o su una parte di esso.

Organizzazione aziendale

Sono anche altri i fronti scoperti, almeno parzialmente. Due in particolare mettono in ansia le aziende perché possono comportare facili presunzioni di colpevolezza dei vertici aziendali e delle stesse aziende. La definizione della organizzazione aziendale e dei compiti e delle responsabilità derivanti, in materia di salute e di sicurezza, e la chiara informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza. Sono due aspetti che sono legati tra loro strettamente avendo entrambi connotazioni organizzative.

Le presunzioni di colpevolezza rispondono normalmente a interrogativi che nascono solitamente a seguito di infortuni inerenti a:

- il soggetto responsabile di aggiornamento della valutazione dei rischi, della manutenzione, della vigilanza ecc.;
- la formazione e l'informazione dell'infortunato in merito ai rischi (che hanno causato l'infortunio o la malattia professionale).

In merito al primo punto, il chiarimento, che spesso crea problemi è che, più o meno, le responsabilità sono definite sommariamente ma non ben determinate e, quindi, i possibili responsabili sono più di uno.

Questo ha creato importanti scompensi in caso di infortunio in quanto più di un soggetto aziendale può essere ritenuto responsabile di una specifica mancanza aziendale e, quindi, più soggetti possono essere coinvolti. Questo, oltre a tutte le altre considerazioni, è destabilizzante per qualunque linea difensiva. Inoltre, sembra evidenziare una grave carenza di organizzazione aziendale, in quanto, anche qualora esista di fatto una precisa distribuzione delle responsabilità ma non documentata, questa è molto difficile da ricostruire per chi deve indagare su un infortunio, per cui, talvolta, la sola mancanza documentale è interpretata come mancanza sostanziale. Questo è accaduto in molti casi ed è risultato molto difficile, sebbene possibile, fare accettare in sede giudiziaria una ricostruzione *a posteriori*, anche perché questa ricostruzione (difesa soggettiva) spesso porterebbe a "dare la colpa" a qualcun'altro che è parte dell'azienda, causando all'interno dell'azienda inevitabili malumori.

E' opportuno, quindi, comprendere per quale motivo le cose possono andare in questo modo. Ancora una volta le cause sono complesse e comprendono una certa dose di ingenuità. Quindici anni fa parlare alle persone di compiti e di responsabilità chiaramente stabiliti per iscritto poteva portare a una reazione di ostilità e di chiusura da parte degli incaricati, che spesso potevano creare problemi di concreto disturbo al funzionamento aziendale. Da questa considerazione, all'epoca ragionevole e molto delicata, che ha portato a una distribuzione piuttosto generica delle responsabilità, è nata la convinzione che tutto il necessario fosse stato fatto. Invece, le cose sono cambiate e quello che era ammissibile alla fine del secolo scorso oggi non è più accettabile. Ancora una volta, quindi, l'eredità del passato non sottoposta ad analisi critica (il famoso confronto con il migliore stato dell'arte) può causare delle carenze potenzialmente molto critiche per le aziende, sia sotto il profilo concreto della prevenzione, sia sotto quello della protezione dell'azienda in caso di infortuni o di malattie professionali.

A questo scopo servirebbe un preciso organigramma prevenzionistico che delinea esattamente le gerarchie in funzione delle concrete posizioni di garanzia (della sicurezza e della salute dei colleghi) espletate dalle diverse figure aziendali e una corrispondente elencazione dei compiti concretamente assegnati, quindi, un mansionario, e oggi non sono più riscontrate le resistenze ad accettare questo tipo di chiarificazione organizzativa presenti, appunto, quindici anni fa. Quindi, la cosa è fattibile, bisogna solo che il *management* ne comprenda la necessità, per cui, le aziende che vogliono mettere in sicurezza gli *asset* sulla base di una auto-valutazione concreta stanno procedendo su questa strada.

Formazione e informazione

La seconda questione da affrontare è inerente alla informazione e alla formazione. Negli anni passati è stato tanto insistito sulla formazione e, tuttora, si insiste tramite regolamentazioni talvolta discutibili, che si finisce con il dimenticarsi (troppo spesso) dell'informazione. L'informazione è composta di due parti:

- l'informazione verbale sui rischi e la relativa illustrazione delle dinamiche che possono comportare infortuni o malattie professionali; questa è ben difficile da dimostrare, anche se è annotata con registri di presenza, materiale didattico e quant'altro;
- l'informazione scritta realizzata tramite istruzioni operative (che, prima di tutto, devono evidenziare i rischi, non è sufficiente la descrizione dei modi di lavoro corretti); questa, invece, è dimostrabile ma spesso non è sufficientemente dettagliata.

La questione è piuttosto articolata. Dal punto di vista dell'efficacia, una informazione verbale, *on the job*, fatta con cura e senza troppi fronzoli, è quella che porta maggiori frutti. Per ottenere ulteriori vantaggi concreti è possibile pensare a una formazione sull'individuazione e sulla valutazione dei rischi autonoma da parte di tutti i lavoratori (non è una utopia, può essere fatta ed è davvero utile, anche se il risultato sarà necessariamente parziale). Le istruzioni operative scritte trovano, purtroppo, una forte resistenza da parte dei destinatari che le reputano (spesso) inutili; anzi, si sentono quasi offesi per l'ingerenza su argomenti che loro conoscono (o credono di conoscere) meglio di chiunque altro. D'altra parte, queste istruzioni sono anche l'unico modo per dimostrare che i rischi specifici sono stati comunicati ai lavoratori in modo puntuale.

Fortunatamente, la predisposizione di istruzioni scritte ha un valore aggiunto, sebbene indiretto, infatti, costringe a considerare le modalità di esecuzione delle attività e a correlarle con i rischi e, quindi, a definire davvero e con puntualità i modi di lavoro sicuri. Questi potranno e dovranno essere comunicati anche con altre diverse modalità da una istruzione scritta. Tuttavia, se non fossero esaminati analiticamente (così come siamo costretti dalla redazione di una istruzione che rispetti concretamente la logica lavorativa) probabilmente non emergerebbero.

In ogni caso, sotto il profilo di protezione delle aziende, resta la evidente necessità di operare con attenzione e diligenza anche su questo campo.

Un cenno alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001

Potrebbe sorgere il dubbio che il problema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 debba essere affrontato per primo. In effetti, non è così poiché la norma è solo una parte del quadro e le grandi aziende non si muovono per conseguenza del decreto, ma per una molto più radicata volontà di proteggere gli *asset* da qualunque legge possa danneggiare la continuità di *business* (basterebbe già il codice penale), dalle reazioni negative della opinione pubblica ecc.

Il fatto che il D.Lgs. n. 231/2001 dall'anno 2007 contempli anche i reati legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro come fonte di responsabilità amministrativa ha rafforzato l'intento protettivo, ma non lo ha determinato, per lo meno nelle aziende che hanno un respiro multinazionale. Quindi, in questi contesti le scelte sarebbero state le stesse anche senza l'esistenza della norma del 2001. E' una opinione suffragata dal fatto che esiste ancora un certo scollamento fra chi "si occupa di 231 in azienda" e chi "segue sicurezza e salute sul lavoro". Spesso sullo stretto legame legale fra le due materie anche i *top management* non hanno le idee chiare.

La catena di fornitura

Per la prima volta in questi primi mesi del 2013 è capitato di sentire parlare seriamente di *audit* sui fornitori in relazione alle tematiche della sicurezza e della salute sul lavoro.

Insomma, le grandi aziende vogliono che anche la *supply chain* si adegui agli *standard* ai quali le stesse hanno scelto di adeguarsi. Forse il livello di approfondimento sarà diverso ma, comunque, è richiesto di riposizionare le *performance* di sicurezza e di salute decisamente verso l'alto.

Questo sembra essere un problema perché in una catena di fornitura già abbondantemente sofferente a seguito della crisi generale inserire ulteriori vincoli, senza che questi rientrino in una visione strategica, rappresenta un appesantimento che potrebbe risultare insostenibile.

I dati di varie fonti permettono di capire che le piccole aziende sono quelle maggiormente messe in difficoltà dalla crisi, tanto che molte sono costrette a chiudere.

Quindi, occorre verificare in quale modo è possibile considerare le richieste che i grandi fanno ai piccoli senza darne una lettura solo catastrofica.

Se le grandi imprese che impiegavano le rispettive catene di fornitura stanno ridimensionando e alzando il livello generale di "protezione" in senso esteso (la sicurezza e la salute non sono certo l'unico argomento, sebbene si tratti di questioni evidentemente rilevanti), allora le aziende che costituiscono la *supply chain* sono necessariamente destinate a diminuire di numero e i grandi committenti selezioneranno sempre più attentamente quei fornitori che non possono dare problemi inerenti ai temi di protezione.

Siccome, fra tutte le questioni pericolose per le grandi aziende, nella *supply chain* sono annidati fondamentalmente problemi di qualità (i fornitori con qualità troppo scadente sono, però, già eliminati da tempo), di sicurezza e di salute, di impatto ambientale, su queste le stesse aziende sono orientate a insistere, almeno in un primo momento.

Quindi, una azienda inserita nella catena di fornitura di un grande gruppo industriale dovrebbe avere alcune caratteristiche quali:

- la solidità economica e finanziaria;
- un buon livello di qualità ormai consolidato;
- una organizzazione interna ben definita;
- garantire un concreto rispetto della legislazione e della normativa in materia di sicurezza, di salute e di ambiente.

Tuttavia, nasce il dubbio su quante potrebbero essere le piccole aziende in possesso di queste caratteristiche. In realtà, non le posseggono nemmeno quelle di medie dimensioni.

Però, interlocutori locali di questo genere sono indispensabili per dare corpo concreto alle strategie delle grandi aziende; potrebbe essere definito sviluppo sostenibile, non dell'ambiente ma delle aziende.

Infine, occorrerebbe comprendere se le grandi aziende, in cambio di tutto questo, saranno disposte a rinunciare a un pò della tipica flessibilità dei loro fornitori.

Uno spiraglio per le piccole

Analizzando questa situazione secondo i vecchi canoni della organizzazione aziendale in genere e dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente, in particolare, potrebbe sembrare di porre davanti alle PMI una montagna insuperabile, che non sembra possibile superare.

In realtà è necessario sfatare questa interpretazione, peraltro verissima sino a qualche anno fa, ma occorre capire in quale modo è possibile eliminare questo limite invalicabile.

Prima di tutto, occorre evidenziare che questo limite non era un qualcosa di unitario ma la somma di elementi indipendenti fra loro che si accatastavano gli uni sugli altri senza nessuna area di compenetrazione. Forse una visione più unitaria e sintetica potrebbe portare alcuni vantaggi.

Occorre partire dalle basi, le aziende medie o piccole in molti casi non hanno una struttura organizzativa chiara e completa, comprese quelle certificate ISO 9001, più facilmente hanno dei simulacri rispondenti alle esigenze di certificazione. Delle sovrastrutture, insomma, del tutto non rispondenti alla realtà aziendale concreta e spesso pesanti per il funzionamento aziendale o, comunque, del tutto inutili.

E' evidente che queste ulteriori richieste possono apparire come nuove strutture ancora più ingombranti e inutili. Ma in realtà non è così, c'è stato un enorme equivoco sul tema dell'organizzazione nelle imprese industriali.

L'organizzazione serve, è fondamentale, ma deve essere fatta bene, ovvero a immagine e somiglianza della struttura aziendale nella quale saranno inserite come elemento di supporto alle decisioni e di chiarimento del normale funzionamento. Alcuni obblighi di certificazione imposti dai clienti e dal mercato sono stati visti come qualcosa di totalmente avulso, imposto quasi a forza e, purtroppo, necessario per proseguire l'attività per certi clienti, quindi, considerato solo come un bolli no obbligatorio da prendere perdendo poco tempo.

Al contrario, occorrerebbe fare uno sforzo di definizione organizzativa che aiuti l'azienda essendo solo un passaggio di chiarificazione (per tutti) di come l'azienda lavora. E' evidente che un passaggio del genere porterà a scoprire aree poco gestite per le quali sarà necessario comprendere le azioni da intraprendere per evitare gli sprechi. Accanto a questo è semplice inserire, dove mancano, i requisiti di salute e di sicurezza che, alla fine, non sono altro che la codifica del buon senso. Nessuna azienda è contenta se un proprio lavoratore è vittima di un infortunio serio.

Conclusioni

Le osservazioni proposte fino a ora sono derivate da dati di fatto concreti, assolutamente simili in casi molto diversi dal punto di vista tecnico e del *business*.

Da una parte, alcuni comportamenti rappresentano un elemento estremamente positivo per il futuro industriale dell'Italia, che non si sta deindustrializzando in modo progressivo e definitivo, anzi, molti credono in un futuro industriale del Paese, altrimenti le strategie sarebbero assolutamente diverse.

Per contro, sul fronte occupazionale, tutto questo porterà a ulteriori contrazioni, sia nelle grandi aziende che nella catena di fornitura che è sovradimensionata rispetto alle necessità. Questo ha già avuto e continuerà ad avere un impatto notevolissimo, specie sulle piccole imprese di *sub* fornitura pura che non hanno possibilità di accedere a mercati al di fuori del contesto nazionale; purtroppo, queste aziende sono moltissime, basti solo pensare ai terzisti di lavorazioni meccaniche che popolano molte delle aree più industrializzate del Paese.

Occorre delineare gli elementi, ormai abbastanza chiari, che rappresentano le politiche industriali delle grandi industrie, inserendo di seguito anche fattori già consolidati agli inizi della crisi, per passare alle possibili contro reazioni delle piccole che sono parte di una qualche catena di fornitura. Sintetizzando il comportamento delle grandi aziende (che già avevano ampiamente tagliato sui costi generali), possono essere evidenziati alcuni passaggi quali:

- la ricerca di *sub* forniture per le parti non strategiche del prodotto finale;
- il ridimensionamento dei volumi;
- l'abbandono degli *asset* meno redditizi (talvolta, anche dei prodotti);
- il rafforzamento degli *asset* individuati come strategici e la loro protezione dai rischi, inclusi quelli legati alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
- l'attenzione alle prestazioni globali dei fornitori strategici, inclusi gli aspetti di sicurezza e salute.

Per conseguenza, coloro che sono nella catena di fornitura devono:

- rafforzare e razionalizzare l'organizzazione interna;
- dare una priorità concreta agli aspetti di sicurezza e di salute.

Potrebbe essere una opportunità di crescita ma, purtroppo, avverrà come parte di un processo di selezione naturale tutt'altro che piacevole.

[1] Per maggiori informazioni si vada all'indirizzo <http://www.ilsole24re.com/art/tecnologie/2013-01-16/energia-2012-prezzi-salita-160054.shtml?uuid=Ab0noyKH&fromSearch>.

[2] Questa interpretazione ha trovato conferma nelle parole del presidente di Confindustria, così come in tutte le analisi provenienti dalla medesima fonte.



Il RLST, una figura misconosciuta dalle aziende

Il RLST svolge il ruolo istituzionale di rappresentante dei lavoratori in ambito territoriale per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Grazie a una specifica formazione collabora e diventa il mezzo di maggior partecipazione dei lavoratori negli aspetti della prevenzione. Si realizza in tal modo una corretta gestione della sicurezza, un sistema in cui sono coinvolte tutte le figure attraverso rapporti interrelazionali: fra datore di lavoro e RLS o RLST, e quindi lavoratori, con il medico competente e RSPP.

Paola Rossi, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.03.2013, n. 925

Il T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008), all'art. 48, in armonia con i precetti comunitari, "rafforza" il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale il quale esercita le competenze del RLS di cui all'art. 50, in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia eletto o designato il RLS interno.

Per adempiere alle sue funzioni ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, secondo determinate modalità e con un termine di preavviso che non opera nel caso in cui si verifichi un grave infortunio (in tal caso eseguirà una preventiva segnalazione all'organismo paritetico).

L'azienda non può impedirne l'accesso, altrimenti il RLST lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente. La legge, quindi, garantisce la sua effettiva presenza in loco.

Compiti e formazione dei RSLT

Le visite permettono al RLST non solo la verifica delle idonee condizioni di sicurezza, ma anche la visione e consultazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (pena l'arresto da 2 mesi a 4 mesi o l'ammenda da Euro 750 a Euro 4.000 per il datore di lavoro), infatti, ha diritto di avere copia (anche su supporto informatico) del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (consultati esclusivamente in azienda), della valutazione all'esposizione alle vibrazioni meccaniche, del rumore, dello stress da lavoro correlato.

È consultato in merito agli attestati di formazione dei lavoratori, di frequenza del corso e nomina del RSPP, del responsabile antincendio, del responsabile primo soccorso, sui giudizi di idoneità al lavoro, nomina del Medico competente (e verifica dell'attività di sorveglianza sanitaria), verbale di consegna DPI ecc.

Il RLST, quindi, riceve tutte quelle informazioni che sono dirette al miglioramento e all'idoneità delle misure di prevenzione, tanto che è consultato preventivamente in ordine all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica e attuazione delle stesse nell'azienda o nell'unità produttiva. A seguito della visita, formula le sue osservazioni e qualora i mezzi o le misure predette risultassero inadeguate alla salute e sicurezza sul lavoro potrebbe far ricorso all'autorità competente; oppure, se notasse dei rischi nell'attività è tenuto ad avvertire il responsabile dell'azienda.

L'ingresso di una figura esterna nei luoghi di lavoro può suscitare, talvolta, una visione errata del RLST: un aggravio di tempo o di spesa per il datore oppure una ingerenza sindacale.

In quest'ultimo caso occorre precisare che il RLST, per espressa disposizione di legge, è un soggetto che non deve esercitare funzioni sindacali operative.

In ordine al fattore tempo/spesa, occorre fare una valutazione di carattere generale che riguarda il principio etico e civilistico in forza del quale il datore deve adottare tutte le misure perché non si verifichi un infortunio o una malattia professionale a danno del lavoratore, affinché si realizzi quel "completo benessere fisico, mentale e sociale" che contraddistingue il concetto di salute, senza poi dimenticare i possibili aspetti conseguenti, come per esempio quelli penali, sanzionatori e non solo quelli finanziari.

Inoltre, a sostegno delle imprese medio piccole (e alla pariteticità e ai RLST), è stato costituito il Fondo per il finanziamento che si realizza attraverso il contributo di due ore di lavoro annue per ogni lavoratore occupato nell'azienda o nell'unità produttiva (cfr. art. 52, T.U.).

Il RLST riceve una formazione particolare (di almeno 64 ore) con approfondite e specifiche conoscenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro in modo da poter collaborare efficacemente per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e della normativa correlata. Viene quindi esercitato un maggior livello di tutela verso il singolo lavoratore e rivolto ed esteso agli interessi collettivi, attraverso soluzioni di ordine pratico, secondo le buone prassi, formulando proposte, l'assistenza, l'informazione, l'analisi reale ed effettiva dei luoghi di lavoro, degli infortuni verificati e quelli mancati, del corretto uso dei dispositivi di sicurezza, dei bisogni organizzativi e formativi (anche attraverso la riunione periodica)... e quindi della gestione dei rischi aziendali.

Ricordiamo che il RLST nasce da un Accordo siglato dalla bilateralità artigiana (1993); il nuovo Accordo interconfederale (2011) conferma che il RLST è la forma più rappresentativa delle aziende artigiane (si precisa che si tratta di aziende con meno di 15 dipendenti e se fosse presente un RLS interno egli concluderà il suo mandato e sarà rieleggibile solo se adeguatamente formato. Nel caso l'impresa abbia più di 15 lavoratori e non sia stato eletto un RLS sarà "costituito" RLST).

Considerando, infine, che le imprese medio piccole costituiscono l'economia italiana, nel senso che il 95% delle aziende ha meno di 10 addetti, è possibile concludere che RLST può coprire e tutelare la maggioranza delle attività e che pur non essendo una figura interna, con tutte le criticità e diffidenze che possano sorgere, si dimostra un modello adeguato alle piccole imprese artigiane, portatore di una cultura della prevenzione e dei diritti dei lavoratori a un ambiente salubre e sicuro.



Autonomi: gli effetti delle nuove presunzioni sulla sicurezza del lavoro

Analizziamo i riflessi che il nuovo regime delle presunzioni di lavoro autonomo è destinato ad avere in materia di sicurezza sul lavoro anche alla luce della legge riforma Fornero

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro 01.03.2013, n. 10

La riforma del lavoro (legge n. 92/2012) è intervenuta anche sui rapporti di *lavoro autonomo coordinato* modificando la disciplina in materia di *lavoro a progetto* contenuta negli artt. 61 e ss. del Dlgs n. 276/2003; in effetti, il legislatore con il dichiarato obiettivo di contrastare ulteriormente il fenomeno della fuga dall'area del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) è intervenuto in due direzioni. La prima è stata quella di codificare gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, novellando la definizione di lavoro a progetto contenuta nell'art. 61, c. 1, del predetto decreto, con l'inserimento di nuovi elementi limitativi per l'accesso a tale forma contrattuale; la seconda, invece, è l'introduzione di un articolato e controverso *regime di presunzioni* di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo (art. 69-bis), il quale però amplifica notevolmente la forza attrattiva del campo della subordinazione, che opera in relazione ai *contratti d'opera* (art. 2222 c.c.) stipulati con prestatori che sono titolari della cd. "*partita Iva*", e quindi soggetti che da un punto di vista fiscale esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività d'impresa o un'arte o una professione (artt. 4 e 5, Dpr n. 633 del 1972), sul quale il Ministero del lavoro e P.S. ha emanato la circolare 27.12.2012, n. 32, contenente delle indicazioni operative per il personale ispettivo.

Il legislatore, tuttavia, ha inserito questa nuova disciplina all'interno di un quadro normativo già di per sé tormentato da croniche patologie genetiche che affliggono l'istituto del lavoro a progetto che, forse, avrebbero reso più saggia la soppressione dello stesso, determinando così nuove criticità da un punto di vista qualificatorio che tendono a riflettersi, tra l'altro, direttamente anche sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, anche su quello della responsabilità civile, penale e amministrativa dei committenti.

Il regime di tutela del lavoro autonomo

Sotto questo profilo è necessario osservare che il Dlgs n. 81/2008, ha definito, anche in attuazione della raccomandazione 2003/134/Ce del Consiglio 18 febbraio 2003, agli artt. 3, 21 e 26, un regime di tutela del diritto alla salute del lavoratore autonomo che, tuttavia, è più limitato rispetto a quello riconosciuto ai lavoratori subordinati e ad alcuni altri prestatori di lavoro *equiparati* dell'art. 2, lett. a), tra i quali i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, c. 1, n. 3, c.p.c.) anche nella tipologia a progetto (artt. 61 e ss., Dlgs n. 276/2003) (1); infatti, il legislatore per quanto riguarda i prestatori di lavoro autonomo, che com'è noto si obbligano a compiere un'opera o un servizio stipulando un contratto d'opera con il committente ai sensi dell'art. 2222 c.c., ha disegnato una disciplina, comune anche ad altre categorie come, ad esempio, i piccoli commercianti e i collaboratori dell'impresa familiare (art. 230-), basata sul riconoscimento in capo agli stessi solo di alcuni obblighi come l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto previsto dal Titolo III dello stesso decreto e il dovere di munirsi di apposita tessera di riconoscimento (art. 21, c. 1), rendendo così solo facoltativa e a

proprie spese la sorveglianza sanitaria finalizzata, quindi, all'accertamento dell'idoneità alla "mansione" da svolgere (cfr. art. 41) e la formazione incentrata sui rischi propri dell'attività svolta (cfr. art. 37) e senza per altro specificare chi è il soggetto destinatario che sarebbe tenuto ad assicurare al lavoratore autonomo il controllo sanitario e la formazione (art. 21, c. 2).

In merito la dottrina è orientata a ritenere che lo stesso coincida con il committente, e su tale linea interpretativa si è assestato anche l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di formazione, ma tale disposizione desta molte perplessità soprattutto sotto quest'ultimo profilo; infatti, non si comprende come un committente possa formare un lavoratore autonomo che svolge un'attività molto spesso completamente diversa dalla propria e al tempo stesso il legislatore sembra non aver preso in piena considerazione le differenze sostanziali esistenti tra lavoro subordinato e autonomo (2).

A titolo esemplificativo si pensi ad un committente che produce latticini e stipula un contratto d'opera con un elettricista per la manutenzione dell'impianto elettrico: appare evidente che il primo non ha nessuna conoscenza dei rischi propri dell'attività che il secondo deve svolgere e quindi risulta difficile pensare che il committente possa esaudire un'eventuale richiesta di formazione avanzata dal lavoratore autonomo. Tale regime è completato dalla disciplina contenuta nell'art. 26 del Dlgs n. 81/2008, che considerata l'affinità tra il contratto d'appalto (art. 1659 c.c.) ed il contratto d'opera obbliga il committente - avente la qualifica di datore di lavoro ai sensi dall'art. 2, c. 1, lett. - sia a verificarne l'idoneità tecnico-professionale (comma 1), che a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) salvo i casi in cui è facoltativo (commi 2, 3-*bis*); nella fattispecie poi di attività da svolgere in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento è previsto un regime di maggiore tutela contenuto nel Dpr n. 177/2011.

Lavoro autonomo e presunzioni della riforma: i riflessi sulla sicurezza

Delineato sia pure per sommi capi il quadro delle tutele del lavoro autonomo da un punto di vista antinfortunistico occorre, a questo punto, analizzare i riflessi che il nuovo *regime delle presunzioni* previste dagli artt. 69 e 69-, è destinato ad avere in materia di sicurezza sul lavoro; senza entrare nei diversi profili specifici di questa nuova e a tratti controversa disciplina occorre osservare, in primo luogo, che il legislatore con la legge n. 92/2012, ha in effetti potenziato la forza attrattiva dell'area del lavoro subordinato. Sotto questo profilo, infatti, in relazione alla previsione della *conversione* del lavoro a progetto in subordinato oltre all'ipotesi della mancanza dello specifico progetto, previsione questa da leggersi in combinato disposto con l'art. 61, c. 1, Dlgs n. 276/2003 (3), ora è prevista quella in cui, salvo prova contraria del committente, il lavoratore svolge la propria prestazione con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 69, comma 2); tuttavia, sul piano della sicurezza del lavoro tali fattispecie sono quelle che determinano minori effetti in quanto l'art. 3, c. 7, Dlgs n. 81/2008, come già accennato equipara pienamente al lavoratore tutelato, ex art. 2, c. 1, lett. a), dello stesso decreto, anche il lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, compresa la tipologia a progetto, prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. In altri termini poiché questi ultimi già beneficiano del regime di *tutela pieno* previsto dal Dlgs n. 81/2008 per i lavoratori subordinati (assoggettamento alla sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, fornitura dei dispositivi di protezione individuali ecc.) appare chiaro che una diversa qualificazione del rapporto di lavoro per effetto della conversione prevista dall'art. 69, Dlgs n. 276/2003, ha una scarsa incidenza sul piano infortunistico, salvo che il lavoratore non abbia beneficiato di tali tutele in quanto la sua prestazione non è svolta nei luoghi di lavoro del committente.

Un discorso ben diverso, invece, e molto più delicato si pone per i lavoratori autonomi; infatti, ogni volta che sono verificate le nuove presunzioni previste dall'art. 69-, e il rapporto viene quindi qualificato come di lavoro subordinato o, comunque, coordinato e continuativo il committente viene a trovarsi nella ben diversa posizione di datore di lavoro ai fini della sicurezza (art. 2, c. 1);

per altro alcuni *indici presuntivi* (durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi e corrispettivo che costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari) e alcune *condizioni di non operatività* degli stessi (realizzazione di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 3, legge n. 233/1990) sono verificabili solo *ex post*, e ciò finisce per aggravare ulteriormente la posizione del committente.

La responsabilità penale per la diversa qualificazione del rapporto di lavoro autonomo





La riforma del lavoro, pertanto, per tali ragioni appare destinata a generare nuove criticità anche in altri campi come quello del diritto penale del lavoro; infatti, di fronte ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro autonomo per effetto dell'applicazione dei novellati principi contenuti negli articoli 69 e 69-, il committente avendo omesso di adempiere nei confronti del lavoratore i citati obblighi specifici previsti dal Dlgs n.81/2008, da un punto di vista penale sarà responsabile dei reati di pericolo previsti dagli artt. 55 e ss. (ipotesi contravvenzionali), con una posizione che si aggrava ulteriormente qualora il lavoratore stesso abbia riportato un infortunio o addirittura la morte (artt. 589-590 c.p.), che rischia d'investire in queste ultime fattispecie anche la stessa impresa con l'applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal regime della responsabilità "amministrativa" degli enti del Dlgs n. 231/2001.

Emerge, quindi, sotto questo profilo un punto di estrema fragilità della disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, destinato a riflettersi direttamente anche sul piano della responsabilità penale in tale campo: l'aver poggato quasi esclusivamente la questione della qualificazione su tali indici presuntivi, prevedendo in funzione degli stessi una *conversione automatica* dei rapporti di lavoro autonomo pone anche seri dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-, per la violazione del principio di indisponibilità del tipo legale (artt. 3 e 35).

Nella circolare n. 32/2012, il Ministero del lavoro, a differenza di quanto fatto nella precedente circolare n. 16/2012 in materia di edilizia, sembra, tuttavia, non rimarcare la necessaria centralità dell'accertamento anche in tali casi della sussistenza o meno di una relazione obbligatoria subordinata definita dall'art. 2094 in cui "il prestatore di lavoro assume un obbligo di assoggettamento della prestazione al potere direttivo del creditore (cd. eterodirezione) che lo esercita secondo le esigenze mutevoli della propria organizzazione" (4).

Tale strada, invece, appare obbligata anche delle rilevanti responsabilità penali che, come si è visto, gravano sul committente e quindi, in ogni caso, non appare sufficiente l'asettica applicazione dei citati indici ma, viceversa, si ritiene che andrà accertato anche la sussistenza o meno di un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (5).

I principali effetti in materia di sicurezza del lavoro derivanti dalla diversa qualificazione del rapporto di lavoro autonomo

Lavoro autonomo - Regime di tutela limitata DLgs n. 81/2008 (cfr. artt. 3, 21, 26 e 94)				Principali effetti - Il committente assume la posizione di datore di lavoro per la sicurezza (art. 2, comma 1, lett. b, DLgs n. 81/2008)
Lavoro subordinato e autonomo coordinato - Regime di tutela piena DLgs n. 81/2008 (cfr. artt. 3, 21, 26 e 94)		Qualificazione del rapporto subordinato o autonomo coordinato (artt. 69 - 69-bis DLgs n. 276/2003)		- Trovano applicazione le sanzioni penali e amministrative previste dal DLgs n. 81/2008, per gli adempimenti omessi - In caso di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime (artt. 589-590 c.p.), può sorgere anche una responsabilità amministrativa per l'impresa ex DLgs n. 231/2001

(1) Trattasi di altre figure di prestatori di lavoro non subordinati come il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione (d'opera) di cui agli artt. 2549 e ss. c.c., i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, i lavoratori socialmente utili (Lsu) e alcune categorie di soggetti destinatari di attività formative come, ad esempio, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, e in base a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

(2) Sulla sussistenza di un regime di tutela antinfortunistica più limitata per il lavoratore autonomo già in passato si è espressa la S.C. di cassazione, sez. III, 26 gennaio 1995, n. 933, sottolineando l'inapplicabilità dell'art. 2087 c.c. e l'assenza dell'eterodirezione quale elemento che giustifica la sussistenza di diversi regimi.

(3) In tal senso un'interessante ricognizione di attività cd. "sospette" sul piano della genuinità del progetto è contenuta nella circ. Min. lav. 11 dicembre 2012, n. 29.

(4) Marimpietri, *Il lavoro subordinato*, in Vallebona (a cura di), *I contratti di lavoro*, Torino, 2009, p. 46.

(5) Cass., 13.12.2010, n. 25150. Cfr. anche Cass. 26.7.2011, n. 16254; Cass. 14.2.2011, n. 3594; Cass. 22.4.2008, n. 10345; Cass. 26.3.2008, n. 7881, in *Guida al Lavoro* n. 24/2008, p. 43.

L'Esperto risponde



Ambiente, suolo e territorio

■ REGISTRO GAS FLUORURATI

D. *Gli autodemolitori che estraggono i gas dai veicoli fuori uso devono iscriversi al registro? E i recuperatori (operazioni di recupero R13/R3) di rifiuti di gas frigoriferi autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006?*

R. L'11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione. Si ricorda che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l'iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività: 1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; 5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. Per quanto riguarda i soggetti che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti montati su veicoli, si sottolinea come tali soggetti debbano iscriversi al registro come imprese e debbano iscrivere, al contempo, le persone che svolgeranno l'attività e che, a questo scopo, dovranno ottenere l'attestato. L'iscrizione deve essere precedente all'ottenimento dell'attestato. In assenza di iscrizione l'attestato non viene rilasciato. Sia gli autodemolitori che estraggono i gas e sia i recuperatori di gas frigoriferi sono, pertanto, tenuti ad iscriversi al registro.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.03.2013)



Edilizia e urbanistica

■ CAMBIO D'USO?

D. *Sono un tecnico libero prof. della Provincia di Sondrio, volevo porre il seguente quesito: -E' da intendersi cambio di dest. d'uso, previo opere interne di manutenzione ordinaria, l'utilizzo come ripostiglio-lavanderia di un vano accatastato quale box, all'interno di un fabbricato unifamiliare residenziale privato. L'intervento rispetta comunque la dotazione min. di dotazione posti auto prescritta dal PGT vigente.*

R. In tema di mutamento di destinazione d'uso è necessario in primo luogo dare evidenza del fatto che l'art. 10, comma 2, del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico Enti Locali), ha stabilito che "Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività."

Con questa normativa vengono delegate le Regioni in merito alla disciplina del mutamento di destinazione d'uso. E' per tale ragione che la soluzione del quesito può aver luogo analizzando in che modo la giurisprudenza amministrativa lombarda ha interpretato la vigente disciplina regionale. Sul punto il Tar Lombardia ha più volte affermato infatti che il cambio di destinazione d'uso sussiste ogni qual volta vi sia una modifica del carico urbanistico dei locali interessati. Di seguito quanto affermato dal Tar Milano: "Nella fattispecie non affiorano elementi utili a comprovare che la nuova modalità di utilizzo dei locali sia stata accompagnata da un'alterazione del carico urbanistico, tenendo conto che l'aggregazione di cui si discute ha interessato due appartamenti aventi già in precedenza destinazione direzionale. In ogni caso, come sostenuto di recente (cfr. sentenze Sezione 02/03/2012 n. 355; 24/08/2012 n. 1467) in presenza di un insediamento già in possesso di analoghe caratteristiche funzionali (i locali incorporati erano adibiti ad ufficio) l'amministrazione - per poter legittimamente esigere il contributo per gli oneri di urbanizzazione - avrebbe dovuto dare contezza degli indici o, comunque, delle condizioni da cui si evinceva il maggior carico urbanistico addebitabile alla nuova destinazione (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV - 04/05/2009 n. 3604)". Ed ancora: "Il cambio di destinazione d'uso oggetto di concessione edilizia, accompagnato da interventi edilizi interni, comporta l'imposizione di oneri integrativi di urbanizzazione, solo quando determina una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico, ma non quando la modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici e non comporta la variazione del carico urbanistico (nel caso di specie il TAR ha ritenuto che il cambio di destinazione d'uso del locale interrato da cantina a deposito commerciale non fosse urbanisticamente rilevante, dal momento che ab origine lo stesso era utilizzato come locale accessorio a locali commerciali e come tale svolgeva già la funzione di magazzino) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.02.2008 n. 404)". I Giudici amministrativi lombardi hanno altresì stabilito che il mutamento di destinazione d'uso è rilevante se avviene fra "...categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, dovendosi in tal caso verificare la variazione del carico urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546, con la giurisprudenza ivi richiamata); parimenti è stato affermato che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, rileva il passaggio dell'immobile ad una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico, con conseguente aumento del carico; in altri termini si configura una "trasformazione edilizia" quando la stessa sia produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione del bene immobile, anche senza l'esecuzione di opere edilizie (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5539, con le pronunce in essa richiamate ed anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.02.2011, n. 468)". (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.10.2012 n. 2593). Questi quindi i presupposti previsti dalla giurisprudenza amministrativa perché possa aversi un cambio di destinazione d'uso e che dovranno essere utilizzati nel caso proposto attraverso un'attenta analisi dei lavori che saranno eseguiti nei locali. (Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 06.03.2013)

■ RAPPORTO DI COMPLEMENTARITÀ DI TERRENO EDIFICATO

D. *Da quanto sostenuto da vari autori il rapporto di complementarità del terreno edificato (area di sedime) rispetto all'intero immobile con destinazione commerciale, nelle zone centro storico cittadine è pari circa a 0,60. Scientificamente è possibile individuare un range massimo congruo di discostamento del valore sopra indicato e riconosciuto in letteratura come congruo anche se "circa"?*

R. Egregio Signore, La disciplina di riferimento in relazione alle questioni sollevate all'interno del quesito, trova il suo fondamento all'interno delle varie normative comunali poiché ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del d.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia. Pertanto, considerato che ogni Comune ha una propria potestà statuaria e normativa su questa materia, non sembra possibile individuare un range massimo congruo di discostamento. (Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde, 15.03.2013)

■ SERRA SOLARE

D. *E' consentito realizzare una serra solare a ridosso di un'attività commerciale ai fini di un risparmio energetico? Quanta percentuale, rispetto alla struttura per attività commerciale realizzabile, è possibile realizzare di serra solare? E' un progetto da realizzare nella regione Puglia.*

R. La generica descrizione dell'intervento che si intende realizzare non consente di dare una risposta certa al quesito; in particolare non si comprende se la serra fotovoltaica debba essere realizzata sulla copertura della struttura commerciale o nelle sue adiacenze. Fatta questa premessa, si sottolinea come il riferimento normativo per la regione Puglia in materia di serre fotovoltaiche è la circolare n. 1/2012 relativa a "Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale". Questa circolare, oltre a richiamare le definizioni contenute nel decreto ministeriale del 5.05.2011 il quale stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, prevede che "Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la superficie interessata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra la funzione principale dell'uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite si intende anche nel caso di copertura di pannelli in zone diverse dal tetto o dalle falde. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell'allegato 1". In conclusione, si rinvia alla normativa sopra indicata al fine di verificare l'esistenza dei presupposti normativi per la realizzazione di questo tipo di intervento.

(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Edilizia risponde 15.03.2013)

 **Appalti****■ ARTICOLO 263 COMMA 1 DPR 207/2010**

D. *Premesso che il Comune di Rende ha bandito una gara per l'affidamento di servizi tecnici di importo superiore alla soglia comunitaria, prescrivendo che i concorrenti possedessero i requisiti di cui all'art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/2010, ivi compreso quello relativo al "numero medio di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni", si chiede di sapere: 1) se nel computo del suddetto numero di personale possano rientrare anche i singoli liberi professionisti, i quali partecipano alla gara come componenti di uno studio associato o sotto forma di raggruppamento temporaneo; 2) ai fini della dimostrazione del predetto requisito, cosa debba intendersi per personale "tecnico" e in che forme il concorrente possa dimostrare tale qualifica tecnica. Il presente quesito riveste carattere di urgenza.*

R. Quanto al primo quesito, sicuramente è prevista la possibilità di partecipare in ATI ai sensi e nei limiti di cui all'art. 261 comma 7 del Dpr 207/2010, il quale prevede che "In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito". Fermo restando però le previsioni di cui al comma 8 della stessa norma: "Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei". Quanto al secondo quesito, la definizione di tecnico è indicato dalla stessa norma: "comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni". In ogni caso, ad ulteriore integrazione, le caratteristiche professionali che devono avere gli affidatari dei servizi tecnici sono in generale indicati all'art. 90 comma 7 del D.lgs 163/2006: "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario".

(Giuseppe Rusconi, Sistema24 PA Risponde, 08.03.2013)

■ IL SUBAPPALTO

D. Qual è il limite del subappalto per i lavori pubblici?

R. Ai sensi del secondo comma dell'art. 118 del codice dei contratti, Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto."

(Giuseppe Rusconi, Sistema24 Appalti risponde, 08.03.2013)



Antincendio e prevenzione incendi

■ CISTERNA DI GASOLIO DA 3000 LITRI

D. Una cisterna mobile di gasolio di 3000 litri dotato di specifico bacino di contenimento e pompa, in quale attività del 151/11 ricade? nel caso in cui sia soggetta a CPI l'azienda cosa deve fare per adeguarsi? Il gasolio viene utilizzato per la movimentazione dei mezzi di cantiere di proprietà aziendale (impresa edile).

R. A nostro avviso la cisterna mobile oggetto del quesito rientra nell'ambito dell'attività n. 5 dell'allegato I al Dpr 151/2011, "Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³", in specie nella Categoria A. In tale categoria, si ricorda, sono inserite quelle attività dotate di "regola tecnica" di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Per le "attività soggette" di categoria A, B e C a lavori ultimati e prima di esercire l'attività, dovrà essere richiesto il controllo di

prevenzione incendi inoltrando: - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2011) in bollo, ove previsto; - l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 - 2011) completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel seguito; - attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato Si precisa che la documentazione deve essere inoltrata, alternativamente: - secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00; - tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.03.2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ SRL CON DUE SOCI LAVORATORI

D. *L'amm.re è esterno alla società. Nel caso indicato in oggetto la figura di RSPP può essere svolta da uno dei due soci lavoratori? Bisogna che l'assemblea dei soci conferisca la nomina per il SPP ad uno dei soci?*

R. Nel caso prospettato nel quesito esistono due possibilità, fermo restando che, con delibera assembleare, debba essere indicato quale dei due soci riveste, ai fini della sicurezza, la figura di datore di lavoro e quale quello di lavoratore. Nel primo caso può essere direttamente il datore di lavoro a svolgere le funzioni di Rspp, alle condizioni e con i limiti posti dall'art. 34 del D.Lgs 81/08. Nel secondo caso sarà il datore di lavoro a conferire al socio lavoratore l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a norma dell'art. 31 del D.Lgs 81/08 ed alle condizioni di cui all'art. 32 del medesimo decreto

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2013)

■ DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

D. *Società proprietaria di una casa albergo per anziani, gestisce direttamente solo l'attività amministrativa con un dipendente e appalta ad una ditta esterna tutti gli altri servizi (cucina, pulizie, sorveglianza, assistenza ecc..). Nel proprio documento di valutazione dei rischi dovrà tener conto solo dei rischi della propria attività amministrativa e quelli legati alla struttura e attrezzature proprie o anche delle attività svolte dalla ditta appaltatrice dei lavori.*

R. Occorrerà tener conto anche dei rischi legati alle attività svolte dalla ditta appaltatrice. Nel caso di specie, infatti, si deve far riferimento all'articolo 26 del D.Lgs 81/08 che prevede che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. E' inoltre previsto che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) debbano cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) debbano coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento di cui sopra elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2013)

■ CORSI DI FORMAZIONE

D. *Ogni quanti anni devono essere ripetuti i corsi di formazione per addetto antincendio, addetto al primo soccorso ed addetto all'utilizzo di carrelli elevatori? e secondo quale norma?*

R. Gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3 del decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388 mentre per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4 del medesimo decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Circa la prevenzione incendi, l'articolo 37 comma 9 del D.Lgs 81/2008 fornisce le indicazioni circa la formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro: "9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626". Ad oggi non è prevista la periodicità per il rinnovo della formazione anche se, a nostro avviso impropriamente, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una lettera circolare (Prot. N. 12653 del 23 febbraio 2011) nella quale sono stati definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio. Relativamente ai carrelli elevatori, si evidenzia che è in vigore dal 12 marzo 2013 l'accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". L'abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo saranno già incaricati all'uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2013)

■ ACCESSO IN CABINE IDRICHE DI ISPEZIONE INTERRATE

D. *Quando l'operatore solleva il chiusino per accedere all'interno della cabina di ispezione tramite scala metallica a parete si trova ad una quota, misurata dalla botola al pavimento della stessa cabina, pari a metri 3. Si configura un rischio di caduta dall'alto, nel vuoto o nessuno dei due? Quali sono i riferimenti normativi?*

R. Le attività di movimentazione dei chiusini sono considerate pericolose perché, svolgendole, gli operatori sono esposti ai seguenti rischi specifici: 1. di subire lesioni a causa di urti, colpi, impatti, schiacciamenti ecc. ...; 2. di scivolamenti e cadute a livello o nei pozzetti; 3. di strappi e lesioni muscolari; 4. di lesioni e deformazioni dorso-lombari; 5. di insorgenza di ernie ed altre malattie professionali; Inoltre, quando i chiusini ricoprono serbatoi e cisterne di idrocarburi, a causa delle esalazioni emesse da questi, se vengono battuti con oggetti metallici (es. martelli) per provocare lo sbloccaggio dei coperchi, esiste il rischio di provocare delle esplosioni. Tra le misure di prevenzione e di protezione adottate o da adottare nelle operazioni di apertura e movimentazione dei coperchi dei chiusini e che devono essere inserite nel programma di prevenzione e di protezione contenuto nel documento della sicurezza, si evidenziano: 1. obbligo dell'uso dei dispositivi individuali di protezione (guanti e scarpe antinfortunistiche, elmetto di protezione, indumenti con segnali fluorescenti); 2. obbligo di sistemazione della apposita segnaletica sulla strada e in prossimità del luogo in cui avviene l'intervento; 3. divieto di adoperare attrezzi non idonei (picconi, ganci di tipo semplice o con maniglia, barre in metallo e palanche) per agganciare e movimentare i coperchi dei chiusini; 4. divieto di battere con oggetti metallici (es. martelli) i coperchi dei chiusini che risultano bloccati quando questi ricoprono serbatoi e cisterne di idrocarburi; 5. introduzione ed obbligo di uso di apposita attrezzatura idonea all'apertura dei coperchi dei chiusini (carrelli, leve ed estrattori, particolari) in condizioni di assoluta sicurezza. L'attrezzatura in questione deve essere munita di dispositivi necessari allo sbloccaggio dei coperchi che risultano bloccati e deve consentire agli operatori di movimentare, grazie al rapporto assicurato dai meccanismi a leva, pesi compatibili con i limiti riportati nell' Allegato XXXIII del D.Lgs 81/08. Inoltre, deve avere caratteristiche tali da consentire ai lavoratori di operare in posizione eretta e senza dover toccare i coperchi ed i chiusini con le mani; 1. obbligo di informazione ai lavoratori interessati dell'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi individuali di protezione e della idonea attrezzatura; 2. obbligo di fornire ai lavoratori interessati la necessaria formazione e l'addestramento sull'uso della attrezzatura idonea e sulle misure di sicurezza da osservare. Utili riferimenti normativi, in proposito, sono contenuti nella norma EN124 che definisce i requisiti, le indicazioni di impiego e la marcatura dei dispositivi di chiusura e di coronamento e, a livello nazionale, dalla "Guida all'installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura in zone di circolazione pedonale e/o veicolare (chiusini e caditoie) - UNI TR 11256:2007".

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2013)

■ CAMPO APPLICAZIONE TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI

D. *Il titolo IV prevede che il suo campo di applicazione non comprenda lavori di reti informatiche, etc. (art. 88 c.g-bis); Nello stesso comma si cita poi che tale cosa non deve comportare l'elenco dei lavori in all. X; fra l'elenco dei lavori in all. X vedo che c'è riparazione, manutenzione, etc. di opere fisse in metallo, etc. Mi sorge una domanda: un idraulico che installa una rete di tubi in un bagno ricade nel titolo IV? Infatti sta facendo una opera di costruzione di di opere fisse in metallo (tubi), ma nello stesso tempo fa una rete idrica...?*

R. La questione è fortemente discussa in dottrina, considerata l'estrema ambiguità della norma, correttamente rilevata anche nel quesito. In linea generale si può ritenere che l'attività di installazione di tubi all'interno di civili abitazioni ad opera di un idraulico rientri tra i "lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

riscaldamento" (Cfr. art. 88, comma 2, let. g-bis) del D.Lgs 81/08) e, quindi, sia esclusa dal campo di applicazione della normativa dettata dagli artt. 88 e segg. del D.Lgs 81/08 in tema di cantieri temporanei e mobili, ovvero di quei luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del medesimo decreto. Vista tuttavia la labilità del confine tra lavori di manutenzione esclusi dal Capo IV e lavori edili o di ingegneria civile (tra cui, appunto, lavori di manutenzione) inclusi nel capo IV, si consiglia di evidenziare espressamente nel contratto di appalto che l'installazione delle tubature ad opera dell'idraulico non comporta l'esecuzione di lavori compresi nell'Allegato X del D.Lgs 81/08.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 07.03.2013)

■ ART. 150 DLGS 81/2008

D. *In merito all'art. 150 comma 1 quale figura professionale deve procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire? Il progettista delle strutture? il DL? il CSE?*

R. Nel caso di lavori di demolizione al committente/datore di lavoro spetta il compito di commissionare l'intervento di demolizione, di nominare il progettista dell'intervento e il coordinatore in fase di progettazione, di verificare ed approvare i documenti progettuali di appalto, di attribuire l'incarico di esecuzione all'impresa secondo i termini di legge e contrattuali di appalto, di nominare il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il progettista predispone il progetto della demolizione in accordo con le esigenze tecniche ed economiche del committente mentre il direttore dei lavori vigila e controlla sul buon andamento dei lavori, verifica la rispondenza dei lavori al progetto e predispone eventuali varianti ed integrazioni al progetto di appalto. Il CSP, infine, si occupa di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento. (Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.03.2013)



Rifiuti e bonifiche

■ CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

D. *L'attribuzione dell'H14 (relativamente al parametro zinco ossido) mi è stata fatta da due laboratori differenti, considerando i limiti a) 2500 mg/kg b) 25000 mg/kg. Quale dei due limiti è quello corretto?*

R. Il quesito evidenzia una particolare casistica riscontrata particolarmente nei casi che riguardano il trasporto di tale sostanza. La disciplina ADR, in assenza di test sul rifiuto, rimanda al regolamento CLP per la specifica classificazione e definizione delle concentrazioni. Nel caso di un rifiuto con concentrazioni di Zinco di origine non certa (es. Zinco Ossido) il limite passa dallo 0.25 al 2.5% e quindi da 2500 MG/KG a 25000 MG/KG, secondo quanto previsto dal paragrafo dell'ADR 2.2.9.1.10.5. Pertanto, nel caso specifico, risulta corretta l'attribuzione fatta dal secondo laboratorio. Se l'impresa non fosse coinvolta nel trasporto, per omogeneità di interpretazione, risulterebbe, comunque, più idonea la seconda analisi con il limite fissato a 25000 MG/KG. (Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 13.03.2013)

■ ASSIMILAZIONE

D. *I rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate presso impianti autorizzati, possono essere assimilati ai rifiuti urbani?*

R. Il quesito ha risposta negativa. Depone in tal senso il chiaro tenore dell'art. 184, d.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., recante la Classificazione dei rifiuti, secondo il quale sono urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), d.lgs. medesimo; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). Il comma 2 del medesimo art. 184, al contrario, annovera espressamente tra i rifiuti speciali anche quelli provenienti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti (lett. G, comma 2, cit.). Si consideri, peraltro, come qualora l'attività di recupero avvenga secondo le norme tecniche all'uopo previste (es. D.M. 5 febbraio 1998 e succ. modd. per i rifiuti non pericolosi), la stessa potrà generare dei prodotti (ex. Materie Prime Seconde) e non più dei rifiuti, giusta previsione di cui all'art. 184-ter, D.lgs. citato. (Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 12.03.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano